

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sul disegno di legge recante: "Disposizioni per la formazia ne del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il trien iio 2017-2019" (A.C.4127) Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), n. 1, del dec eto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. 144/60 del 24 novembre 2016

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 24 novembre 2016:

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera a), n. 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale prevede che questa Conferenza esprima obbligatoriamente pare e sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati e sul Documento di programmazio le economico-finanziaria;

VISTO l'articolo 52, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 96 il quale ha stabilito, tra l'altro, che ogni riferimento alla legge finanziaria annuale deve intende si riferito alla legge di stabilità di cui all'articolo 11 della citata legge n. 196/2009,

VISTA la legge 4 agosto 2016, n. 163 recante modifiche alla egge 31 dicembre 2009, n. 196 concernenti il contenuti della legge di bilancio, in attuazion∈ dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

VISTA la nota n. 10481 del 3 novembre 2016 con la quale Pre idenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha fatto perve ire il disegno di legge recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello S ato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (A.C.4127), approv ito dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 ottobre 2016, da sottoporre al parere di questa Cor erenza;

CONSIDERATO che detto provvedimento, il 3 novembre 2016, è stato inviato alle Regioni ed agli Enti locali:

CONSIDERATO che l'argomento è stato iscritto all'ordine de giorno della seduta di questa Conferenza del 10 novembre 2015 nel corso della quale le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno consegnato distinti documenti contenenti proposte emene ative al testo, sospendendo l'espressione del parere in attesa delle valutazioni al riguardo da i arte del Governo:

CONSIDERATO che l'argomento è stato nuovamente iscritto all'ordine del giorno della seduta straordinaria di questa Conferenza Unificata del 17 novembre 2016, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole condizionato all'a coglimento degli emendamenti presentati e che l'ANCI e l'UPI hanno sospeso l'espressione del parere in attesa di conoscere le valutazioni in merito agli emendamenti presentati nella seduta pre edente della Conferenza;

CONSIDERATO che il Governo ha preso atto delle osservazioni e delle proposte emendative presentate, evidenziando la disponibilità ad un confronto si lle problematiche sollevate, in particolare, su quelle da ritenersi prioritarie che, quindi, possor o trovare maggiori possibilità di accoglimento in sede di esame parlamentare;



CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza

- le Regioni hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti contenuti in alcuni documenti presentati (All.A), evidenziando che essi, per una buona percentuale non comportano oneri finanziari e precisando che gli emendam inti principali sono quelli afferenti l'iscrizione dell'avanzo vincolato, il riversamento allo Stato delle i sorse regionali, la stabilizzazione del fondo del trasporto pubblico locale, mentre un'altra parte di e si sono volti a rimodulare in parte i fondi previsti dalla legge di bilancio per l'anno 2017 che conse itirebbero la chiusura in pareggio dei bilanci medesimi;
- l'ANCI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti contenuti nel documento consegnato (All.B), sottolineando, in particolare, il problema della riduzione di risorse finanziarie alle Città metropolitane, le quali rischiano, in tal modo, il dissesto finanziario, la necessità di attuare il turn over del personale per consentire li impiegare i finanziamenti che saranno attribuiti con conseguente sblocco delle assunzioni, la previsione di interventi di ristoro e consolidamento di una serie di risorse spettanti ai Comuni ed alle Città metropolitane;
- l'UPI hanno espresso favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti contenuti nel documento consegnato (All.C), ponendo l'accento in particoli re sulla necessità di evitare le riduzioni di risorse finanziarie per le Province che avrebbi ro conseguenze negative sulla erogazione di alcuni servizi essenziali, quali la messa in sicure; za e la gestione della rete viaria provinciale e degli edifici scolastici delle scuole superiori italiane;

CONSIDERATO che il Governo ha assicurato che le proposte er iendative saranno valutate al fine di verificare la possibilità di accoglimento soprattutto in sede di es ame da parte del Senato;

ESPRIME PARERE FAVOF EVOLE

ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), n. 1, del decreto leci islativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell'articolo 52, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 156, sul disegno di legge recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello S ato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (A.C.4127), tra messo, con nota 10481 del 3 novembre 2016, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei emini di cui in premessa e degli allegati documenti che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Segretario Antonio Naddeo

Bank Co.

II F Esidente On. Av Enrico Costa



F MUV. 2016

16/133/CU02/C2

PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE BILA NCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZI ARIO 2017

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

1. La manovra di bilancio 2017 - Concorso po itivo delle Regioni alla manovra di finanza pubblica e sostenibilità della 12novra

Il contributo al risanamento dei conti pubblici del compa to Regioni negli ultimi 8 anni è molto pesante e ha inciso profondamente sulle finai ze regionali. Si riportano gli ultimi dati resi noti nel rapporto della Commissic ne tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale inviata alla Conferenza permanente per la finanza pubblica il 23 gennaio 2014 dal quale emerge che la spesa primaria regionale è stata ridotta del 38,5% fra il 2009 e 2012 a fronte di un peso percentuale che si è progressivamente ridotto dal 5,3% al 4,5% nel 2012 s illa spesa primaria della Pubblica Amministrazione. In confronto, ad esempio, la ridi zione della spesa primaria della amministrazioni centrali, che incide sulla spesa prima ria per il 24%, è stata del 12,2%.

Le manovre successive del quadriennio 2013–2016 nanno aggiunto ulteriori importanti contributi (oltretutto rapportati a una spesa regionale primaria pressoché costante se non in calo).

Spesa primaria PA (consolidata per i sottosettori; milioni di euro)

	Spesa primaria PA per sottosettore					Manovre cumulate 2008-2013			
	2009	2010	2011	2012		2009	2010	2011	2012
	Milioni di euro					Milioni di euro			
Spesa primaria AC	191.739	180.353	175.920	172.279	-6	.128	-6.233	-16.471	-20.981
Spesa primaria Stato	175.990	164.720	159.253	157.112	-6	.128	-6.233	-16.471	-20.981
Spesa primaria EP	291.622	299.638	305.638	312.369		863	460	-421	-5.048
Spesa primaria AC + EP	483.361	479.991	481.558	484.648	-5	.265	-5.773	-16.893	-26.029
Spesa primaria AL	244.212	241.740	236.398	230.434	1	.213	-4.955	-16.801	-27.695
Spesa primaria Regioni	38.244	35.390	33.807	32.097	-1	.516	-2.315	-8.168	-12.342
Spesa primaria Province	11.976	11.604	10.905	10.333		238	-552	-1.279	-2.876
Spesa primario Comuni	63.700	62.455	61.214	58.752		962	-1.738	-4.672	-8.406
Spesa primaria ESL	110.349	112.478	111.270	110.357	1	.423	-332	-2.502	-4.126
	Composizione %					Incidenza % su spesa primaria			
Spesa primaria PA	100	100	100	100			•		
Spesa primaria AC	26,4	25,0	24,5	24,1		-3,2	-3,5	-9,4	-12,2
Spesa primaria Stato	24,2	22,8	22,2	22,0		-3,5	-3,8	-10,3	-13,4
Spesa primaria EP	40,1	41,5	42,6	43,7	1	0,3	0,2	-0,1	-1,6
Spesa primaria AC + EP	66,4	66,5	67,1	67,8	- 1	-1,1	-1,2	-3,5	-5,4
Spesa primaria AL	33,6	33,5	32,9	32,2	1	0,5	-2,0	-7,1	-12,0
Spesa primaria Regioni	5,3	4,9	4,7	4,5		-4,0	-6,5	-24,2	-38,5
Spesa primaria Province	1,6	1,6	1,5	1,4	ŀ	2,0	-4,8	-11,7	-27,8
Spesa primaria Comuni	8,8	8,7	8,5	8,2		1,5	-2,8	-7,6	-14,3
Spesa primaria ESL	15,2	15,6	15,5	15,4		1,3	-0,3	-2,2	-3,7

Fonte: Istat 2013; prospetti riepilogativi effetti finanziari vari provvedimenti legislat 😗

Si ricorda che nel solo anno 2016 le RSO hanno concor o al risanamento con un avanzo (rispetto all'equilibrio di bilancio) di ber 2,2 miliardi per un miglioramento dell'indebitamento netto pari a circa 4 m liardi considerando anche i maggiori risparmi dal passaggio dal metodo patto di stabi ità al pareggio di bilancio (ulteriore miglioramento oltre alle manovre di finanza ubblica che non è stato compensato al comparto). Le Regioni hanno sempre cont ibuito responsabilmente alla gestione della spesa nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

avanzo su pareggio di bilancio	2.208,60		
maggiori risparmi derivanti dall'applicazione el			
pareggio di bilancio	1.850,00		
miglioramento dell'indebitamento	4.058,60		
miglioramento del saldo netto da finanziare	2.208,60		



Il disegno di legge di Bilancio 2017 e la legislazione vigen e, delineano un contributo al miglioramento della finanza pubblica da parte delle RSO pari circa 10 miliardi in termini di indebitamento netto (considerando anche il contributo al passaggio dal patto di stabilità al pareggio e la rideterminazione del FSN). Ciò implica che oltre al pareggio di bilancio sarà necessario produrre un avanzo di amministrazione pari a un importo corrispondente alla parte attualmente non operta di 2,69 miliardi. Tale situazione, in cui le Regioni hanno l'obbligo di pareggio di bilancio in termini strutturali, anzi di avanzo, già dalla legge di stabiliti 2015, si colloca in un contesto in cui l'amministrazione centrale prevede il par ggio di bilancio al 2019.

(saldo netto da finanziare)	2017	2018	2019
Contributo alla finanza pubblica (manovre anni 2014, 2015 e 2016)	8.191,80	9.694,10	9.694,10
Intese Stato - Regioni anni 2015 e 2016	-5.500,00	-7.000,00	-7.000,00
tagli da coprire	2.691,80	2.694,10	2.694,10
ddl legge di bilancio 2017 - art. 58ridetrminazione del FSN	1.056,21	1.890,46	3.666,04
TOTALE CONTRIBUTO DELLE RSO ALLA MANOVRA	9.248,01	11.584,56	13.360,14
(indebitamento netto)	2017	2018	2019
Contributo alla finanza pubblica (manovre anni 2014, 2015 e 2016)	8.191,80	9.694,10	9.694,10
Intese Stato - Regioni anni 2015 e 2016	-5.500,00	-7.000,00	-7.000,00
tagli da coprire	2.691,80	2.694,10	2.694,10
contributo sul pareggio di bilancio (passaggio dal patto di stabilità al			
pareggio)	1.022,00	660,00	660,00
ddl legge di bilancio 2017 - art. 58ridetrminazione del FSN	1.056,21	1.890,46	3.666,04

Le Regioni osservano che sono reiterate alcune norme e consuetudini nel redigere i provvedimenti di finanza pubblica più volte segnalate d lle Regioni o oggetto di sentenze della Corte Costituzionale, che minano gli equilib i dei bilanci regionali. In particolare:

• si rileva l'incostituzionalità della seconda parte del comma 20, art. 66 del ddl che prevede riversamenti al bilancio dello Stato di risorse regionali. A tal proposito si ricorda la sentenza della Corte Costituziona e n. 79/2014 depositata in data 8 aprile 2014, in ordine al DL 95/2012 - art. 1 - rispetto alla quale, il riversamento allo Stato di risorse regionali non risulta le tittimo se non alimentante un fondo perequativo e quindi risulta illegittimo se finalizzato a misure di copertura di altre spese statali. Si ricorda la stessa ossei vazione già espressa dalle Regioni nei pareri della legge di stabilità 2016 e DL 6/2014 ove in assenza di ulteriori trasferimenti, si prevedeva, infatti, esplicita nente la riduzione delle entrate regionali con impatto negativo ed incostituzional sugli equilibri dei bilanci annuale e pluriennale.

A riguardo si richiama l'osservazione al punt c) del parere della Commissione questioni regionali alla legge di bilancic 2017.

• Sono stati previsti anche ulteriori tagli per 7,68 milia di sul bilancio 2020 ben al di là della programmazione triennale di questa mar ovra.

Occorre ricordare che i tagli senza riforme strutturali i ossono avere solo valore temporaneo e non permanente secondo la sentenza n. 15 3/2012 della Consulta. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità anche celle parti di manovra che "dispongono ulteriori misure restrittive in riferimento a le Regioni ordinarie, alle Province ed ai Comuni senza indicare un termine finale li operatività delle misure stesse".

La tecnica legislativa di prorogare di anno in anno i tagli esistenti sembra costituire una tecnica elusiva della pronuncia della Corte.

A riguardo si richiama l'osservazione al punto b) del parere della Commissione questioni regionali alla legge di bilancio 2017.

• Minori gettiti manovre regionali per introduzione dell iri e agevolazioni irap Come per la legge di stabilità 2015 nel ddl in esame sono introdotte misure per alleggerire la pressione fiscale che intaccano anche i getti i delle Regioni per quanto riguarda l'IRAP e add. IRPEF.

Come già segnalato La norma prevista dalla legge 42/21 09 che prevede all'art. 2, comma 2, lett.t), l'esclusione di interventi su basi imponibili e su aliquote non pertinenti al proprio livello di Governo ovvero la conte tuale adozione di misure per la completa compensazione delle minori entrate, nor trova riscontro, è ancora una volta non applicata.

Le minori entrate contribuiscono a rendere ulteriormen e critici gli equilibri dei bilanci regionali anche sul pluriennale e impediscono la programmazione ovvero obbligano alla riprogrammazione in quanto riducono i risparmio pubblico e al



taglio degli investimenti senza considerare che nella m ggior parte delle Regioni finanziano la spesa sanitaria e i piani di rientro dai disava izi sanitari.

Il DL 78/2015 ha riconosciuto una compensazione pa ziale alle Regioni per il minor gettito IPAP per le norme della legge di stabilità 2 15 che andrebbe integrato ai fini della completa compensazione.

2. Rilancio degli investimenti pubblici e ottimizzaz one dei flussi finanziari per la sostenibilità del contributo delle Regioni all 1 manovra

Si riconosce al Governo di aver introdotto norme che vanno nella direzione di aumentare gli investimenti e dare un po' di flessibiliti ai bilanci regionali: in particolare l'utilizzo FPV, la creazione del fondo per intervinti enti territoriali (1 mld su indebitamento netto e 2mld circa sul saldo netto da finanziare alimentato dalle Regioni), spazi finanziari per investimenti per sbloccare q ota parte dell'avanzo per 500 ml.

Le Regioni ritengono urgente il riparto del fondo previ: to dall'art. 63, comma 1 per interventi degli enti territoriali ai fini di consentire I approvazione del bilancio degli enti medesimi entro i termini previsti dalle norme in materia di contabilità, ricordando, inoltre, che lo stesso è finanziato da risorse i ttualmente assegnate alle Regioni.

Si segnalano, inoltre, di particolare importanza:

• Impossibilità di iscrivere a bilancio di previsione I avanzo vincolato.

A riguardo si ricorda che in occasione dell'approvazione de la legge di modifica della legge 243/2012 alla Camera, il Governo ha dato parere favo evole ad alcuni ordini del giorno (9/3976/24. Sereni; 9/3976/25. Giulietti, Misiani, Baruffi, Arlotti, Palese; 9/3976/1. Melilli, Palese) che riprendono la criticità de l'iscrizione a bilancio e dell'utilizzo dell'avanzo vincolato degli enti territoria i, richiamando ulteriori iniziative normative specifiche da inserire nella prossima le ge di bilancio 2017 volte a consentire la soluzione delle prospettate criticità a pa tire, almeno, dalla mera iscrizione dell'avanzo vincolato nei prospetti di bilancio.

Con la richiesta al comparto RSO di un avanzo, oltre al pareggio, così importante questa possibilità non onerosa per lo Stato permetterebbe un minimo di flessibilità ai bilanci. Inoltre, il Governo stesso ha riconosciuto implicitamente la capacità di monitoraggio regionale della spesa premiandola con lo stes o articolo 66 del ddl ove per le amministrazioni che lasciano spazi finanziari inutilizitati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali nel quale è rispettato il sildo è data possibilità di innalzare la spesa sostenibile per i rapporti di lavoro flessibili.

A proposito si ricorda anche la recente Sentenza della Corti costituzionale n. 184 del 2016 del 21 giugno scorso (depositata il 20 luglio 2015) in cui «il vincolo di destinazione si pone quale deroga al principio generale per rarantire la finalizzazione di determinate risorse, come quelle erogate a titolo di rovvenzioni, contributi o finanziamenti, alla realizzazione dello scopo pubblico per il quale sono state stanziate»; in particolare riguardo ai trasferirti enti d ll'Unione europea e ai cofinanziamenti nazionali, la sentenza richiama il paragrafo 1.2 dell'allegato n. 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 che «prevede, tra l'altro, che «Costituiscono quota



vincolata del risultato di amministrazione le entrate acc rtate e le corrispondenti economie di bilancio [...] c) derivanti da trasferimenti ero zati a favore dell'ente per una specifica destinazione, la natura vincolata dei trasferi nenti dell'Unione europea si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazioi ale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimer!i" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente», e che tali risorse devono pertant) essere iscritte a bilancio per attestarne l'esistenza e impedirne la distrazione dal v acolo di destinazione. La Corte richiama, inoltre, la necessità di non alterare il risulti to di amministrazione che si manifesterebbe non garantendo il vincolo di destinazione delle risorse infatti "è necessario premettere che i vincoli di destinazione delle risorse confluenti a fine esercizio nel risultato di amministrazione permangono an he se quest'ultimo non è capiente a sufficienza o è negativo: in questi casi l'ente devi ottemperare a tali vincoli [...] per finanziare gli obiettivi, cui sono dirette le ent ate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiente. A ben v dere, questa eccezione [è riconducibile] alla clausola generale in materia contabi e che garantisce l'esatto impiego delle risorse stanziate per specifiche finalità di l gge" (sentenza n. 70 del 2012)».

Le Regioni e Province autonome hanno iniziato il proce so per la definizione dei progetti di legge di bilancio 2017–2019 e, a normativi vigente, sarà pressoché impossibile prevedere spesa di investimento né, in astenza della possibilità di iscrizione dell'avanzo vincolato, «perfezionare» subito altra spesa per investimenti nei limiti della manovra nel caso in cui si determinassero le coi dizioni di spazi finanziari durante la gestione.

Anche su tale punto si richiama il parere della Commissione questioni regionali alla legge di bilancio 2017 che esprime parere favorevole condizionato, fra l'altro, all'accoglimento della proposta di introdurre la facoltà di iscrizione dell'avanzo (condizione n.1).

• Proposta delle Regioni per accelerare – in sin rgia istituzionale con il Governo - gli investimenti e concordare una m novra sostenibile per il sistema delle Regioni che lasci inalterati i saldi.

Lo sforzo finanziario richiesto alle RSO è importante, si tratta per il 2017 di 10 miliardi in termini di indebitamento netto considerando anche il contributo dal passaggio patto di stabilità al pareggio (e la rideterminazioi e del FSN). Sono ancora, purtroppo, da coprire 2,69 miliardi: ciò significa che oltre a pareggio le RSO devono produrre un avanzo di tale importo.

Le Regioni chiedono di poter "investire" una parte di ques o avanzo con un triplice obiettivo;

- 1. obbligo di realizzazione di investimenti;
- 2. certezza di tempi per l'accelerazione degli investime ti (obbligo di investire da parte delle Regioni entro il 30 settembre) oltreché di maltimento degli avanzi;



3. salvaguardia dei trasferimenti inerenti le politiche ociali evitandone il taglio dei trasferimenti (altrimenti necessario per raggiungere l'ammontare del contributo richiesto)

Questi obiettivi potrebbero essere raggiunti attraverso l'ass gnazione alle RSO di una quota parte (circa 1/3) del Fondo per gli investimenti di cu all'art.21 del ddl bilancio 2017. Le RSO sarebbero chiamate a rispettare il contr buto di finanza pubblica già deciso dalla manovra ma l'avanzo seppur import inte sarebbe, almeno in parte, "orientato" più equamente permettendo di non ta gliare i trasferimenti per le politiche sociali (gli unici trasferimenti continuativi e ricorrenti per le Regioni). La proposta ha anche il pregio di non trasformare l'avanzo in un semplice taglio lineare alla capacità di spesa delle Regioni.

4. Sanità

Per quanto riguarda la spesa sanitaria, il fabbisogno del Fo ido conferma i 2 miliardi in più rispetto al 2016, vincolando sostanzialmente a specif che nuove spese le risorse in questione. Inoltre, sono richiesti ulteriori risparmi sul 1 onte sanitario per circa 1 miliardo nel 2017 con il risultato di consolidare il fin nziamento dello Stato al fabbisogno sanitario 2016.

Si ricorda che le risorse per l'anno 2017 devono, infatti alti sì, garantire i nuovi LEA (per cui si stimano altri 800 milioni di spesa aggiuntivi allo tanziamento finalizzato di 800 milioni) nonché il rinnovo del contratto, il Piano vaccine e le nuove assunzioni.

Le Regioni ritengono di estrema importanza concludere, afine, i lavori del tavolo sulla governance farmaceutica, in particolare la quest one del Pay back anni pregressi, proponendo che siano le Aziende produttrici a fi mire i dati che le Regioni dovranno controllare.

5. Trasporto Pubblico locale - stabilizzazione del Foi do Nazionale Trasporti

Le Regioni ricordano che il Fondo Nazionale Trasporti è tato istituito dal Governo proprio allo scopo di garantire il finanziamento del TPL.

Nei precedenti pareri alle manovre di finanza pubblica, le l egioni hanno sottolineato il continuo depauperarsi delle risorse a disposizione, infatti Fondo non garantisce il pieno ristoro delle risorse del settore rispetto alle mis ire di finanza pubblica operate negli ultimi anni ed è insufficiente per far fronte oltre agli oneri derivanti dai contratti di servizio in essere (anche a seguito di gara), a le spese per il rinnovo del materiale rotabile ferro/gomma, per la manutenzione straori inaria delle infrastrutture, per l'innovazione tecnologica e per il rinnovo dei contrati i collettivi di lavoro. Si ricorda che il contratto di servizio remunera anche gli ammi ritamenti per investimenti sul TPL.

Le Regioni sottolineano che il finanziamento del Fondo non può essere legato alle variazioni dell'accisa sulle benzine/gasolio per autotrazione che di per sé è un'entrata volatile, vieppiù se calcolato ex post. Con l'attuale normati a, infatti, c'è il rischio di



erogare risorse alle aziende per il contratto di servizio che poi potranno essere messe in discussione nel momento in cui viene rideterminato il Fondo a seguito dei dati consuntivi sulle accise. Un meccanismo perverso che i nesca contenziosi con le aziende e impossibilità di programmazione del servizio e de gli investimenti.

Le Regioni propongono una soluzione che non ha ef etti sui saldi di finanza pubblica ossia la stabilizzazione delle risorse sulla bas degli stanziamenti oggi presenti sul pluriennale, indicizzando lo stanziamenti alla crescita del PIL. Inoltre, propongono di proseguire nel percorso di efi cientamento del settore Trasporto pubblico locale incentivandolo con adeguati finanziamenti del Fondo Nazionale.

Si richiama anche la necessità di coinvolgere le Regioni e Province autonome nel Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile iestinato al rinnovo del parco autobus del TPL e alla promozione della qualità dell'arti (art. 77 del ddl) come anche richiamato dal parere della Commissione quest oni regionali alla legge di bilancio 2017 che esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento di introdurre l'intesa in Conferenza Unificata nell'approvazione del Piano (condizione n.5).

6. Riordino istituzionale – applicazione legge 56/201

Le Regioni si sono fatte carico di gestire il riordino istituz onale previsto dalla legge 56/2014 per le province e città metropolitane in tema di fur zioni "non fondamentali". Tali funzioni sono state riallocate ma (ovviamente) le Regioni non hanno ancora beneficiato delle conseguenze della Sentenza della Corte Costituzionale n.205/2016 che prevede che i risparmi di province e città metropolitan riversati allo Stato siano successivamente riassegnati "agli enti subentranti nell'ese cizio delle stesse funzioni non fondamentali" (art. 1, comma 97, lettera b, della k gge n. 56 del 2014). La sentenza infatti precisa che "I commi 418, 419 e 451, dunq ie, non violano l'art. 119. primo, secondo e terzo comma, Cost. nei termini lamentati dalla ricorrente, perché le disposizioni in essi contenute vanno intese nel senso che il versamento delle risorse ad apposito capitolo del bilancio statale (così come l'eventual : recupero delle somme a valere sui tributi di cui al comma 419) è specificamente (estinato al finanziamento delle funzioni provinciali non fondamentali e che 1 le misura si inserisce sistematicamente nel contesto del processo di riordino di ta funzioni e del passaggio delle relative risorse agli enti subentranti. ". La Corte ha pre isato altresì sul punto che nel «processo riorganizzativo generale delle Province ch: potrebbe condurre alla soppressione di queste ultime per effetto della riforma cos ituzionale attualmente in itinere [...] l'esercizio delle funzioni a suo tempo conferite - così come obiettivamente configurato dalla legislazione vigente – deve esseri correttamente attuato, indipendentemente dal soggetto che ne è temporalmerte titolare e comporta, soprattutto in un momento di transizione caratterizzato da p urime criticità, che il suo svolgimento non sia negativamente influenzato dalla comp essità di tale processo di passaggio tra diversi modelli di gestione» (sentenza n. 10 del 2016). Si attendono. pertanto, i positivi effetti finanziari della sentenza.



Le Regioni e Province autonome esprimono parere fa orevole al ddl in esame condizionato all'accoglimento delle seguenti richieste ed emendamenti (c.d. "salvabilanci") che mirano a rendere sostenibile la nanovra per il sistema regionale senza alterare i saldi di finanza pubblica previ ti:

- a) Riproposizione della norma di cui all'art. 9, del DL 113/2016: l'iscrizione dell'avanzo vincolato a bilancio non comporta oneri
- b) Abrogazione della seconda parte dell'art. 66 co nma 20 (sentenza Corte Costituzionale n. 79/2014);
- c) Rilancio degli investimenti sul territorio: assegn izione alle RSO di parte del «Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese» (art. 21 ddl) per 600 mil oni per il 2017 e per 1.050 milioni a decorrere dal 2018, spostando sul territorio l'accelerazione degli investimenti stante l'avanzo a cui sono chiamate le Regioni per il 2017 pari a 2,7 miliardi;
- d) Ripartire in sede di approvazione del DDL di B lancio il Fondo previsto dall'art 63, comma 1 a favore delle RSO ai fini di consentire l'approvazione del bilancio degli enti medesimi entro i termini prev sti dalle norme in materia di contabilità:
- e) Stabilizzare lo stanziamento sul bilancio plurieni ale del Fondo Nazionale Trasporti al finanziamento del 2018 indicizzando o alla crescita del PIL. Il Fondo finanzia i contratti di servizio sul Trasporto pubblico locale (anche a seguito di gara), pertanto la riduzione delle risorse nnesca contenziosi con le aziende di trasporto.
- f) Disapplicazione delle procedure di rivalsa a car co delle amministrazioni responsabili delle sanzioni inflitte all'Italia dalla (orte di Giustizia europea solo per la sentenza 2/12/2014 Causa C-196/13 che riguarda, fra l'altro, siti di interesse nazionale. Non necessita copertura fi anziaria.
- g) **Emanazione del DM IVA** (obiettivo garantito dal Coverno fin dal parere alla legge di stabilità 2013) applicativo dell'articolo 9, co nma 2, d.lgs.68/2011.

Si evidenziano, altresì, altre proposte di modifica comi nque importanti per le Regioni e Province autonome con l'obiettivo di migliorai e il ddl legge di bilancio in chiave di leale collaborazione con il Governo.

Roma, 17 novembre 2016



EMENDAMENTI DDL A.C. 4127 BIS "BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2017 E BILAN CIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2017 – 2015

EMENDAMENTI PRESENTATI IN DI CONFERENZA UNIFICATA DEL 10 NOVEMBRE 2016

1. Emendamento incostituzionalità norma riversamento allo Stato

Al comma 20 dell'articolo 66 del ddl A.C. 4127 bis "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio plurienn de per il triennio 2017 – 2019" sono abrogate le parole da "e al secondo periodo" fin al termine del comma.

Relazione

La seconda parte del comma è incostituzionale a proposito si richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 79/2014.

IN SUBORDINE

Al comma 20 dell'articolo 66 del ddl A.C. 4127 bis "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio plurienn le per il triennio 2017 – 2019" le parole "inclusa la possibilità di prevedere versam nti da parte delle regioni interessate," sono sostituite dalle seguenti "secondo le modalità stabilite dalla sentenza della Corte Costituzionale 79/2014".

Relazione

La seconda parte del comma è incostituzionale. Le modalità e la finalità del riversamento allo Stato devono seguire il giudizio espri sso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 79/2014.

2. Emendamento per favorire l'accelerazione degli : avestimenti

Al termine del primo periodo del comma 1, dell'articol > 21 del ddl A.C. 4127 bis "bilancio di previsione dello Stato per l'anno fina ziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019" è aggiunto il s guente: "Una quota del Fondo pari a 600 milioni di euro per il 2017 ed a 1.050 m lioni di euro a decorrere dal 2018, è assegnata alle regioni a statuto ordinario per le medesime finalità. A tale fine entro il 30 settembre le regioni a statuto or 'inario adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse."



IN ALTERNATIVA

Al termine del primo periodo del comma 1, dell'articolo 21 del ddl A.C. 4127 bis "bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2)17 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019" è aggiunto il seguente: "F :r il 2017 una quota del Fondo pari a 600 milioni di euro è assegnata alle regioni a statuto ordinario per le medesime finalità. A tale fine entro il 30 settembre le r gioni a statuto ordinario adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse."

Relazione

L'emendamento mira ad accelerare gli investimenti sul territorio, mantenendo le finalità originarie previste dal ddl. Le RSO contribuiscono al miglioramento dei saldi di finanza pubblica 2,7 miliardi nel 2017 e con l'emendam nto si potrebbe svincolare una parte di questo avanzo per investimenti con la certezz dell'utilizzo delle risorse nei tempi stabiliti.

L'emendamento non comporta oneri per la finanza publ lica.

3. Emendamento per iscrizione dell'avanzo a bilanc o

All'articolo 65 del ddl A.C. 4127 bis "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio $20^{\circ}7 - 2019$ " è aggiunto il seguente comma:

"6 bis. Per l'anno 2017 le regioni, le province autonome di frento e Bolzano, le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al somma 4 solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui al com na 6".

Relazione

La norma risponde all'esigenza di rendere più flessibile la gestione degli stanziamenti di bilancio, e favorire in particol re gli investimenti ed estende per al 2017 la facoltà, consentita alle Regioni nel 2015 e nel 2016, di non dare dimostrazione a preventivo delle modalità di attuazio de del vincolo di finanza pubblica espresso in termini di pareggio di bilancio, fen to restando l'obbligo di garantire il rispetto del vincolo a consuntivo. Nel 2015, il p eno rispetto del pareggio di bilancio da parte di tutti gli enti del comparto regioni l'a confermato la capacità delle regioni di garantire il controllo della gestione de la spesa con strumenti informatici interni di monitoraggio, anche in tempo reale, a ti a governare la spesa a livelli prudenziali, tali da garantire da ogni rischio di squilil rio a fine esercizio. Tale capacità di monitoraggio è riconosciuta e premiata dallo stesso articolo 65 del ddl al comma 17, lett. c) ove per le amministrazioni che lasciano spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertament delle entrate finali nel quale è rispettato il saldo è data possibilità di innalzare a spesa sostenibile per i rapporti di lavoro flessibile.

La norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza | ubblica.



In subordine il seguente emendamento:

All'articolo 65 del ddl A.C. 4127 bis "bilancio di previsi me dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019" è aggiunto il seguente comma:

"6 bis. Per le regioni e le province autonome di Tre to e Bolzano il rispetto dell'equilibrio previsto nel prospetto dimostrativo del salde di cui al comma 4 in fase di previsione si intende assolto nel caso in cui lo scostam into derivi esclusivamente dalla mera iscrizione dell'avanzo di amministrazione 'incolato conseguente da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione Europea".

Relazione

La norma risponde all'esigenza di rendere più fle sibile la gestione degli stanziamenti di bilancio, e favorire in particolare gli investimenti.

L'avanzo vincolato rappresenta una spesa "rinviata" nel ter po ma vincolata nella sua destinazione (spesso erogata dallo Stato centrale in rossimità della chiusura dell'esercizio finanziario e almeno per questo non impitabile alla responsabilità regionale) è parte integrante delle entrate finali in termini di competenza di cui all'art. 9 della legge 243/2012 in quanto trattasi di una speci icità contabile degli enti territoriali che non ha alcuna attinenza con l'avanzo libero comunemente inteso. Si richiama a riguardo anche la pronuncia della Corte Costitu tionale n.184/2016 per cui fra l'altro

si afferma che "Il vincolo di destinazione nella mater a finanziaria e contabile comporta che il fondo [le risorse vincolate - avanzo vincola io] possa essere impiegato solo per la realizzazione dello scopo per cui è stato sta iziato. Occorre a tal fine considerare che nella contabilità pubblica la regola relazi male tra entrate e spese è quella riconducibile al principio di unità del bilancio «spe ificativo dell'art. 81 Cost. [secondo cui] tutte le entrate correnti, a prescindere dalla loro origine, concorrono alla copertura di tutte le spese correnti, con conseguente divieto di prevedere una specifica correlazione tra singola entrata e singola uscita» [sentenza n. 192 del 2012]. In tale contesto, il vincolo di destinazione si pone quale de roga al principio generale per garantire la finalizzazione di determinate risorse, com e quelle erogate a titolo di sovvenzioni, contributi o finanziamenti, alla realizzazione lello scopo pubblico per il quale sono state stanziate.";

La mera iscrizione dell'avanzo non comporta oneri per la fii anza pubblica.

4. Emendamento per il riparto del Fondo per interventi a favore degli enti territoriali

All'articolo 63 del ddl A.C. 4127 bis "bilancio di privisione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il trie nio 2017 – 2019" sono apportate le seguenti modifiche:



- a) al comma 1 sono abrogate le parole "da ripartire";
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2 bis. Il fondo è assegnato alle regioni a statuto ordinario per almeno 1.822 milioni di uro ed è ripartito fra le stesse in sede di autocoordinamento. Il riparto è recipito con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2017.";
- c) al comma 4 le parole "dei fondi di cui ai commi 1 e 3 ' sono sostituite con "del fondo di cui al comma 3".

IN SUBORDINE

All'articolo 63 del ddl A.C. 4127bis "bilancio di previsicate dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 - 2019" sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 sono abrogate le parole "da ripartire";
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2 bis. Il fondo è assegnato alle regioni a statuto ordinario per almeno 1.700 milioni di uro ed è ripartito fra le stesse in sede di autocoordinamento. Il riparto è recipito con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2017.";
- c) al comma 4 le parole "dei fondi di cui ai commi 1 e 3 ' sono sostituite con "del fondo di cui al comma 3".

Relazione

Il fondo per il finanziamento degli interventi a favore degli enti territoriali in termini di

saldo netto da finanziare è costituito con risorse regio ali riversate allo Stato. L'emendamento mira a restituire le risorse alle regioni a sta uto ordinario per almeno un importo definito. Inoltre, poiché le norme in materia di contabilità prevedono come termine per l'approvazione delle leggi regionali di b lancio e di deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali il 31 licembre con orizzonte temporale di almeno un triennio si ritiene opportuno che le RSO in sede di autocoordinamento definiscano il riparto fra loro al più pri sto prima della scadenza dell'anno così da considerare queste risorse già nel bilancio di previsione.

5. Emendamento stabilizzazione del fondo per trasp orto pubblico locale

All'articolo 66 del ddl A.C. 4127 bis "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019" è aggiunto il seguente comma



"Il Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012,

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto !012, n. 135, di seguito denominato Fondo, ha una dotazione annuale pari a 4.859.000.000 euro per il

2017 e 5.032.554.000 euro per ciascuno degli ami 2018 e 2019. A decorrere dall'anno 2020,lostanziamento del Fondo è in rementato annualmente sulla base della crescita nominale del PIL tendenziale.

IN ALTERNATIVA

"4. Il Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di seguito denominato Fondo, ha una dot zione annuale pari a 4.859.000.000 euro per il 2017 e 5.032.554.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. A decorrere dall'anno 2020, lo stanziamento el Fondo è incrementato annualmente sulla base del tasso di inflazione programma 5."

Relazione illustrativa

La norma è finalizzata a garantire alle regioni a statuto ordinario e, di conseguenza agli enti locali, una certezza del contributo cello Stato per il triennio 2017 – 2019, al fine della programmazione dei servi i a favore dell'utenza, evitando che l'ammontare sia definito di anno in anno in relazione alle previsioni relative al gettito dell'accisa sul gasolio da auto razione.

Relazione tecnica

Il comma l non comporta maggiori oneri per la fi anza pubblica per il triennio poiché le somme corrispondenti agli stanzian enti indicati sono già previsti nel bilancio dello Stato.

L'importo necessario per dare copertura al comma 2 è definito annualmente sulla base delle previsioni dell'inflazione programmata.

IN ALTERNATIVA

All'articolo 66 del ddl A.C. 4127 bis "bilancio di previsio re dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019" è aggiunto il seguente comma:

"All'articolo 16 bis del decreto legge 6 luglio 20122, n 95 e sue modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:



- a) al comma 1 sono abrogati il secondo e terzo periodo;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"I bis. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione anr vale di 4.929.000.000 di euro per il 2017 e di 5.032.554.000 di euro per il 2018. A decorrere dall'anno 2019, lo stanziamento del Fondo è incrementate annualmente sulla base della crescita nominale del PIL tendenziale."

Relazione

La norma è finalizzata a garantire alle regioni a statuto ordinario e, di conseguenza agli enti locali, la certezza del contributo dello Stato al fine della programmazione dei servizi a favore dell'utenza. La lotazione del Fondo è determinata per gli anni 2017 e 2018 e il suo ammontare vi me ancorato alla crescita tendenziale del PIL nominale. Il Fondo, infatti, finanzia i c ntratti di servizio (anche a seguito di gara). Viene abrogato il sistema di rideterm nazione del Fondo in base all'andamento dei consumi dell'accisa sulle benzine e gasolio per autotrazione che hanno di per sé hanno andamento negativo. Si ricorda che il contratto di servizio remunera anche gli ammortamenti per i svestimenti sul TPL.

6. Emendamento al DDL di Bilancio 2017 – Disavan to tecnico da riaccertamento straordinario

Dopo il comma 4, dell'articolo 65 ddl A.C. 4127 bis "bil ncio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per i triennio 2017 – 2019" è aggiunto il seguente comma:

4 bis. Nel saldo di cui al comma 4 non rilevano le pc te riferite al disavanzo o all'avanzo tecnico di cui all'articolo 3, commi 13 e 14 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione de sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro rganismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Relazione

Si richiede di non comprendere nel saldo di cui al comn a 4 dell'articolo 65 del DDL di bilancio 2017 il disavanzo o l'avanzo recnico derivante dal riaccertamento straordinario dei residui (articolo 3 comn i 13 e 14 del D. Lgs. 118/2011) in quanto tale disavanzo/avanzo trova già co retura/impiego ai sensi dell'articolo 3, commi 13 e 14 del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli rehemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma a egli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e dal punto 16. Principio de a contabilità finanziaria dell'Allegato 1 (previsto dall'articolo 3, comma 1) "Principio generali o postulati" al D. Lgs. 118/2011.



EMENDAMENTI - SETTORE SALUTE

Personale sanitario

1. Assunzione a tempo indeterminato di dirigenti m dici mediante utilizzo di parte delle risorse che finanziano l'istituto di cui all'ar .55, comma 2 del CCNL 8/6/2000 area dirigenziale medico veterinaria

Articolo aggiuntivo

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art.1, con ma 541 della legge 28 dicembre 2015, n.208 e in attesa della definizione di stande dal fine di determinare il fabbisogno dei professionisti sanitari a livello nazionale, gli enti del SSN, nell'ambito dell'attuazione dell'art. 14 della legge 30 otto re 2014 n. 161 e sulla base degli indirizzi fissati dalle regioni, possono utilizzar nel limite del 50% del costo sostenuto nel 2016 le risorse che finanziano l'il ituto di cui all'art.55, comma 2 del CCNL

8/6/2000 area dirigenziale medico veterinaria per effetti are assunzioni a tempo indeterminato di dirigenti medici nelle discipline ove si registra una carenza di organico. L'organo di controllo di cui al primo comma dil'art. 40bis del decreto legislativo n. 165/2001 verifica l'invarianza dei costi, certificando che all'incremento della spesa del personale corrisponda, rella stessa misura, la riduzione stabile e continuativa della spesa per l'istituto i revisto dall'articolo 55, comma 2, del CCNL dell'8.06.2000. La spesa derivan e dalle assunzioni del personale medico effettuate ai sensi del primo periodo non viene computata agli effetti del rispetto dei vincoli di spesa del personale.

Relazione

In forza del disposto dell'art. 14 della legge n. 161/14 "Disposizioni degli obblighi derivanti dall'a partenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis", norma de ivante da procedura di infrazione comunitaria, a far data dal 25 novembre 201: il personale del ruolo sanitario, dirigenziale e di comparto, è soggetto al limite dell'orario di lavoro di 48 ore alla settimana laddove ordinariamente la relativa prestaz one supera la suindicata entità. Ai fini dell'attuazione del disposto, l'art. 14 prevede l'obbligo delle aziende di procedere a razionalizzazione e riorganizzazione dei serv zi, statuendo -la normache il nuovo limite di orario deve essere applicato "senza r tovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Nondimeno, n nostante processi di riorganizzazione, è possibile che si determinino increment delle liste d'attesa per effetto della limitazione d'orario della prestazione del personale del ruolo sanitario. L'emendamento prevede, in relazione a tale prospettiva, che, nel rispetto del suddetto vincolo finanziario ("senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza nonché di quanto disposto dall'articolo 1, comma 541 della legge 208/2015 (che in, particolare, dispone l'obbligo per le regic ni e province autonome di adottare il provvedimento generale di programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivam nte a carico del SSN ai



sensi del decreto del Ministro della Salute 70/2015, e disciplina il procedimento per l'adozione da parte delle stesse regioni e province autonome del piano concernente il fabbisogno di personale in funzione dell'effe uazione delle assunzioni straordinarie previste dal successivo comma 543) le risorse utualmente utilizzate -ai sensi dell'art. 55 CCNL Dirigenza Medica e Veterinari e SPTA- ai fini della riduzione delle liste d'attesa derivanti anche da carenze di rganico ai sensi dell'art. 55 CCNL Dirigenza 2000, possano, fino al 50% del costo sostenuto nel 2016, sulla base di scelta discrezionale aziendale, essere impiegate p r l'assunzione a tempo indeterminato di personale destinato a sopperire alla scope tura lavorativa derivante presumibilmente dalla limitazione d'orario in parola. A aranzia del rispetto del divieto di incremento della spesa, si prevede l'obbligo da parte del collegio sindacale di certificare che all'incremento della spesa del personale corrisponda, nella stessa misura, la riduzione stabile e continuativa c'illa spesa per l'istituto previsto dall'articolo 55, comma 2, del CCNL del '8.06.2000. A fini di incentivazione dell'esercizio della facoltà assunzionale, a quale rappresenta la modalità istituzionale preferibile ai fini dell'adempim nto degli obblighi di prestazione sanitaria, viene previsto il mancato computo nel a spesa del personale dei costi derivanti dalle assunzioni suddette.

La disposizione si inserisce nell'ambito di applicazione delle previsioni di cui all'art.22, comma 5 del Patto per la Salute 2014-2016 di cui all'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014.

La possibilità introdotta da tale norma pare opportuna, pure in attesa della definizione di standard al fine di determinare il fabbisogno e i professionisti sanitari a livello nazionale - da definire sia per l'ambito ospedal ero, territoriale e per i dipartimenti di prevenzione – per le economie immedia e che è suscettibile di produrre. L'assunzione di personale medico, tenuto conto cel numero medio di ore lavorate annue, genera un risparmio rispetto al ricordo alle 'prestazioni aggiuntive' ex art. 55, comma 2 del CCNL 8/6/2000. La norma appare ii fine coerente e orientata rispetto alle considerazioni espresse dalla sentenza della (orte dei Conti – Lazio n.33/2015.

La disposizione non determina oneri sui saldi di finanza publ lica.

2. Proposta per quantificare il limite di costo in mater la di personale di cui all'articolo 2, comma 71, della L. 191/2009 a livello di Reş ione e non più di singola azienda.

Emendamento

1. Dopo il comma 71 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191 sono aggiunti i seguenti commi:

"71bis. L'obiettivo di cui al comma 71 è adempiuto e verifi ato a livello di singola Regione. Le medesime regioni adottano atti di programmaz one rivolti alle proprie aziende ed enti del SSR che garantiscano il rispetto del 1 mite di spesa a livello aggregato.



Relazione

La norma consente di quantificare il limite di costo in materia di personale di cui all'articolo 2, comma 71, della L. 191/2009 a livello il Regione e non più di singola azienda. Le regioni sono comunque tenute ad emanare atti di programmazione e indirizzo rivolte alle proprie aziende ϵ I enti del SSR dirette a garantire il rispetto del limite di spesa a livello aggregato.

La disposizione non determina oneri sui saldi di finanza pub ilica.

3. Personale addetto alla ricerca negli istituti di ric ivero e cura a carattere scientifico e istituti zooprofilattici sperimentali

Emendamento

Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attivit di ricerca, , in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legis ativo 15 giugno 2015 n. 81, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e ;li Istituti zooprofilattici sperimentali possono continuare ad avvalersi del person le addetto alla ricerca, appartenente sia all'area dei ricercatori, sia all'area prof ssionalità della ricerca, assunto con contratti flessibili, in servizio presso detti enti alla data del 31 dicembre 2016.

Relazione

In attesa di una complessiva revisione della accesso all'attività di ricerca, delle modalità di inquadramento del relativo personale e delle tipologie contrattuali costitutive del rapporto di lavoro, occorre consentire igli IRCCS e IZS di continuare ad avvalersi di personale che ha ormai acquisit i notevole expertise nel campo della ricerca. A decorrere, infatti, dal 1 gennaio 2017 si introduce anche per le pubbliche amministrazioni il divieto posto dal d.lgs. I 1/2015 (cd. Jobs Act) di stipulare contratti di collaborazione che si concretano i prestazioni di lavoro personali e continuative, le cui modalità esecutive : pno organizzative dal committente. In tale contesto, nelle more della ridefinizione del quadro normativo di riferimento, si ritiene opportuno introdurre la disposizione proposta, finalizzata al garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca regli istituti considerati.

4. Costo del Personale con riferimento all'anno 2004 me lo l'1,4%

Emendamento

All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conve tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificaziori, il comma 3-bis, come modificato dal comma 584 dell'art.1 della Legge 23.12.201, n.190, è sostituito dal seguente:

«3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obie tivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste da l'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La Regione è giudi ata adempiente ove sia

A

accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la Regione è considerata adempente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico".

Relazione

La previsione di cui all'art.17 comma 3 del DL 6 lugl > 2011, n.98 convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n.111 come modificato dall art.1, comma 584 della Legge 23/12/2014, n. 190, risulta in contrasto con quar to previsto dalla Legge n.161/2014, totalmente pervasiva delle politiche sanitarie delle singole Regioni e determina in maniera iniqua maggiori ripercussioni nega ive per le Regioni che hanno privilegiato una sanità di tipo pubblica.

Si chiede pertanto il ripristino delle misure di contenimen o della spesa previgenti alla Legge n.190/2014 finalizzate alla salvaguardia dell'e juilibrio economico dei singoli sistemi sanitari regionali ovvero, in subordine, di p evedere oltre al rispetto dell'equilibrio economico anche un percorso di riduzione graduale della spesa del personale per gli anni dal 2015 al 2020 senza l'obbligo de rispetto nell'anno 2020 del tetto di spesa relativo all'anno 2004 meno l'1,4%.

Farmaceutica

Emendamento n. 1

All' articolo 59 comma 11 eliminare le parole "..l'esiste 12a di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilari e il suo biologic di riferimento sussiste solo ove accertato dalla Europen Medicine Agency (EMA)"

Relazione: non rientra nelle funzioni di EMA.

Emendamento n. 2

All' articolo 59 comma 11 eliminare le parole "...Nel e procedure pubbliche di acquisto non possono essere posti in gara nel medes no lotto principi attivi differenti anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche ...'

Relazione

L'emendamento elimina la norma che impedisce le procedure pubbliche di acquisto per più principi attivi appartenenti alla stessa categoria terapeutica e con la stessa indicazione. Si tratta di una norma che è contraria ai principi più elementari, di carattere scientifico contenuti nelle linee guida per l'impiego di principi attivi all'interno di una categoria terapeutica omogenea.

Emendamento n. 3

articolo 59 comma 11 lettera a) sostituire con:

"Le procedure pubbliche di acquisto possono svolgersi medi inte l'utilizzo di accordi quadro con tutti gli operatori economici titolari di vedicinali a base del medesimo principio attivo quando i medicinali siano più di re. A tal fine le centrali



di acquisto predispongono un lotto unico. La base d'asta dell'accordo quadro non deve essere superiore alla media dei prezzi massimi di ces, ione al SSN calcolato su tutti i prodotti disponibili in commercio"

Relazione

L'emendamento tende a introdurre come base d'asta no il prezzo massimo di cessione del biotecnologico ma il prezzo medio tra tutti i prodotti biotecnologici e biosimilari disponibili per evitare un prezzo di partenza che sia il più elevato al fine di ottenere un maggiore risparmio.

Emendamento n. 4

articolo 59 comma 11 lettera b) sostituire con:

"Al fine di garantire una effettiva razionalizzazione del a spesa, in assenza di formale motivazione espressa dal medico, il farmaco utili zabile è quello a minor prezzo o, nel caso di accordo quadro i farmaci aggiudicati n'ell'accordo stesso."

Relazione

L'emendamento tende a salvaguardare l'appropriatezz i terapeutica che va declinata dal medico prescrittore.

Emendamento n. 5

articolo 59 comma 11 lettera c) sostituire le parole "entro '0 giorni" con le parole "entro 60 giorni".

Emendamento n. 6

All'articolo 59 comma 6 dopo l'ultimo periodo è aggiunto '.... Le determine di cui al presente comma devono essere adottate previo varere positivo della Commissione Tecnico Scientifica (CTS) ed essere ratificate a il CdA dell'AIFA ".

Relazione

L'emendamento impedisce che la adozione dei criteri p r stabilire il grado di innovatività dei farmaci non sia adottato con provvedimento esclusivo e discrezionale del Direttore Generale dell'AIFA ma che tale pi ovvedimento, per la sua rilevanza, deve prevedere la acquisizione del parere posi vo della CTS e della ratifica da parte del CdA dell'AIFA.

- Emendamento relativo ai Piani di rientro delle Azie de ospedaliere e degli IRCCS

Eliminare il comma 9 dell'articolo 58 in quanto si esprime la contrarietà all'abbassamento al 5% dello scostamento tra cos :i e ricavi o a 5 milioni di € in valore assoluto per l'individuazione delle aziende ospedaliere o degli IRCCS che andrebbero in piano di rientro in quanto si creerebbe una disparità di trattamento

M

rispetto alla legislazione vigente ed un aumento del nume o complessivo di queste strutture sottoposte ad interventi di efficientamento.

- Emendamento proposto in materia di incompatibilità c \cdot n la nomina a commissario ad acta

INTRODUZIONE NUOVO ARTICOLO

- "1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge e disposizioni di cui al comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, 1. 190, non si applicano alle Regioni commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla 1 gge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni. Su istanza motivata de e Regioni interessate, il Consiglio dei Ministri delibera le nomine commissaria in applicazione delle presenti disposizioni.
- 2. Il comma 570 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è abrogato".

Relazione

L'emendamento è finalizzato a circoscrivere l'incompatibili à ex lege, tra la nomina a commissario ad acta e l'affidamento o la prosecuzioi e di qualsiasi incarico istituzionale presso la Regione soggetta a commissariamen o, nelle sole fattispecie dei nuovi commissariamenti, in coerenza con quanto co venuto, in materia, in sede di Patto per la salute per gli anni 2014-2016, di cui all Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. n. 82/CSR del 10 luglio 2014), laddove, all'articolo 12, Governo e Regioni hanno espressamente convenuto, tra l'altro, "di promuovere l'adozione di modifici e normative necessarie affinché, in caso di nuovi commissariamenti, sia pre isto che la nomina a commissario ad acta sia incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la Regione soggetta a commissariamento".

- Emendamento - Rifinanziamento legge n. 210/1992 - Dis posizioni in materia di indennizzo per danni da emotrasfusioni e vaccinazioni

Al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 586 della Legge 208/2015, è destinato, a decorrere dall'anno 2017, 'importo di Euro 173 milioni annuo al finanziamento delle Regioni per la corresponsione dell'indennizzo di cui alla Legge 25 febbraio 1992 n. 210 e successive mo ifiche e integrazioni e per gli anni 2015 – 2016 sono destinati euro 346 milioni.

Relazione

L'emendamento si rende necessario in quanto le Regioi i ai sensi dell'art. 1 comma 586 della Legge 208/2015, hanno anticipato per gi anni 2015 e 2016 le risorse per tale funzione e sono ancora in attesa del trasferimento dallo Stato delle



somme dovute. Si rende necessario altresì ripristinare i capitolo a regime per l'esercizio di tale funzione a decorrere dall'anno 2017.

- Emendamento - clausola di salvaguardia Regioni a stat ito speciale e Province autonome

si chiede di voler inserire la seguente clausola di salvaguard a:

"Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano ompatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme d attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.."

Relazione

In quanto Regione ad autonomia speciale, la Provincia Autonoma di Bolzano ritiene necessario prevedere l'applicazione delle disposizior limitatamente a quanto previsto nello Statuto di Autonomia.

- Emendamento clausola di salvaguardia Regioni a statut) speciale e Province autonome art. 58, c.9

Dopo il comma 9 dell'articolo 58 della proposta di legge di vilancio 2017 è aggiunto il seguente comma "9 bis) <<Le disposizioni di cui ai co nmi dal comma 524 al comma 536 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non s applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bc zano che provvedono al finanziamento dell'assistenza sanitaria esclusivamente con ri orse dei propri bilanci."

Relazione

Ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicer bre 1994, n. 724, la Provincia Autonoma di Bolzano provvede al finanziament) del Servizio sanitario nazionale nel rispettivo territorio, senza alcun apporto a curico del bilancio dello Stato.

Di conseguenza, come ribadisce la stessa Corte Costituz onale nella sentenza 8 giugno 2015, n. 125, "lo Stato non ha comunque titolo per dettare norme di coordinamento finanziario che definiscono le modalità di co itenimento di una spesa sanitaria interamente sostenuta da tali enti." (in questo sens i anche sentenza n. 341 del 2009, sentenza n. 133 del 2010, sentenze n. 115 e 187 lel 2012) La Provincia Autonoma di Bolzano è quindi libera di definire autono namente le modalità di contenimento della spesa sanitaria.

Tra l'altro il contributo al risanamento della finanza pubblic da parte della Provincia di Bolzano è stabilito dall'accordo del 15.10.20 4, recepito con la L. n. 190 del 23.12.2014.



- Emendamento art. 58

Al terzo periodo del comma 10 dell'articolo 58 le parole "e le province autonome di Trento e di Bolzano" sono soppresse.

Relazione

Ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, della legge : . 724/1994 "omissis la Regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sa iitari ad esse attribuiti dall'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 30 d cembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci omissis".

Tenuto dunque conto che i suddetti enti sono sganciati dal 1 indo sanitario nazionale, provvedendo al finanziamento del proprio sistema sanita lo, e in accordo con la provincia autonoma di Trento a tal fine interpellata, si pui lecitamente concludere che il comma 10 dell'articolo 58 della legge, il cuale prevede che alla rideterminazione del livello del finanziamento del fabbis gno sanitario nazionale standard si debbano attenere anche le province autonome, no i trovi applicazione.

Emendamento sul fabbisogno sanitario – anno 2018

Modificare il comma 10 dell'art. 58 reintroducendo il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard per l'anno 2018 a 114.998 r ilioni, così come sancito nell'intesa in sede di Conferenza Stato/Regioni sui Lea del 7 ettembre 2016.

Graduatorie dei concorsi

Le Regioni condividono che, nel caso il Governo intenda pre ogare le graduatorie dei concorsi sia prevista l'esclusione del settore sanitario, a meno che la Regione, motivatamente, decida in maniera diversa.

ULTERIORI EMENDAMENTI COMMISSIONE AAFF

1. Emendamento per favorire l'efficienza e la razion: lizzazione della spesa

Dopo il comma 20 dell'articolo 66 del ddl A.C. 4127 bis "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio plurienna : per il triennio 2017 – 2019" sono aggiunti i seguenti:

"20 bis. Al secondo periodo, del comma 680, articolo 1, cella legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole "tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL" sono sostituite dalle seguenti "in base ai costi standard ed n maniera direttamente proporzionale alla spesa di funzionamento"



20 ter. Al secondo periodo del comma 6, dell'articolo 46 del DL 24 aprile 2014, n.66 e sue modifiche e integrazioni, le parole "tenen o anche conto del Pil e della popolazione residente" sono sostituite con le si guenti "in base ai costi standard ed in maniera direttamente proporz male alla spesa di funzionamento"."

Relazione

L'emendamento mira a rimodulare il contributo alla finanza pubblica previsto dal DL 66/2014 e dalla legge 208/20015 nel senso di app icare i costi standard. Conseguentemente il contributo di ciascuna Regione sare be declinato in maniera direttamente proporzionale al valore della spesa di fur zionamento di ciascuna amministrazione così da premiare le amministrazioni più eff cienti.

2. Emendamento misure relative alle sanzioni di condanna inflitte dalla Corte di Giustizia Europea

All'articolo 66 del ddl A.C. 4127 bis "bilancio di previsio le dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 - 2019" è aggiunto il seguente comma:

"26. Ferma restando l'azione di responsabilità amministra iva per danno all'erario nei confronti dei soggetti responsabili, agli oneri relai vi al pagamento delle sanzioni derivanti dalla sentenza di condanna della Corte d'Giustizia Europea del 2 dicembre 2014, causa C-196/13, si provvede ai sensi dell'a ticolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n.234, come modificato dall'articolo 1, coi ma 813, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per tali pagamenti non si dà luc 30 alla rivalsa ai sensi dell'art. 43 della legge 24 dicembre 2012, né ad altro ti olo, nei confronti delle Amministrazioni responsabili. Le somme già erogate dal M nistero dell'economia e delle finanze per il pagamento dei predetti oneri restano a arico del bilancio dello Stato. All'atto del pagamento delle somme di cui al preser te articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze ne dà comunicazione, oltre c'ie alle Amministrazioni territoriali interessate, alla Corte dei conti ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli accertamenti di relativa competenza."



Relazione illustrativa

In data 2 dicembre 2014 (causa C-196/13), la Corte di Gius izia UE ha condannato la Repubblica Italiana a pagare l'importo forfettario di 40 m ioni di euro nonché una penalità semestrale, fino all'esecuzione degli obblighi relati i alla gestione dei rifiuti. Al fine di adempiere alla pronuncia della Corte, nel corso el 2015, si è provveduto ad anticipare le somme dovute per il pagamento della s nzione forfettaria di 40 milioni di euro e della sanzione semestrale di euro 39.800 000, avviando poi, come prevede la normativa, la procedura per il reintegro delle sor me, nei confronti di tutti gli enti territoriali nel cui territorio risultavano ubicate I discariche abusive che hanno dato luogo ad un ricco contenzioso davanti al gi idice amministrativo, al giudice civile nonché innanzi al Presidente della R pubblica e alla Corte costituzionale.

La norma, quindi, si rende necessaria per superare tale contenzioso attivato da Regioni e diversi Comuni che verte su questioni attengono prevalentemente ai profili di responsabilità in capo ai diversi soggetti istituzionali per la mancata conformità, delle discariche in questione, alla normativa UE sui rifiuti.

La complessità delle questioni poste e la non sempre univoca interpretazione delle norme vigenti in materia rendono incerto l'esito li tale contenzioso e presumibilmente lunghi i relativi tempi di soluzione, con e /identi oneri finanziari e appesantimento amministrativo e giudiziario.

Inoltre, anche nell'ipotesi in cui lo Stato dovesse aver ra ione nei contenziosi, si pone il problema della difficoltà di copertura degli or ri a carico degli Enti territoriali, soprattutto dei Comuni, attraverso le risorse ordi arie.

Relazione tecnica

Gli oneri relativi al pagamento delle sanzioni derivanti dalli sentenza della Corte di Giustizia sono a valere sulle risorse di cui all'art. 43 della egge 24 dicembre 2012, n.234, come modificato dall'articolo 1, comma 813, della le ge 28 dicembre 2015, n. 208. Di conseguenza, non risultano effetti sui saldi, tr ttandosi di somme già stanziate.

Dal punto di vista delle finanza pubblica, inoltre, l'effetto della norma è neutro in quanto il relativo onere anziché gravare sui bilanci di Fegioni e Comuni grava esclusivamente sul bilancio dello Stato.



3. Emendamento per semplificare le procedure per le variazioni di bilancio delle Regioni relative alle risorse comunitarie

All'articolo 66 del ddl A.C. 4127 bis "bilancio di previsi me dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 - 2019" è aggiunto il seguente comma:

25. Al fine di accelerare le procedure di variazione dei bilancio delle Regioni e Comuni aventi ad oggetto fondi europei sono apportate e seguenti modificazioni: all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 23 giug 10 2011, n. 118, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente lettera a-bis) "le variazioni compensative tra le dotazioni dei macro-aggregati appartenenti al titolo delle spese correnti e al titolo delle spese in conto capitale, riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie, nel rispetto della finalità della spesa, e le variazioni co npensative delle entrate correlate, in deroga al divieto di cui all'art. 51, comma 5 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;"; all'art. 175, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente le tera b-bis) "le variazioni compensative tra le dotazioni dei macro-aggregati appart nenti al titolo delle spese correnti e al titolo delle spese in conto capitale, riguar lanti l'utilizzo di risorse comunitarie, nel rispetto della finalità della spesa, e le var azioni compensative delle entrate correlate, in deroga al divieto di cui all'art. 1 5, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;".

Relazione illustrativa

La modifica normativa è volta a semplificare le proce ure per le variazioni di bilancio delle Regioni relative alle risorse comunitai e, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Distosizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bil incio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 : 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42". Ai sensi delle norme sopra richiamate, nel c iso si debba procedere ad effettuare variazioni di bilancio tra titoli di entrata e spesa in conto capitale e corrente, come previsti dagli allegati n. 13 e 14 del decreto legislativo n. 118/2011, è necessaria una modifica legislativa della legge di bilancio i gionale. Tale circostanza può costituire un aggravio degli organi regionali e rispettiv : procedure legislative nel caso della gestione dei fondi europei, caratterizzata da ele ato dinamismo nella fase di attuazione dei relativi programmi operativi, che può rich edere frequenti variazioni tra entrate/spese correnti e in conto capitale. Con la propo ta di modifica si prevede che le variazioni di bilancio tra entrate/spese correnti e in conto capitale riferibili alle risorse comunitarie possano essere autorizzate con provy dimento amministrativo, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dall'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.



Relazione tecnica

La disposizione normativa è di carattere procedurale, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

4. Emendamento su trattamento contabile spesa li personale nei bilanci 2017

All'articolo 66 del ddl A.C. 4127 bis "bilancio di previsi ne dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 26.7 – 2019" è aggiunto il seguente comma:

"26. Al comma 2 lett. c) dell'articolo 51 del decreto legis ativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, dopo la parola "perso ale", sono soppresse le parole "conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione". "

Relazione

L'art. 51 c. 2 del D.Lgs. 118/2011 prevede:

- "2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento ai iministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:
 - (\ldots)
- c) variazioni compensative tra le dotazioni delle n'issioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, consegue ti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione

L'emendamento mira a permettere alla Giunta regionale li effettuare variazioni al fine di adeguare gli stanziamenti iscritti nei diversi progra ami alle reali esigenze di spesa.

5. Emendamento per non ridurre il fondo del tra ttamento accessorio del personale

All'articolo 52, del ddl Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 – Atti Camera n. 4127 bis, è aggiunto il seguente comma 6:

"6. Fatto salvo il rispetto dell'equilibrio di bilancio così ci me previsto ai commi 3 e seguenti dell'articolo 65 della presente legge, per le Regio ii a statuto ordinario che



rispettano il parametro previsto dall'art 6, comma 20, dei decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010 n.122, ci ne integrato dall'art. 35, comma 1-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito 'alla legge 9 agosto 2013 n. 98, per l'anno 2017, è disapplicato l'art. 1, comma 23t della legge 30 dicembre 2015 n. 208.

Relazione

La proposta emendativa è finalizzata alla disapplicazione per l'anno 2017, per le regioni a statuto ordinario cc.dd. virtuose (che, oltre a ris_| ettare il patto di stabilità interno, abbiano un rapporto uguale o inferiore alla mec a nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani e ei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patte di stabilità interno) delle decurtazioni in ordine alla costituzione dei fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa.

6. Emendamento per consentire la prosecuzione de le attività di ricerca per il CNAO

All'articolo 59 del ddl A.C. 4127 bis "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2011 – 2019" sono aggiunti i seguenti commi:

- 1. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, mediante l'erogazione della tera ia innovativa salvavita denominata «adroterapia» è autorizzato un ulteriore con ributo di 5 milioni per l'anno 2017 e di 10 milioni per l'anno 2018 e 2019 a favoi : del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO).
- 2. All'onere si provvede mediante l'utilizzo delle risc se di cui all'art.67 della presente legge.

Relazione

Il CNAO rappresenta un centro di eccellenza nazionale e i tternazionale per la cura dei tumori interni mediante adroterapia oncologica presso I quale arrivano pazienti anche dall'estero oggi ancora in fase di start – up. L'en endamento mira a dare pluriennalità all'investimento necessario al funzioname ito dell'acceleratore e, conseguentemente, offrire continuità alle cure e un'aspet ativa di vita ai pazienti colpiti da tali malattie. Si ricorda che in 12 anni è stato ri alizzato il centro, con il sincrotrone, una 'ciambella' lunga 80 metri in cui vengoni accelerate le particelle, protoni e ioni carbonio, poi utilizzate nel trattamento dei imori più interni, o che



non rispondono alla radioterapia o con bassa sopravvivi nza. Il Centro è nato su impulso del Ministero della Salute con legge 388/2000 e dal 2014 opera con il Servizio sanitario, l'obiettivo del CNAO è di arrivare a un target di 800 – 1000 pazienti annui, supportati in questo dall'entrata in vigore de decreto dei nuovi LEA e dalla revisione della marcatura CE.

7. Estensione istituto della transazione fiscale - proposta di modifica della normativa statale di riferimento -art. 182 ter del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

All'articolo 13 del ddl A.C. 4127 bis "bilancio di previsi ne dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 20 7 - 2019" è aggiunto il seguente comma: (oppure ART. 74, C.37)

"6. All'art. 182 ter del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazio e controllata e della liquidazione coatta amministrativa" al comma 1 dop la parola "accessori," inserire "dei tributi regionali e locali,".

Motivazione

Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare di seguito: L.F.) prevede alcune misure finalizzate al superamento della crisi d'imp esa, tra cui il concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione. Attraverso tali istituti, il legislatore ha introdotto la possibilità per l'imprenditore in crisi di pre entare delle proposte di accordo che non contemplino una soddisfazione integrale lei creditori preferenziali (e cioè quelli muniti di privilegio, pegno o ipoteca), ma che prevedano un pagamento parziale o dilazionato del debito, purché nel rispetto dei li niti e dei requisiti di cui alla legge fallimentare. In sintesi il debitore può presentare ai creditori una proposta per estinguere il debito, che preveda un pagamento ridotto i dilazionato, purché non inferiore alla misura stabilita dalla legge, e il creditore che sure perderebbe parte del suo credito, in tal modo non si esporrebbe ai rischi del prosieguo della procedura (diminuzione del gettito riscuotibile rispetto a quello dei vante dall'adesione alla transazione e con tempi più lunghi).La possibilità di stipula e questi accordi, volti al superamento della crisi d'impresa, viene estesa dall'artico o 182 ter L.F. anche ad alcuni tipi di tributi, in particolare ai tributi amministrati d lle agenzie fiscali (quali Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane).

Tuttavia, è ovvio che l'istituto di cui sopra, denomina o "transazione fiscale", rappresenta una particolare forma di transazione. Si precisa che la transazione è uno strumento tipico del diritto civile, che trova la sua disciplina nell'articolo 1965 c.c., e come tale liberamente utilizzabile nei rapporti tra privati. Mentre l'applicazione di



detto istituto nel diritto tributario ad opera dell'art. 182 te · L.F., risulta eccezionale ed innovativa poiché in materia vige il generale princi ilo di indisponibilità del credito tributario. L'applicazione della transazione al tr buto fiscale pertanto, in quanto norma derogatoria di un principio generale, è li nitata agli specifici casi richiamati nell'articolo 182 ter e, come tale, non può esse e oggetto di applicazione analogica ad altri tipi di tributi non menzionati dalla norma

Visto che l'articolo 182 ter si limita ad indicare la possibili à di stipulare accordi solo per "i tributi amministrati dalle agenzie fiscali", escludendo in tal modo dall'ambito applicativo della disposizione in commento i tributi amministrati dagli enti regionali e locali (ad esempio, IMU, TARI, TASI, TOSAP, Tassa Automobilistica, ecc.), si ritiene che l'esclusione di tali tributi non appare leg ta ad una motivazione sostanziale, anche in considerazione del fatto che le Regoni e gli enti regionali e locali possono attribuire alle Agenzie fiscali la gestione dei propri tributi per convenzione, essendo prevista tale possibilità dall'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazi ne del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Inoltre, la suddetta esclusione dei tributi regionali e le cali dalla possibilità di transazione fiscale non appare conforme all'obiettivo ella norma di gestione fallimentare, finalizzata da un lato a rendere sempre meggiore l'effettività della riscossione dei tributi, che, come anticipato, possono trova e una più certa garanzia di riscossione e tempi più rapidi in sede di accordo e dall' ltro quella di favorire la composizione e il superamento della crisi d'impresa evitanco, per quanto possibile, il dissesto dell'imprenditore.

Da ciò deriva che la possibilità di utilizzare lo strumento in questione per gli enti locali, potrebbe costituire un'ulteriore forma di sostegno per la gestione della crisi dell'impresa debitrice, con salvaguardia degli interessi ai essa connessi, quali il salvataggio dell'azienda e, quindi, dei posti di lavoro da essi garantiti, rafforzando in modo positivo la funzione sociale dello strumento ste: so. Inoltre, la mancata inclusione dei tributi regionali e locali, e sotto il correlativo profilo soggettivo, l'esclusione degli enti locali che li amministrano dal campo di applicazione della transazione fiscale, potrebbe generare una disparità di trattamento sia per l'ente locale che per l'imprenditore in crisi.

Si ritiene quindi che un superamento della limitazione so ra ricordata renderebbe sicuramente più efficace lo strumento della transazione fisca e, in quanto, estendendo gli effetti sostanziali e procedimentali della disciplina di cui ill'articolo 182 ter L.F. a tutti i tributi, regionali e locali, si fornirebbe un importante supporto per fronteggiare le crisi aziendali e per la sopravvivenza dell' impresa, garantendo la tutela di tutti gli interessi da essa dipendenti.



8. Emendamento per esclusione dal calcolo del par ggio di bilancio impegni del perimetro sanitario finanziati dagli itilizzi dell'avanzo di amministrazione formatosi negli esercizi precede ati al 2015.

L'articolo 1, comma 712 ter della legge 28 dicembre 2015 n. 208, è modificato come segue:

Dopo le parole "nell'esercizio 2015" sono aggiunte le parole "e in quelli antecedenti"

Relazione

L'articolo 1, comma 712 ter, inserito dall' art. 9, comma 1 D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, ... 160 recita:

712-ter. Per l'anno 2016, nel saldo di cui al comma 710 no i rilevano gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli u ilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi n ll'esercizio 2015.

La proposta di modifica dello stesso è finalizzata a pe mettere l'esclusione dal calcolo del pareggio di bilancio anche degli impegni del perimetro sanitario finanziati dagli utilizzi dell'avanzo di amministrazione formatosi negli esercizi precedenti al 2015.


L'emendamento proposto introduce la disposizione dettati dall'articolo 1, comma 735, della legge di stabilità 208/2015, che, al fine di stellizzare l'incidenza sugli equilibri dei bilanci delle risorse destinate al finanziam nto dei Servizi Sanitari regionali iscritte negli esercizi precedenti a quelli di movi nentazione contabile, ha così disposto:

«3-bis) nei saldi di competenza, gli impegni del perimeti i sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazion relativo alla gestione sanitaria formatosi negli esercizi antecedenti l'anno 2015».

9. Emendamento quiescenza unità di personale rist Itanti in soprannumero con requisisti ante-Fornero alla data del 31.12.2014

Al comma 11, lettera a) dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 1. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

le parole: «entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dal e seguenti: «entro il 30 giugno 2017>>



Motivazione

La legge n. 135/2012 di conversione del decreto legge r 95/2012 consentiva alle pubbliche amministrazioni la messa in quiescenza delle u ità di personale risultanti in soprannumero che avessero maturato i requisisti ai te-Fornero alla data del 31.12.2014.

Il termine del 31 dicembre 2014 è stato successivamente nodificato e traslato dalla legge n.125/2013 di conversione del decreto legge n. 101/2013 che, infatti, ha prorogato i termini dal 31.12.2014 al 31.12.2016.

La presente proposta si propone di prorogare per un term ne minimo di sei mesi la data del 31 dicembre 2016 al fine di permettere agli inti ancora interessati di concludere i procedimenti in essere tenendo conto dei com plessi processi di riordino primo fra tutti quello relativo al personale delle province.

10. Emendamento coinvolgimento delle Region su investimenti su competenze regionali

Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 21 del ddl ...C. 4127 bis "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilanci pluriennale per il triennio 2017–2019" dopo le parole "di concerto con i Ministri i iteressati" sono inserite le seguenti: "e d'Intesa con la Conferenza permanente per 'l rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,".

Relazione

Il Fondo assicura investimenti in alcuni settori di spesa investono direttamente le competenze costituzionalmente garantite delle Regioni; si 1 atta dei settori «trasporti e viabilità», «infrastrutture», «difesa del suolo e dissesto idrogeologico», «edilizia pubblica, compresa quella scolastica», «prevenzione del rischio sismico» senza prevedere alcun coinvolgimento delle Regioni interessate L'emendamento prevede che i decreti attuativi siano definiti d'intesa con la Conterenza Stato – Regioni Il coinvolgimento richiesto è dettato anche dalla consolidata giurisprudenza costituzionale sull'argomento.

11. Emendamento per garantire le competenze costi uzionalmente garantite in materia di «organizzazione amministrativa d lla Regione» e «diritto allo studio universitario»

All'articolo 37 del ddl A.C. 4127 bis "bilancio di previsi me dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019" sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la parola: «razionalizza» è sostituita con «p «ò razionalizzare»;



b) al comma 4, le parole: «previo parere della Confer nza» sono sostituite dalle seguenti «previa intesa in sede di Conferenza»,

Relazione

La disposizione dell'articolo 37, comma 2, pur essendo espressamente qualificata come principio fondamentale di coordinamento della fina iza pubblica, risulta lesiva della competenza legislativa regionale in materia di «org nizzazione amministrativa della Regione». Inoltre, il decreto ministeriale, di cui all'articolo 37, comma 4, incidendo direttamente sulla materia di competenza regionale «diritto allo studio universitario» dovrebbe essere emanato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, come del resto già previsto dall'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68/2012.

12. Emendamento per meglio specificare i termini per l'intesa prevista dal comma 5 dell'art. 10 della legge 243/2012.

Al comma 40, dell'articolo 65 del ddl A.C. 4127 bis "bilan io di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il tris mio 2017 – 2019" dopo le parole "legge 24 dicembre 2012, n.243," sono inserite le seguenti "entro i termini previsti dallo stesso decreto".

Relazione

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 10, comma 5, della legge n. 243/2012, non è stato ancora adottato e non risulta dunque chiaro il riferimento all' «intesa regionale» il cui mancato i iggiungimento determina l'applicazione delle sanzioni. L'emendamento mira a stab lire che i termini devono essere previsti dallo stesso decreto e che pertanto fino all'approvazione dello stesso non può esserci sanzione per il mancato rispetto di un'intesa non ancora definita.

13. Emendamento per garantire le competenze cost tuzionali in materia di TPL

All'articolo 77, comma 3, primo periodo del ddl A.C. 4127 bis "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio plurient ale per il triennio 2017 – 2019" dopo le parole: «e del mare,» sono aggiunte le segue iti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata».

Relazione

Al fine di garantire il rispetto delle competenze costituz onalmente garantite delle Regioni in materia di «trasporto pubblico locale e regiona e» l'apposito DPCM per



approvare il Piano strategico nazionale per la mobilità sost inibile è approvato d'Intesa con la Conferenza Unificata.

14. Emendamento definizione forme premiali sanità

All'articolo 58, comma 7, secondo periodo del ddl A C. 4127 bis "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilanci) pluriennale per il triennio 2017 – 2019" la parola "permanente" è soppressa.

Relazione

In considerazione della limitazione delle misure premiali v a sperimentale al solo 2017 si ritiene opportuno sopprimere il riferimento al carattere (permanente» della perdita del diritto di accesso alle forme premiali previste, cons derato che le misure non risultano strutturali.

15. Emendamento per il riparto in autocoordinamei to degli spazi finanziari patti nazionali

All'articolo 65 del ddl A.C. 4127 bis "bilancio di previsi ne dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 - 2019" sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Dopo il comma 34 è inserito il seguente comma:
- "34 bis. Le Regioni e le Province autonome di Trent e Bolzano in sede di autocoordinamento decidono il riparto degli spazi di cui al comma 33 e li comunicano entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'applicativo web ppositamente previsto di cui al comma 35".
- b) All'inizio del comma 35 sono inserite le seguenti p irole: "In assenza di tale comunicazione entro i termini previsti," e le parole "20 gei naio" sono sostituite con "31 gennaio".

Relazione

L'emendamento mira a permettere alle Regioni e Province autonome di decidere in sede di autocoordinamento il riparto degli spazi finanziari concessi nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali, in caso di mancata intesa 1 a le regioni entro il 31 gennaio valgono le regole già previste nel ddl. Non vi s mo oneri per la finanza pubblica.



16. Emendamento ottimizzare gli spazi acquisiti d gli enti locali nel 2016 mediante i Patti di solidarietà regionali

All'art. 65, dopo il comma 42 è aggiunto il seguente: "43. Gili enti locali che abbiano beneficiato di spazi finanziari attraverso i Patti di solidarie à di cui all'art. 1, comma 728 e seguenti, della legge 8 dicembre 2015, n. 208 possi no utilizzarli a copertura degli impegni assunti nell'anno 2016 e imputati o reimputa i all'anno 2017 mediante il fondo pluriennale vincolato non derivante da debito".

Relazione.

La modifica proposta mira ad ottimizzare gli spazi acquisiti dagli enti locali nel 2016 mediante i Patti di solidarietà regionali laddove i beneficiai non possano completare gli interventi entro il 31 dicembre 2016. In tal caso, grazio alla rilevanza del fondo pluriennale vincolato non derivante da debito, tali spazi pi trebbero essere "traslati" sul 2017 a copertura degli impegni reimputati.

17. Emendamento certificazione risorse d.l. 35/2013 : rt. 2

All'articolo 66, comma 16, dopo il numero "125" aggi ingere le seguenti parole "nonché per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibil già contrattualizzati ma le cui risorse non sono state erogate"

Relazione tecnica

Il presente emendamento consente alle Regioni che ham o presentato il piano dei pagamenti ex articolo 2 del D.L. n. 35/2013 comprensivo di tutti i debiti che hanno superato le verifiche di cui al tavolo tecnico del MEF e per 1 quale è stato sottoscritto anche il relativo contratto per l'accesso all'anticipazione di iquidità, ma che per parte di esso l'erogazione delle risorse è stata subordinata il verificarsi di ulteriori condizioni non ancora verificatesi, di certificare parte di cueste spese a valere sulle risorse già erogate.

REGIONE SARDEGNA

1. (Emendamento per il riparto del Fondo per inter 'enti a favore degli enti territoriali).

Si propone la seguente riformulazione:

a) al comma 1 sono abrogate le parole "da ripartire";



b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2 bis. Il fond è assegnato alle regioni che, a decorrere dal

2015, garantiscono l'obiettivo di finanza pubblica i ediante il pareggio di bilancio per almeno 1.822 milioni di euro ed è ripartit i fra le stesse in sede di autocoordinamento. Il riparto è recepito con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e i Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2017.";

c) al comma 4 le parole "dei fondi di cui ai commi 1 e 3 ' sono sostituite con "del fondo di cui al comma 3".

IN SUBORDINE

- a) al comma 1 sono abrogate le parole "da ripartire";
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2 bis. Il fondo è assegnato alle regioni che a decorrere dal

2015, garantiscono l'obiettivo di finanza pubblica n'ediante il pareggio di bilancio per almeno 1.700 milioni di euro ed è ripartite fra le stesse in sede di autocoordinamento. Il riparto è recepito con intesa sencita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2017.";

c) al comma 4 le parole "dei fondi di cui ai commi 1 e 3 sono sostituite con "del fondo di cui al comma 3".

2. (Emendamento al DDL di Bilancio 2017- l isavanzo tecnico da riaccertamento straordinario)

Esprimiamo contrarietà all'attuale formulazione dell'em ndamento che prevede la non rilevanza ai fini degli equilibri di finanza pibblica degli avanzi e disavanzi tecnici derivanti dal riaccertamento straordinari o.

Motivazione.

La Regione Sardegna, in sede di riaccertamento straord nario, non ha costituito FPV di parte corrente in quanto le entrate di parte cor ente re imputate erano superiori rispetto alle spese re imputate di parte corren e; ha invece costituito FPV di pare capitale a copertura della differenza tra entrate e spese re imputate di parte capitale. La situazione attuale del saldo celle reimputazioni da riaccertamento straordinario evidenzia nel 2016, 2017 e 2018 una copertura a pareggio con entrata dell'anno e un complessivo avanzo di parte corrente negli esercizi 2019 e successivi senza previsione di ulteriori disavanzi tecnici né di



parte corrente né di parte capitale. Pertanto l'emendam into proposto creerebbe notevole pregiudizio alla Regione in quanto impedireble di considerare ai fini degli equilibri di finanza pubblica l'avanzo tecr co conseguente alla reimputazione di parte corrente derivante dal riaccertami nto straordinario.

Pertanto proponiamo la seguente riformulazione:

4 bis. Nel caso in cui i disavanzi tecnici di cui all'art. 3, comma 13, del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 vengano finanziati con gli avanzi te nici di cui al comma 14 del medesimo art. 3, le poste riferite a detti disavan i o avanzi tecnici non rilevano nel saldo di cui al comma 4 del presente articol.

EMENDAMENTI FRIULI VENEZIA GIULIA

Proposte di modifica alla Legge 208 del 28 dicembre 201 i - Società in house

All'articolo 65 del ddl A.C. 4127 bis "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 - 2019" è aggiunto il seguente comma:

"Dopo il comma 512 della legge n. **208 del 28 dicembre 20 | 5** è inserito il comma 512 bis:

512 bis: In deroga a quanto previsto al comma 512, le am ninistrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001, po. sono provvedere ai propri approvvigionamenti di servizi informatici e di connettività ti amite gli organismi aventi natura giuridica di diritto pubblico o di diritto privato dal e medesime controllati ai sensi dell'art. 5 e secondo le modalità dell'art.192 del D. 1 gs. 50 del 18 aprile 2016. Tali organismi sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 512 a 516 del presente articolo.

Al comma 515 sostituire:

"2016-2018" con "2017-2019" e "2013-2015" con "2014-, 016".

Relazione

L'emendamento mira a un chiarimento normativo rispe o alla spesa sostenuta attraverso le società in house sia nella veste di centrali di committenza che di soggetto aggregatore e più in generale di "soggetto strumer ale" dell'ente pubblico. Vi è infatti il rischio di una contraddizione tra una interpretazione restrittiva dei commi 512 e seguenti della Legge 208/2015, e la natura stes a delle società in house, intese come articolazioni organizzative degli enti controllan i. Al fine di evitare che



interpretazioni restrittive in corso di gestione possano det rminare gravi danni sulla funzionalità delle società in house, si propone di seguite una ipotesi di intervento legislativo rispetto al dettato della Legge 208/2015.

M

CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE ISTRUZIONE LAVORO INNOVAZIONE E RICERCA

Si riportano alcune osservazioni e proposte di modifica in perito al disegno di Legge di bilancio 2017, approvato dal Consiglio dei Ministi del 15 ottobre 2016, relativamente alle materie di competenza della IX Commissione.

Copertura degli interventi di sostegno al reddito per le ; ree di crisi complessa -

Al riguardo, Si propone l'inserimento del seguente articole aggiuntivo:

"Per l'anno 2017 le Regioni possono concedere una prestazione di sostegno del reddito a favore dei lavoratori licenziati all'esito d un intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria da un'impresa opi rante in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrate in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 27 del decreto-leggi 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 20 2, n. 134, che nel corso dell'anno 2016 esauriscono le prestazioni di tutela del rei dito per la disoccupazione involontaria. La prestazione è pari al 75 per cento della prestazione per la disoccupazione involontaria già goduta, è concessa per u massimo di 12 mesi, non dà diritto all'accredito della contribuzione figurativa, son è cumulabile con la prestazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 1 marzo 2015, n. 22 ed è erogata dall'INPS. Le prestazioni di cui al presente comm i possono essere concesse, entro il limite massimo di spesa di 150 milioni di euro, c condizione che le regioni destinino risorse pari ad almeno il 20 per cento del loro ir porto ad appositi percorsi di politiche attive del lavoro finalizzati alla rioccupazion: dei lavoratori. All'onere derivante dal presente comma pari a 150 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di s sesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), del a legge 28 dicembre 2015, n. 208. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della prese, te disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decretc del Ministro del lavoro e delle politiche sociali le risorse sono proporzionalmente riz artite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2016. Ai fini del monitoraggio del rispetto del limit di spesa, cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede con le riscrse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'INPS comunica semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e de le finanze l'importo delle prestazioni complessivamente erogate."

Tale finanziamento, già annunciato dal Ministero del Lavo o e delle politiche sociali, non è stato inserito nel D. Lgs. n. 185 del 2016 (correttivo del Jobs act) e non risulta presente nel DDL in oggetto, nonostante le assicurazio i fornite al riguardo dal Ministro del Lavoro.



Servizi per l'impiego -

In merito al tema dei Servizi per l'impiego, si propoi gono alcuni emendamenti inerenti le problematiche relative al personale operante pr sso gli stessi.

• Si propone l'inserimento di un nuovo articolo co i formulato:

"1. Nelle more dell'attuazione del processo di riori ino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, gli enti di area vasta e le città metropolitane, titolari del rapporto di lavoro, possono stipulare, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agos o 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 20.3, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicem re 2017, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'e nno 2015.

2 .Alle condizioni di cui al comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane, titolari del rapporto di lavoro, pos ono prorogare fino al 31 dicembre 2017 i contratti di lavoro a tempo det rminato vigenti, anche in relazione ai lavoratori che abbiano già maturati tre anni di servizio alle proprie dipendenze."

• All'articolo 65 (Regole di finanza pubblic: per il rilancio degli investimenti), comma 13, lettera e), si chiede di a giungere fra i settori citati dalla norma anche i Servizi per l'impiego, nonché i possibilità di derogare al vincolo dei 36 mesi posto dalla normativa ordinaria come termine massimo per i rapporti contrattuali a termine.

Motivazione:

Non risulta, infatti, ancora presente la norma *ad hoc*, più volte richiesta dalle Regioni, per rendere possibile nell'annualità 2017 la nuova stipula e la proroga dei contratti a tempo determinato del personale operante presso i servizi per l'impiego, in deroga ai vincoli ordinamentali e finanziari presenti nella normativa ordinaria. In particolare, a seguito dei confronti avviati con il Dipartimento della Fur zione Pubblica, le Regioni hanno anche chiesto una norma derogatoria al limite massi no di 36 mesi, posto dalla normativa vigente in relazione alla possibilità di rinno o dei contratti a tempo determinato.

• Si chiede, infine, la proroga delle graduatorie (il scadenza al 31-12-2016) per concorsi a tempo indeterminato da cui gli El ti territoriali hanno attinto dipendenti poi hanno contrattualizzati a tempo determinato.



Fondo da assegnare alla Regioni per fronteggiare le s ese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alu mi con disabilità fisiche o sensoriali -

Al riguardo si chiede:

- di incrementare lo stanziamento di 70 milioni ci euro, previsto per l'anno 2017, di cui alle tabelle del Ministero dell'istruzione (pagina 160), innalzandolo ad almeno 112 milioni di euro (he risulta essere la spesa media annua sostenuta dalle Province e dalle Città metropolitane nel triennio 2012-2014, come riportato nel DPCM del 29 dice nbre 2015). Si fa presente che anche un finanziamento di 112 milioni di € sarebbe comunque insufficiente a soddisfare l'effettivo fabbisogno, considerato che nel computo riportato nel citato DPCM mancava la spesa di alc me Province, in quanto in alcune realtà territoriali la funzione viene svolta dai Comuni);
- che tale finanziamento, adeguatamente increme tato, sia a decorrere dal 2017 e non solo per l'annualità 2017;
- di chiarire che lo stesso è riferito agli alunni con di abilità fisiche o sensoriali delle scuole secondarie di secondo grado, come a venuto per l'assegnazione delle risorse relative al 2016, di cui al DPCM 30 agc sto 2016.

Art. 42 – Esonero contributivo per alternanza scuola-lav)ro -

Si chiede:

- l'estensione dell'esonero contributivo anche per e aziende che assumono giovani fino a 29 anni che hanno svolto un tirocinic extracurriculare presso le stesse:
- l'estensione di tale esonero anche per l'apprendis ato di Alta formazione e Ricerca (3° livello).

Con riferimento alla **sperimentazione del DUALE** si fa p esente che per l'annualità 2017 non era previsto un rifinanziamento di tali attiv à e si segnala pertanto l'opportunità di prevedere risorse al riguardo, qualora si inte ida proseguire l'attività di sperimentazione in essere. Si chiede, inoltre, la prosecuzi ne degli incentivi di cui all'art. 32 del d.lgs. 150/2015 anche per l'anno 2017.

Lavoratori di Pubblica Utilità -

Si segnala che nel testo relativo alla Legge di Stabilità 2017 10n è presente la richiesta di modifica normativa del comma 5 dell'art. 26 del D. Lg. 150/2015, riguardante i lavori di pubblica utilità e diretta a mantenere in capo agli Enti utilizzatori gli oneri relativi all'impiego di lavoratori disoccupati over 60 - the non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione - in progetti LPU, restando o munque la possibilità da parte delle amministrazioni regionali e delle Province Autono me di farsene carico.



Art. 37 Finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio -

Con riferimento al <u>comma 1</u>, nel manifestare apprezzamer o per l'incremento del FIS previsto per il 2017 e gli anni seguenti, si osserva tuttav a che tale incremento non appare sufficiente per la copertura del fabbisogno regisi ato a livello nazionale, a maggior ragione vista la revisione operata sulle soglie IS E e ISPE per l'accesso ai benefici.

Si propongono i seguenti emendamenti:

• al comma 2 sostituire le parole "entro 6 mesi" con le parole "entro 24 mesi".

Motivazione:

il comma, che chiede alle regioni di costituire un unico ente per l'erogazione dei servizi DSU, impatta in modo significativo sulle modaliti organizzative del Diritto allo studio che, attualmente, rientrano pienamente nelle competenze delle regioni. In ogni caso, in considerazione dell'attuale assetto organizzativo di alcune regioni si ravvisa un aspetto critico nei tempi prescritti per il passag gio all'ente unico. Sembra infatti poco verosimile che ciò possa avvenire in 6 mesi fall'entrata in vigore della legge, vista la complessità, documentata dalle regioni ci e già hanno fatto questa scelta, di riorganizzare in modo radicale il sistema di gesi one dei servizi e benefici DSU attorno ad un unico ente regionale. Si chiede pert nto che vengano previsti almeno 24 per effettuare tale passaggio.

Al riguardo si fa presente che la **Regione Veneto** esprimo contrarietà in merito alla creazione di un unico ente erogatore dei servizi per il di tto allo studio, in quanto comprometterebbe l'efficacia, l'efficienza e l'economi ità dell'attuale modello organizzativo regionale che tiene conto delle peculiari i della Regione e della necessità di assicurare la capillare distribuzione dei ser izi DSU in un territorio altamente diversificato.

• <u>al comma 4</u> sostituire le parole "previo purere della Conferenza permanente..." con le parole "previa intesa della Conferenza permanente..."

Motivazione:

La disposizione prevede che venga adottato un decreto del MIUR di concerto con il MEF per la determinazione del fabbisogno regionale, da itilizzare per effettuare il riparto del FIS, nelle more dell'adozione del decreto di c ii all'art. 7 comma 7 del D.lgs 68/2012, ossia del decreto che dovrebbe definire i LI P ed anche i nuovi criteri di riparto del FIS. Si chiede, pertanto di sostituire il men parere della Conferenza Stato Regioni sul decreto con una intesa, come peraltro già previsto per l'adozione del decreto di cui al precitato Art. 7 comma 7.

• al comma 4 si chiede che "l'assegnazione del F₁5 per le borse di studio avvenga, in attuazione dell'articolo 18 comma 1 lett. a) e comma 3 del medesimo decreto,...".



Motivazione

Al fine di continuare a incentivare lo forzo finanziario sir 3 ad oggi profuso da molte regioni si chiede che sia mantenuta la presenza di un m ccanismo premiante come previsto dal comma 3 dell'art. 18 del Dlgs 68/2012.

- al <u>comma 5</u>, in considerazione di quanto prevista al comma 2, si chiede la previsione di **una fase transitoria**, durante la qua e la singola Regione possa alternativamente:
 - richiedere che il trasferimento continui ad e sere effettuato sul bilancio regionale;
 - richiedere che i fondi siano trasferiti dirett mente agli enti del diritto allo studi operanti in Regione, previa indicazione da parte di quest'ultima delle quote da trasferire a ciasc no di essi.
- Si chiede, infine, l'inserimento di un ulteriore comma in cui sia fissato un termine congruo (31 ottobre) per il riparto del F. S. Ciò al fine di consentire agli Enti del DSU di programmare i propri interventi ed alle Regioni di programmare il proprio sostegno finanziario.

Art. 38 - Borse di studio nazionali per il merito e la mot lità -

Come in passato si ribadisce la contrarietà rispetto ad un provvedimento sul merito – per quanto condivisibile nelle finalità generali - fintanto che non si è in grado di garantire la borsa di studio a tutti gli idonei nell'ambito dei istemi DSU.

COMMISSIONE POLITICHE AGRICOLE

Art. 3, al comma 2, Allegato A, apportare le seguenti mo lificazioni:

- a) alla sezione: « Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e aziona menti », dopo la voce: « macchine, strumenti e dispositivi per il carico e lo scaric », la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, disposi vi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convoglia nento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempic RFID, visori e sistemi di visione), », inserire la seguente: « Sistemi meccatronici e dispositivi per macchine motrici e operatrici, »;
- b) alla sezione: « Sistemi per l'assicurazione della qualità e ella sostenibilità », dopo la voce: «sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione d i materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei r'odotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al rocesso e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche



meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e d generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale. », inserire la seguente: « Sistemi sensoristici avanzati per applicazioni finalizzate illa qualità e sostenibilità delle produzioni, »;

c) alla sezione: « Sistemi per l'assicurazione della qual :à e della sostenibilità », sostituire la voce: « componenti, sistemi e soluzioni in elligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energe ici, », con la seguente: « componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per l'efficienta nento energetico, idrico e la riduzione delle emissioni, ».





16/139/SRFS/C2

Disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2021 "A.C. 4127-bis

Iscrizione dell'avanzo vincolato nei bilanci regionali



Premesso che:

ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione, o avanzo vincolato, le entrate cui la legge o i principi contabili attribuiscono uno specifico vincolo di destinazione, i mutui e i finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati, i trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata, le entrate accertate straordinarie, non ave iti natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica di stinazione;

l'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 non preve e per gli enti territoriali la possibilità di iscrivere in entrata l'avanzo vincolato ai fini cell'equilibrio di bilancio e che occorre coniugare la norma con la disciplina dettata dall'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011;

nella recente Sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 2016 del 21 giugno scorso (depositata il 20 luglio 2016) si afferma che «Il vincolo di lestinazione nella materia finanziaria e contabile comporta che il fondo (le risorse vin olate – avanzo vincolato) possa essere impiegato solo per la realizzazione dello scopi per cui è stato stanziato. Occorre a tal fine considerare che nella contabilità pubblici i la regola relazionale tra entrate e spese è quella riconducibile al principio di unità i el bilancio «specificativo dell'articolo 81 della Costituzione (secondo cui) tutte le enti ite correnti, a prescindere dalla loro origine, concorrono alla copertura di tutte le spese correnti, con conseguente divieto di prevedere una specifica correlazione tra singola entrata e singola uscita» (sentenza n. 192 del 2012). In tale contesto, il vincolo di cestinazione si pone quale deroga al principio generale per garantire la finalizzazione di determinate risorse, come quelle erogate a titolo di sovvenzioni, contribu i o finanziamenti, alla realizzazione dello scopo pubblico per il quale sono state stal ziate»;

riguardo i trasferimenti agli enti dall'Unione europea e a cofinanziamenti nazionali, la citata sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 2015 richiama il paragrafo 9.2 dell'allegato n. 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 che «prevede, tra l'altro, che «Costituiscono quota vincolata del risultato di ammini trazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio (...) c) derivant da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione, la natura vincolata dei trasferimenti dell'Unione europea si estende alle risorse destinate al ofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "incolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente», e che ti li risorse devono pertanto essere iscritte a bilancio per attestarne l'esistenza e impedire e la distrazione dal vincolo di destinazione anche per non alterare il risultato d'amministrazione che si manifesterebbe non garantendo il vincolo di destinazione delle risorse;



la possibilità di iscrivere l'avanzo vincolato a bilancio non nplica automaticamente la possibilità, che può essere regolata dalle leggi di bilancio nnuali, di spendere queste risorse, ma ha il pregio di rendere più flessibile la gest one degli stanziamenti di bilancio, in quanto nel caso in cui si determinassero le coi dizioni di spazi finanziari, l'iscrizione dell'avanzo in fase di previsione consentirebb di «perfezionare» subito altra spesa per investimenti nei limiti della manovra;

l'articolo 1, comma 463, della legge 23 dicembre 2014, n. 1 10, (legge di stabilità per il 2015) aveva previsto per le regioni a statuto ordinario 'obbligo di conseguire il pareggio di bilancio nella sola sede di rendiconto e non anche in sede di previsione;

tale possibilità è stata estesa all'anno 2016 dall'articolo 9 di 1 decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, al fine, secondo quanto riportato nella relazio le illustrativa, di rendere e favorire in particolare gli investimenti senza che questo coi iporti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; peraltro, la stessa relazione indica che nel 2015 il pieno rispetto del pareggio di bilancio da parte di tutti gli enti del conparto ha confermato la capacità delle regioni di garantire il controllo della gestione della spesa con strumenti informatici interni di monitoraggio, anche in tempo reale, itti a governare la spesa a livelli prudenziali, tali da garantire da ogni rischio di squilibi o a fine esercizio;

in occasione dell'approvazione della legge di modifica cella legge 243/2012 alla Camera, il Governo ha dato parere favorevole ad a cuni ordini del giorno (9/3976/24. Sereni; 9/3976/25. Giulietti, Misiani, Ba uffi, Arlotti, Palese; 9/3976/1. Melilli, Palese) che riprendono la questione de l'iscrizione a bilancio e dell'utilizzo dell'avanzo vincolato degli enti territoria, richiamando ulteriori iniziative normative specifiche da inserire nella prossima legge di bilancio 2017 volte a consentire la soluzione della questione prospettata a pa tire, almeno, dalla mera iscrizione dell'avanzo vincolato nei prospetti di bilancio;

la Commissione questioni regionali alla legge di bilanc o 2017 ha espresso parere favorevole condizionato al ddl bilancio 2017, fra l'al ro, all'accoglimento della proposta di introdurre la facoltà di iscrizione dell'avanzo (condizione n.1).

tutto ciò premesso Governo e Regioni concordano di disciplinare tale fattispecie nella legge (i bilancio 2017 al fine di poter iscrivere a bilancio di previsione l'avanzo vincola p in quanto la norma non comporta oneri per la finanza pubilica.

Emendamento all'A.C. 4127-bis, art. 65

All'articolo 65 del ddl A.C. 4127 bis "bilancio di previsi ne dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 20 7 - 2019" è aggiunto il seguente comma:

"6 bis. Per l'anno 2017 le regioni, le province autonome di Frento e Bolzano, le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al somma 4 solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui al com na 6".


in subordine il seguente emendamento:

All'articolo 65 del ddl A.C. 4127 bis "bilancio di previsi ne dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 20 7 – 2019" è aggiunto il seguente comma:

"6 bis. Per le regioni e le province autonome di Trer to e Bolzano il rispetto dell'equilibrio previsto nel prospetto dimostrativo del saldo di cui al comma 4 in fase di previsione si intende assolto nel caso in cui lo scostame ato derivi esclusivamente dalla mera iscrizione dell'avanzo di amministrazione vincolato conseguente da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione Europea".

Roma, 24 novembre 2016







16/138/SRFS/C2

Disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato pe l'anno finanziario 2017 bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 20 0" A.C. 4127 bis

Finanziamento del Fondo Nazionale per il concorso f. anziario dello Stato agli oneri del Trasporto Pubblico Lo, ale

Premesso che:

Le Regioni ed il Governo concordano sulla necessità di definire nuove modalità di finanziamento del Trasporto Pubblico Locale garantendo la stabilità delle risorse nel tempo, al fine di consentire una efficace programmazione degli interventi a favore dei cittadini e la stipula di contratti di servizio plu iennali, anche alla luce dell'introduzione di innovativi criteri di riparto dello stesso Fondo in corso di introduzione a partire dal 2017 per effetto dell'emanazio ie del decreto delegato sui servizi pubblici locali.

Per queste ragioni, appare urgente superare il sistema ci alimentazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli or eri del Trasporto Pubblico Locale legato al gettito dell'accisa su benzina e gasoli da autotrazione, stabilito dall'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha de erminato rilevanti profili di incertezza ed instabilità.

Il Governo e le Regioni

concordano che, nell'iter della legge di bilancio 2017, : iano introdotti i seguenti elementi che non comportano oneri per la finanza pubblica:

- a) definizione nell'articolato della legge dell'ammonitare del Fondo per il triennio 2017 2019 nella misura prevista dal dise; no di legge di bilancio e cioè nella misura di 4.859.000.000 euro per il 2017, d. 5.032.000.000 per il 2018 e di 5.032.000.000 per il 2019;
- b) mantenimento anche per gli esercizi successivi, a cecorrere dal 2020, dello stanziamento previsto per il 2019;

c) non sia data attuazione al comma 4 dell'articolo inico del DPCM 26 luglio 2013 perché in contraddizione con la lettera e lo spirito dell'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la cui finalità era si determinare un'aliquota dell'accisa che, date le previsioni di gettito, gerantisse alle Regioni un ammontare predeterminato di risorse.



Emendamento all'A.C. 4127-bis, articolo aggiuntivo 77 bis.

Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:

Art. 77-bis

(Fondo per concorso dello Stato al finanziamento del 1 asporto pubblico locale e regionale)

1. La dotazione annuale del Fondo di cui all'articolo 16 bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificationi, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari a 4.859.000.000 euro per il 2017, 5.032.000.000 per il 2018 e 5.032.000.000 euro a decorrere dal 2019. Non trova applicazione, dal 2013, il comma 4 dell'art. unico del DPCM 26/07/2013.

Roma, 24 novembre 2016

24/11/2016



Disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 202 " A.C. 4127-bis

Articolo 66, comma 20: riversamento allo St ito di risorse regionali

Premesso che:

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 79 del 2014, ha di hiarato l'illegittimità costituzionale in ordine al DL 95/2012 - art.16 - che prevedeva a carico delle Regioni un obbligo di restituzione al bilancio dello Stato di entrate regionali;

la stessa sentenza prevede che il riversamento allo Stato di ri: orse regionali non risulta legittimo se non alimentante un fondo perequativo e quindi risulta illegittimo se finalizzato a misure di copertura di altre spese statali;

tale norma determina la riduzione delle entrate regionali con impatto negativo ed incostituzionale sugli equilibri dei bilanci annuale e pluriennale delle Regioni;

la Commissione questioni regionali ha espresso parere fa orevole al ddl bilancio 2017 con l'osservazione al punto c) riguardante l'incostituzionalità delle seconda parte del comma 20, art.66 del ddl che prevede riversamenti al bilancio dello Stato di risor se regionali.

Tutto ciò premesso

Governo e Regioni concordano, anche alla luce del fatto cl e non ci sono oneri per la finanza pubblica, di abrogare la norma prevista dal ddl legge di bili ncio 2017 – all'art. 66, comma 20.

Emendamento incostituzionalità norma riversamento allo S ato

Al comma 20 dell'articolo 66 del ddl A.C. 4127 bis "bila scio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 20 7 - 2019" sono abrogate le parole da "e al secondo periodo" fino al termine del comma.

Roma, 24 novembre 2016

CONSEGNATO NELLA SEDUTA





Disegno di legge di Bilancio 2017

AC 4127 bis

Proposte normative fondamentali

Sommario

INTRODUZIONE	4
INTERVENTI SULLE RISORSE SPETTANTI AI COMUN E FLESSIBILITÀ	CHIUSURA DI VECCHI CONTI
Ristori e consolidamenti di risorse spettanti ai comu	r i e alle città metropolitane 6
Termine per la deliberazione dei bilanci di previsione	
Perequazione delle risorse comunali	
Differimento del pagamento rate mutui per i Comun	
condizioni di particolare rigidità di bilancio	
Ristrutturazione del debito degli enti territoriali	
Sanzioni patto per anni pregressi	1Ŝ
Riduzione del peso del debito degli enti locali	16
SBLOCCO SELETTIVO DEI TRIBUTI	
Facoltà di manovra sui tributi comunali minori	
Facoltà di ripristino efficacia delle variazioni tributar	i : adottate oltre i termini nel 2015 l
Termine per la deliberazione della Tari	18
Anticipazioni di tesoreria	
Imposta municipale sugli immobili - IMI (Unificazion	n IMU-TASI)20
Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali	
SALDO DI COMPETENZA E SEMPLIFICAZIONE CONT.	
Modifiche al saldo di competenza	
Razionalizzazione comunicazioni contabili	
Armonizzazione contabile. Adeguamenti normativi e	
meno di 5.000 abitanți	
EQUILIBRI DELLE CITTÀ METROPOLITANE	31
Equilibri Finanziari	
Norme per favorire l'equilibrio	
Città metropolitane e Province – Oneri per il funziona	
Città metropolitane e Province – Abolizione di riduzio	
SOSTENIAMO IL RIEQUILIBRIO DEI BILANCI	
Dissesto	
Esclusione sanzione economica Patto 2014 per gli er	ı i in dissesto 38
Piani di riequilibrio finanziario pluriennale (Predisse	
Transazioni su debiti erariali e previdenziali	
RIFINANZIAMENTO FONDI POLITICHE DI INVESTIMI	
LOCALE	. , 43
Rifinanziamento fondi politiche di investimento	
Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile.	11. Clas Marson 11
Finanziamento diretto del Trasporto Pubblico Locale	He Citta Metropolitane 44
Sostenibilità ambientale ed energetica	
Amianto (criteri assegnazione spazi finanziari) Programma straordinario periferie	
Programma straordinario pernene PERSONALE	
Articolo (Disciplina del turn-over nei comuni)	
Articolo (Fondi per il trattamento economico acces	
Articolo (Personale impiegato nei progetti SPRAR).	
Articolo (Dirigenza delle Regioni e degli Enti locali)	51
Articolo (Personale delle Unioni di Comuni)	52
Articolo (Personale Città Metropolitane)	
SCUOLA	
Fondo per l'attuazione del sistema integrato di educa	
fino a sei annifino a sei anni	
Mensa personale scolastico statale	

•		

Libri di testo scuole primarie	56
Istituti superiori di studi musicali	56
GESTIONI ASSOCIATE - PICCOLI COMUNI	58
CANONI CONCESSIONE DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE	59



INTRODUZIONE

Le proposte normative di seguito riportate puntano i di intervenire su diversi aspetti problematici della finanza locale, con l'obiettivo di assi urare il massimo di adesione al processo di trasformazione del sistema dei vincoli finanzi ari, la sostenibilità dei percorsi di riequilibrio e messa in sicurezza dei bilanci in diffi oltà, la duratura ripresa degli investimenti locali.

ENTRATE

- soluzione di problemi di carenza di finanziamento su partite che si trascinano da tempo e che aggravano la situazione di ampie fasce di Comuni: ristoro parziale ma certo e graduale degli oneri da uffici giudiziari, consol damento del contributo IMU-Tasi che ristora quote di gettito perdute da circa 1.800 omuni per variazioni normative, ristoro parziale del gettito non acquisito da oltre 2 mi a Comuni nel 2015 a fronte delle maggiori stime sui terreni montani, la compensizione tra IMU e ICI giudicata illegittima dal Consiglio di stato che penalizza alcune centinaia di enti;
- modalità di determinazione del Fondo di solidarieti comunale per il 2017, a seguito delle importanti modifiche introdotte nei fabbisogni standard e nelle capacità fiscali. Assicurare l'efficacia del processo di concertazione della perequazione, fissando l'orizzonte del raggiungimento del nuovo regime (1021) e abolendo le norme che interverrebbero già nella determinazione del FSC 2017, il cui iter è già in corso. La chiusura del FSC 2017 deve permettere la formazione dei bilanci entro termini più ristretti rispetto agli scorsi anni, ma in un qua ro di certezza normativa che dipende in misura considerevole dalle decisioni e dagli impegni che il Governo riterrà di assumere in questa fase. La revisione della norn ativa potrà intervenire con un successivo provvedimento con effetto sul 2018;
- ripristino del regime fiscale ordinario ed autoromo, come costituzionalmente riconosciuto dalla Costituzione e che rappreserta una precondizione per la perequazione. Qualora invece non il Governo ritenga li non garantire ciò la rimozione controllata del blocco assoluto delle aliquote ributarie stabilito per il 2016, attraverso modalità in grado di assicurare il massico contenimento della pressione fiscale. Si tratta di un intervento necessario anc le alla luce del procedere del percorso di perequazione delle risorse comunali pasato sui fabbisogni e capacità fiscali standard, a fronte del quale non è pensabile il secco azzeramento dei margini di manovra fiscale, che produce inoltre effetti non sen pre desiderabili sulle entrate da servizi a domanda individuale.
- unificazione dell'IMU-Tasi in un unico tributo, su cui l'ANCI propone all'attenzione del Governo un testo normativo organico, mutuato el borazioni a suo tempo formulate dallo stesso Mef. Anche sulla riforma della riscossio: le locale, il cui avvio sollecitiamo per l'evidente incidenza sugli stessi equilibri finanz ari, sono disponibili proposte e articolati normativi sui quali poter passare ad una f ise operativa già con la Legge di stabilità.
- mitigazione del peso del debito i cui tassi medi sono significativamente più elevati rispetto alle condizioni attuali di mercato ed anche rispetto ad altri settori della PA, attraverso una moratoria temporanea del pagamento dei mutui per i piccoli Comuni in difficoltà e un dispositivo di ristrutturazione dei debiti di maggiore consistenza;

NUOVI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E SEMPLIFICI ZIONI CONTABILI

• Modifiche al regime del nuovo saldo e dell'impiant) sanzionatorio / premiale

- Applicabilità delle nuove sanzioni ai casi d violazione del saldo 2016 (attualmente il nuovo impianto è applicabile solo calla fine del 2017
- interventi di revisione del Testo unico e di migliore coordinamento delle scadenze,
- alcune misure di semplificazione della gestione contat ile dei piccoli Comuni
- norma quadro per l'unificazione delle comunica: ioni contabili nell'ambito della Banca dati delle Amministrazioni pubblica (BDAP), or: 1ai avviata.

INTERVENTI SULLA DISCIPLINA DEL DISSESTO E PREDISSESTO, riguardanti proposte fortemente sentite dagli enti coinvolti e in larga parte condivise nell'ambito di un tavolo tecnico-politico di confronto presso il Ministero del Interno.

INTERVENTI SUGLI EQUILIBRI DELLE CITTÀ ME TROPOLITANE per le quali è necessario un ulteriore impegno per assicurarne la tenu ta finanziaria, nelle more di una più organica verifica dell'attuazione della Legge Delrio.

PERSONALE

. 8 4

Si chiede di estendere quanto già ottenuto per i Comun sino a 10 mila abitanti a tutti i Comuni con un turn over libero sulla base dei parametri previsti per gli enti strutturalmente deficitari.

Si propone una norma per incentivare le Unioni di Comu ii e migliorare la flessibilità nel gestione del personale.

Si chiede di risolvere sulla base di una proposta più volte esaminata i problemi relativi alla gestione del salario accessorio.

SCUOLA

Si chiede di assicurare un cofinanziamento statale della delega "0/6 anni", di risolvere le questioni aperte riguardanti gli oneri per la mensa del personale scolastico statale e per il rimborso del prelievo Tarsu-tari sulle scuole statali, non ché interventi sui libri di testo e sugli istituti superiori di studi musicali

GESTIONI ASSOCIATE

Si chiede la **sospensione/proroga della scadenza del 3** dicembre 2016 per la gestione associata delle funzioni fondamentali dei Comuni mino i, in attesa che si proceda alla rivisitazione dell'intera materia come chiede da tempo Anci.

Viene infine formulata una norma riguardante l'ordinate svolgimento degli affidamenti relativi alla gestione del servizio di erogazione del gas

INTERVENTI SULLE RISORSE SPETTANTI AI COMUNI CHIUSURA DI VECCHI CONTI E FLESSIBILITÀ

Ristori e consolidamenti di risorse spettanti ai comur i e alle città metropolitane

All'articolo 64 aggiungere i seguenti commi:

- "11. Ai comuni sedi di Uffici giudiziari è attribuito un co ıtributo nel complessivo importo di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 il 2025 a titolo di concorso dello Stato alle spese di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392 sostenute dai medesimi comuni fino al 31 agosto 2015. Con decre o del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e lel Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottar si entro il 31 gennaio 2017, sono stabilite le modalità per il riparto del contributo di cu al periodo precedente, tenendo conto delle spese sostenute dai comuni interessati e de contributi erogati dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 2 della legge n. 392 del 1941. Entro il 31 marzo 2017 il Ministero della giustizia eroga ai comuni l'importo di 120 milioni di euro tratto dalle disponibilità del ministero stesso, sulla base dei criteri d cui al provvedimento indicato al periodo precedente. Gli enti che in sede di riaccertament) dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di ristoro ai sensi dei precedenti periodi, incassano la quota in conto residuo. L'eventuale maggior residuo ati vo viene rideterminato solo alla corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata.
- 12. A decorrere dall'anno 2017 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febb aio di ogni anno, sulla base delle assegnazioni già attribuite ai comuni ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 26 maggio 2016.
- 13. Per l'anno 2017 è attribuito ai comuni un contribi to di complessivi 100 milioni di euro, di cui una quota pari a 65 milioni di euro è ripartiti tenendo conto, per l'anno 2015, dell'andamento del gettito effettivo derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con mi dificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, con la procedura e secondo la metodologia già adottata per il 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 9-quinquies, del decreto-legge 24 ginnaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. La resta ite quota è assegnata ai comuni, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-qui ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, ef ettuato nel 2017. Il riparto del contributo complessivo di cui al presente articolo è dis iosto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2017.
- 14. Al fine di abbattere i rischi di ulteriori controversie connesse al pronunciamento della Giustizia amministrativa, di cui da ultimo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5008 del 3 novembre 2015, con riferimento alle modalità con le quali è stato applicato il comma 17, articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con specifico riferimento ai casi di ricalcolo del valore del gettito dell'ICI adottato per la determinazione delle compensazioni previste dal citato comma 17, è attribuito ai comuni a decorrere dal 2017 un contributo integrativo, a titolo di incremento delle risorse valide ai fini della determinazione del fondo di solidarietà

comunale, pari a 65 milioni di euro annui. È altresì attr buito un contributo una tantum di 330 milioni euro ad integrazione delle risorse relative il periodo 2012-2016, da erogarsi in venti rate annuali di pari importo. Il riparto dei contril uti di cui al periodo precedente è determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-cit à e autonomie locali, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febl raio 2017.

15. A decorrere dal 2017 le riduzioni incrementali di ri orse previste a carico delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, compresa Reggio Calabria, e delle costituende città metropolitane di Cagliari, Catania, Messina e Palermo, sono ripartite sulla base degli importi già determinati per l'anno 1016, ai sensi del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, complessivamente pari a euro 296.472.003. A decorrere dal 2017, è attribuito agli enti di cui al primo periodo un contributo di pari importo, compensativo degli effetti delle ulteriori riduzioni di risorse previste, a decorrere dal medesimo anno 2017, dal citato comma 418.

Conseguentemente, lo stanziamento di cui all'articolo 63, comma 3, viene ridotto in misura corrispondente agli stanziamenti disposti lai commi da 11 a 15

Motivazione

Comma 11 – regolazione contributi per spese uffici giudiziari

€ ? \$

L'art. 1, comma 530, della legge 190/2014 ha disposto – c m decorrenza 1 settembre 2015 – il trasferimento dai Comuni al Ministero della Giustizia del 2 spese obbligatorie previste per il funzionamento degli uffici giudiziari ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392. La presente norma riconosce ai Comuni sedi di Uffici giudiziari la 5 mma di 38 milioni annui – per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026 – a titolo di contribi to per le spese da essi sostenute fino al 31 agosto 2015.

Il riparto di tale contributo è affidato ad un decreto del Mi tistero della Giustizia (di concerto con il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Econom a e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali) da adottarsi entre il 31 gennaio 2016.

La norma prevede inoltre l'erogazione di disponibilità giò stanziate sui fondi assegnati al Ministero della giustizia per il pagamento ai Comuni di one i pregressi

La norma detta infine le modalità di contabilizzazione celle somme che i Comuni hanno sostenuto per il funzionamento degli uffici giudiziari per il periodo 2012-2015 e che saranno rimborsate in un arco temporale decennale, tenuto conto di gli acconti già erogati.

Comma 12 - Consolidamento Fondo Imu-Tasi 390 mi loni di euro

La proposta normativa in questione punta al consolidame: to del fondo integrativo IMU-TASI di 390 milioni di euro destinato a ricostituire il gettito acqui sibile con il regime IMU ante 2014 e non più ottenibile - a seguito dell'introduzione della '. ASI - per effetto dei vincoli alla manovrabilità delle aliquote rappresentati dal limite dell'al quota massima complessiva IMU-TASI pari al 10,6 per mille.

Comma 13 - Fondo 100 milioni per integrazione per lita di gettito terreni agricoli 2015 e contenimento effetti perequativi 2017)

La norma di cui al comma 1 interviene su due distinti e ilevanti aspetti connessi al tema delle risorse comunali:

ب که

- la prima quota del contributo (65 milioni) punta al **p irziale ristoro del gettito non** acquisito dai Comuni già considerati montani e collinari nel 2015 a fronte dell'imponibilità dei terreni agricoli disposta per il 20. 4 e per il 2015 e delle stime del gettito potenziale sulla cui base sono stati decurtate 'e assegnazioni statali di circa 2 mila Comuni

La verifica del gettito operata con riferimento al 2011 ha reso evidente, per numerosi Comuni, la sussistenza di un rilevante scostamento regativo tra il gettito stimato dal Ministero e quello effettivamente riscosso dagli enti co volti dalla revisione dei criteri di esenzione dall'Imu operata dal Dl n.4 del 2015. A liv llo dell'intero comparto comunale nel luglio 2015 risultavano incassati complessivamento poco più di 115 milioni di euro a fronte dei 230 milioni di euro decurtati dal Fond) di solidarietà 2014. A fronte dell'evidente scostamento negativo registrato nel 2014 che si è tradotto in una riduzione ingiustificata del FSC 2014, il dl 78 del 2015 ha previs o un'integrazione di risorse pari a 57,5 mln di euro (che sono parte integrante del complessivo contributo di 530 milioni di euro), destinata a ridurre il divario tra risorse di assegnazioni statali ridotte in corrispondenza delle stime di gettito revisionate e getti i realizzati da ciascun Comune. I contributo è stato poi assegnato in proporzione degli si estamenti che registrati tra gettito ascrivibile al nuovoregime dei terreni e stima revisio ata in applicazione della verifica disposta dal D.L. n. 4 del 2015. Nel 2015 la situazior e non è cambiata ed i Comuni, in prevalenza di piccole dimensioni, hanno registrato perdite analoghe a quelle dell'anno precedente (circa il 50% dei tagli subiti sulla base delle previsioni ministeriali). La proposta di cui al presente articolo permette di de tinare un ammontare di risorse congruo al fine di ristorare parzialmente anche per 1 2015 i rilevanti scostamenti tra stime ministeriali e gettiti effettivi, in misura analoga a ristoro attuato per il 2014.

- La seconda componente del contributo (35 milioni) è fir alizzata a contenere parzialmente la riduzione di assegnazioni riferibili all'FSC 2017 a seguito dell'estensione dal 30 al 40% della componente perequativa del Fondo. L'is tervento prospettato si pone in continuità con le misure attivate nel 2015 (contributo d 29 milioni di euro ex dl 78/2015, art. 3, co.4 bis) e nel 2016 (circa 50 mln. di euro proi enienti da fondi non utilizzati per ristori di gettiti e da accantonamenti sull'FSC 2015, ex 1l 113/2016, art.1, co.2 e 3).

L'esigenza di tale integrazione appare ulteriormente n fforzata dal fatto che la revisione dei fabbisogni standard approvata nel mese di setter bre 2016 e l'aggiornamento delle capacità fiscali determineranno prevedibilmente diversi casi di variazioni eccessive nelle assegnazioni ad alcune fasce di Comuni, di cui è opportuno mitigare l'impatto al fine di assicurare la sostenibilità del progressivo percorso a applicazione della perequazione avviato dal 2015.

Comma 14 – Integrazione di risorse a seguito della s≀ntenza del Consiglio di Stato n. 5008/2015

La norma permette di prevenire ulteriori controver ie riguardanti il calcolo della compensazione applicata in corrispondenza dell'introduzi ne dell'IMU, in base al comma 17 dell'articolo 13 del dl 201/2011. Tale norma prevedeva d assicurare l'invarianza del gettito IMU ad aliquote base rispetto al gettito dell'ICI. Nella determinazione del gettito ICI di riferimento, la Giustizia amministrativa ha ravvisato clcuni aspetti di illegittimità con particolare riferimento all'applicazione di un "check di cerenza" che modificava il valore dell'ICI rappresentato nei rendiconti di alcune centinaia di Comuni, andando di norma a peggiorare la compensazione di cui al comma 17.

L'integrazione di risorse permette pertanto di sanare la si: lazione ed evitare ulteriori azioni in sede giurisdizionale dei Comuni danneggiati dal proce limento amministrativo giudicato illegittimo.

Comma 15 – neutralizzazione dei tagli incrementali a carico delle Città metropolitane

La proposta di cui al comma 5 mira a stabilizzare il ripart i del taglio incrementale gravante sulle Città metropolitane a decorrere dal 2017 (rispetto alli schema già applicato nel 2016) e a neutralizzarne gli effetti che sarebbero insostenibili a la luce delle severe riduzioni di risorse già applicate negli scorsi anni.

Termine per la deliberazione dei bilanci di previsione

All'articolo 64, sopprimere il comma 9

ج ⁸ ج



Motivazione

Il ddl Bilancio reca una norma che indica per legge il term ne per la deliberazione dei bilanci di previsione 2017 degli enti locali. La richiesta di elimina ione di tale norma discende dalla considerazione che il Testo unico Enti locali (art. 151) dà a Ministro dell'Interno, d'intesa con il MEF e "sentita" la Conferenza Stato-Città, la potestà di determinare proroghe in relazione a valutazioni sulle effettive condizioni normative ed organizzative di redazione dei bilanci locali.

Riportare ad una norma di rango primario la scadenza per la redazione di bilanci costituisce pertanto un passo indietro ed una ingerenza legislativa, uperflua, in quanto il menzionato art. 151 mantiene in capo al Governo la prerogativa, sens a alcun condizionamento neanche da parte della Conferenza Stato-Città.

Relativamente alla scadenza temporale l'ANCI ritiene che il termine congruo sia il 31 marzo anche alla luce dei significativi riparti di risorse che l'artı olo 63 demanda ad un DPCM da emanarsi entro il 31 gennaio.

Perequazione delle risorse comunali

All'articolo 64, sono apportate le seguenti modificaz oni:

a) al comma 4, aggiungere i seguenti periodi:

"A decorrere dal 2017, l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determina a in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale sti bilita in base alle norme vigenti. All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicer ibre 2012, n. 228, dopo le parole "55 per cento per l'anno 2018", aggiungere le parole: , il 70 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021".

b) i commi 3, 5, 6, 7, 8 sono soppressi

Motivazione

L'articolo 64 del ddl Bilancio reca una revisione generale dei criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale e di attuazione della perequazione della risorse, avviata dal 2015.

Le nuove norme sulla perequazione, costituiscono un caribio di regole che inciderebbe fin dalla determinazione del Fondo di solidarietà comunale per il 2017, in corso di avvio in questi giorni. Si tratta di una modifica non concertata che appare in contrasto con il percorso di paziente condivisione attivato con buoni risu tati da due anni, che costituisce una condizione essenziale per la progressiva affermazio: e dei fabbisogni standard e per l'abbandono del criterio della spesa storica.

Le nuove regole dovrebbero entrare in vigore immediatamente, già per il FSC 2017, mettendo a rischio l'obiettivo di anticipazione al 23 febbraio dei termini per la deliberazione dei bilanci di previsione e vanificando le ntese raggiunte tra il 2015 e il 2016. La determinazione del FSC subirebbe inevitabili di ingiustificati ritardi, in attesa della pubblicazione della Legge di bilancio.

Le nuove regole non sono sostenute da alcuna valutazior e congiunta degli effetti a regime della perequazione in corso, come il Governo si era in pegnato a fare con l'accordo in Conferenza Stato-Città del 24 marzo scorso. Vengono pertanto ignorate le esigenze di mitigazione degli effetti di riduzione eccessiva delle risors per molte centinaia di Comuni, che hanno portato ad importanti risultati tra il 2015 e il 2016, introducendo una norma di solo apparente "salvaguardia" (controllo delle variazioni che superano il +/-8% delle risorse da un anno all'altro), che in realtà non incide su nessun ente.

La proposta di modifica, recepisce i parametri di progressivo completamento del percorso perequativo, come indicati dall'attuale formulazione del comma 5, stabilendo fin d'ora il completamento della perequazione per il 2021 e la definitiva indicazione del "target" perequativo nel 50% delle capacita fiscali complessive del comparto comunale.

La proposta abolisce, invece, le riformulazioni del percor lo e dei contenuti del riparto del FSC, al fine di proseguire in modo proficuo ed effica e nel confronto istituzionale di definizione di una nuova cornice legislativa, come piraltro richiesto dall'ANCI nella Conferenza Stato-Città del 20 ottobre scorso.

Differimento del pagamento rate mutui per i Comuni : Ino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio

All'articolo 64, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

10-bis. Per il triennio 2017-19, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui conce si dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui in sidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla tase dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12%, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di amme tamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di agamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteric i modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti cor cedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati xx milioni di eu o per ciascuno degli anni 2017 2018 e 2019".

Motivazione

La presente proposta introduce la possibilità per i Comuni di minore dimensione di posticipare il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Istituto per il credito sportivo i el caso in cui queste presentino un'incidenza superiore al 12% sul complesso delle entrate correnti.

I Comuni di minore dimensione, assoggettati dal 2013 alle regole del Patto di stabilità interno, gravati in misura particolarmente pesante dalle riduzioni di risorse del biennio 2014-15 nonché caratterizzati da bilanci strutturalme ite rigidi, presentano situazioni finanziarie di generale e grave criticità.

Con la norma in questione, nel caso in cui le rate d'i mutui in scadenza presentino un'incidenza particolarmente elevata sulle entrate correi ti dell'ente, il relativo pagamento viene differito agli anni immediatamente successivi al periodo di ammortamento senza cumulare il pagamento di più annualità in un medesimi esercizio. Ad esempio, le rate in scadenza nel 2017 saranno poste in pagamento nel prir io anno successivo alla scadenza dell'ammortamento del mutuo; le rate in scadenza nel 2013 nel secondo anno successivo.

La norma necessita di copertura, nella misura della magg or quota di interessi derivante dal differimento dei pagamenti.

Ristrutturazione del debito degli enti territoriali

Dopo l'articolo 64 è inserito il seguente:

Articolo 64-bis- Ristrutturazione del debito c'egli enti territoriali

- 1. L'art. 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 è sosti uito dal seguente:
- "1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzat i ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni e dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicei ibre 2007, n.244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n.191, e i mu tui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e de le finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
- 2. Per il riacquisto da parte delle regioni e degli enti loca i dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, let era b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquis o anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.
- 3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni ed a li enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014 successivi, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.
- 4. Le operazioni di cui al comma 1 e 2 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
- 5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazior i di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2016, presentino le seguenti caratteristicae:
 - a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo de debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contrati con il Ministero dell'economia e delle finanze;
 - b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbl gazionari in circolazione.
- 6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013, nonché i mutui di cui al precedente comma 1 già ristrutturati in fo za della presente legge.
- 7. Gli enti locali e le regioni possono richiedere la rist'utturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 15 marzo 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro Direzione II, con certif cazione congiunta del presidente o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui a comma 5 [lettera a)].
- 8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari a renti le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalità pre riste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individu iti dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricev no apposito mandato dai singoli enti.

- 9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli in termediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei ui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'ecor omia e delle finanze
- 10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2017, si provvede all'individuazione delle operazioni i indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
- 11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confro iti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rindimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vi ina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
- 12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le cara teristiche indicate al comma 11.
- 13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente pri vvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato pisitivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte de l'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato preser ii un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione ci riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore li mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sot ostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.
- 14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del τ alore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo ε l'operazione.
- 15. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervi sione del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e profess onalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggetta e ai limiti di cui all'art. 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122.
- 16. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in orcine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli s vap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.
- 17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli ir circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte de Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un a imento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009."



Motivazione

La nuova formulazione dell'art. 45 del dl 66/2014, puni a ad estendere agli enti locali le previsioni già previste solo per le Regioni dall'art. 45 del di creto legislativo 66/2014 in tema di ristrutturazione del debito. In particolare, la norma prei ede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa effettuare la ristrutturazione dei mui di contratti anche dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero stesso o la Cassa E epositi e Prestiti S.p.A.

La norma proposta circoscrivere la possibilità di effettuare la ristrutturazione del debito per i soli mutui che alla data del 31 dicembre 2016 hanno una vita residua pari o superiore a 5 anni e un importo del debito residuo da ammortizzare su periore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze, oppure una vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

Il termine per la richiesta di ristrutturazione dei mutui è fis: ato al 15 marzo 2017.



Sanzioni patto per anni pregressi

Dopo l'art. 64 inserire il seguente articolo

Art. 64-bis

Sanzioni Patto stabilità inte no

1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengo io meno gli effetti nei confronti degli enti locali per i quali le violazioni siano accertate s accessivamente alla data del 31 dicembre 2014.

In alternativa

Art. 64-bis

Sanzioni Patto stabilità inter ro

1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'art. 31 com na 26 lettera e) della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trovano appricazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014

Motivazione

La norma, proposta in due versioni alternative, è finalizi ata a disapplicare l'effetto delle sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità per gli enti locali che abbiano visto riconosciuto lo sforamento degli obblighi del Patto in a ini successivi, anche a seguito dell'insorgere di interpretazioni contrastanti delle norme fir anziarie recate da sentenze delle sezioni regionali della Corte dei Conti riferite ad anni pr cedenti. Nella prima versione si eliminano tutte le sanzioni, considerando che l'emersione ardiva di interpretazioni difformi insorte in sede giurisdizionale è alla base delle sanzioni ai certate successivamente e deriva in massima parte da incertezze normative obiettive, in un contesto di forte variabilità delle regole finanziarie.

Nella seconda versione si elimina solo la sanzione in ca 10 agli amministratori locali. Gli amministratori locali pro tempore, sui quali si applicher bbe la sanzione, infatti, hanno approvato un bilancio sulla base di informazioni certificate dai servizi finanziari comunali e dagli organi di revisione e pertanto l'applicazione delle i duzioni di indennità di cui alla lettera e) della norma sanzionatoria produrrebbe contenzii si che appare opportuno evitare, anche per le motivazioni già menzionate.

Riduzione del peso del debito degli enti locali

Dopo l'articolo 64 è inserito il seguente:

Articolo 64-ter

Riduzione del peso del debito degli enti locali

- 1. Negli anni 2017-2018, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prest ti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2016 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Ist: uto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi i iutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a ca ico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla sengola posizione di mutuo.
- 2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle o_l erazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario de le passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.
- 3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui pre isto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'art. 9-ter cel decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agost 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2017-2018, dalle spese finali ai fini del conseguir iento del saldo di cui all'articolo 65.

Motivazione

Il peso del debito rappresenta un fattore di rigidità dei bili nci che appesantisce la gestione finanziaria degli enti locali e ostacola il rilancio degli invest nenti.

L'art. 9-ter nel dl 113/2016, che istituisce un fondo inalizzato all'attenuazione degli indennizzi da estinzione anticipata dei mutui, rappresenti un primo importante segnale di attenzione al problema, che rischia tuttavia una misura con sufficiente, sia per l'esiguità delle risorse finanziarie dedicate, sia per la necessitì di finanziare con avanzi di amministrazione non sempre disponibili l'estinzione del del ito più oneroso.

La norma proposta mira ad agevolare la ristrutturazione del debito e a conferire maggior efficacia al dispositivo previsto dall'art. 9-ter del dl 113/20 6.

Il comma 1 consente agli enti locali di poter estinguere anticipatamente i vecchi mutui mediante l'accensione di nuovi mutui, purché l'operazione si traduca in una riduzione delle passività totali dell'ente; con il comma 2 si introduce i na deroga all'attuale disciplina relativa alla ristrutturazione del debito che prevede, in ia ordinaria, l'inserimento delle penali nel computo dei valori dei flussi delle nuove passivit i; con il comma 3 vengono infine escluse dalle poste passive del saldo di competenza le s sese sostenute per il pagamento degli indennizzi da estinzione anticipata non coperte dal cc itributo statale di cui all'art 9-ter del dl 113/2016.

Sblocco selettivo dei tributi

Facoltà di manovra sui tributi com inali minori

All' articolo 10, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"c) al comma 26 dopo le parole "comma 639, della le gge 27 dicembre 2013, n. 147," inserire le parole:

"all'imposta comunale sulla pubblicità di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, alla tassa per l'occupazione (i spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, all'imposta di soggiorno di cui a l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, ivi compreso il contributo di s'arco di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 4,".

Motivazione

La seguente proposta normativa punta a preservare parte dell'autonomia impositiva dei comuni che verrebbe ad essere nuovamente e pesanteme ite limitata con la riproposizione integrale del blocco già applicato per il 2016, recata a ill'articolo 10. La compressione dell'autonomia impositiva comunale confligge – oltre che con il principio della responsabilizzazione politico-amministrativa degli amministratori locali – con la progressiva estensione del meccanismo perequativo di assegnazione del risorse derivanti dal Fondo di solidarietà comunale al quale deve corrispondere una mai giore autonomia e manovrabilità dei tributi comunali.

Le mitigazioni proposte sono peraltro quantitativamente r arginali e riguardano tributi "di regolazione" dei fenomeni turistici e dell'uso di spazi pubb ici, anche a fini di pubblicità nel territorio comunale.

Facoltà di ripristino efficacia delle variazioni tributa: ie adottate oltre i termini nel 2015

All' articolo 10, dopo il comma 1, è aggiunto il segue ite:

2. I comuni che hanno approvato delibere di variazione delle aliquote e dei regolamenti tributari relative al 2015, non efficaci in quanto adotta e oltre il termine del 31 luglio 2015, possono riproporre le medesime delibere entro i tei mini di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, determina ido le aliquote da applicare a decorrere dal 2017 in misura non superiore alle previsio ii di cui alle delibere riproposte. Restano fermi gli adempimenti relativi alla comunicazione e pubblicazione dei provvedimenti previsti dalle norme vigenti.

Motivazione

La proposta di emendamento mira ripristinare l'efficaci i delle delibere di istituzione o variazione in aumento dei tributi comunali approvate dei Comuni oltre i termini previsti ordinariamente per l'anno 2015 (31 luglio) con riferimento elle fattispecie non esentate dalla Legge di stabilità 2016. La proposta in questione si rende necessaria – nel caso di persistenza del blocco degli aumenti di prelievo anche sel 2017 - alla luce delle gravi difficoltà dei circa 700 enti locali che non sono riusciti ai approvare le delibere tributarie entro il 31 luglio 2015 e che pertanto si troverebbero costre ti anche nel 2017 ad applicare le aliquote 2014.

Termine per la deliberazione della Tari

All'articolo 10, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"2. A decorrere dal 2017, i comuni, in deroga all'articol 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 ed all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, in considerazione della necessità di acquisire il piano fir anziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come prescritto dal citato comma 683, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.

Motivazione

La proposta normativa in questione punta ad assicurare ci Comuni un congruo margine di tempo per l'approvazione delle tariffe Tari che devono est ere aggiornate coerentemente ai piani finanziari di gestione dei rifiuti urbani predisposti ed nviati all'ente locale da parte del soggetto che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei ifiuti.

L'impossibilità di acquisire il piano finanziario di gestione i i tempi certi ha spesso esposto i Comuni al rischio di non potere approvare per tempo le tariffe TARI (o non poterle compiutamente aggiornare).

La norma proposta, disgiungendo il termine di approvazio e delle tariffe TARI da quello di approvazione del bilancio comunale, concede ai Comuni pii tempo per la ricezione dei piani finanziari – la cui tempistica di acquisizione non è nella disponibilità dell'ente locale – e l'aggiornamento ed approvazione delle nuove tariffe TARI.

Anticipazioni di tesoreria

All'articolo 10, dopo il comma 1 è inserito il seguenti comma:

2. All'articolo 2, comma 3-bis, del Decreto legge 28 gennaio 2014, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e succe sive modificazioni, le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo è sostituita come segue:

"Art. 10 (Proroga del blocco aumenti aliquote 2017 e limiti c nticipazioni di tesoreria)

Motivazione

Si chiede la proroga al 31 dicembre 2017 dell'innalzamen o da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazio ii di tesoreria, anche al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa vigente.

Imposta municipale sugli immobili - IMI (Unificazione IN U-TASI)

L'IMU e la Tasi sono ormai due tributi sostanzialmen e identici (per base imponibile, contribuenti e riferimento alla rendita catastale) che possoi o essere unificati, anche a parità di pressione fiscale, con effetti di forte semplificazione sia per i cittadini che per le strutture comunali.

La proposta contiene un intervento di manutenzione del prelievo immobiliare che supera l'attuale duplicità di forme impositive recependo le dispos zioni normative intervenute negli ultimi due anni in materia di agevolazioni ed esenzioni sui ributi IMU e Tasi.

L'obiettivo della proposta è quindi quello di ristabilire hiarezza sia nei rapporti con i contribuenti, che faranno in questo modo riferimento ad un solo tributo per il versamento, sia per i Comuni che disporranno di un quadro normativo co apleto per la determinazione del tributo e dei suoi aspetti applicativi.

In chiave di semplificazione, inoltre, lo schema di diversifici zione delle aliquote operabile dal Comune nell'esercizio della propria autonomia viene incani lato in un ventaglio di casistiche, ampio ma predeterminato, al fine di standardizzare la ci municazione ai contribuenti e la pubblicazione dei provvedimenti sul sito ministeriale già pri vista dalle norme vigenti.

La proposta prende largamente spunto da quella presenti ta dal Governo negli ultimi mesi del 2014.

Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali

Aggiungere il seguente articolo:

1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a):

"A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versat i ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Mir stero dell'Interno, sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'unno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'unno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno preced nte. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di ve samento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intesta i ai singoli comuni."

Motivazione

L'articolo proposto ha come obiettivo di ristabilire certe za dei riversamenti ai Comuni dell'addizionale sui diritti aeroportuali, che deve essere effettuata a cura del Ministero dell'Interno a determinate scadenze e su conti corrente ai positi intestati ai Comuni. Negli ultimi anni, infatti, il flusso dei finanziamenti è stato d scontinuo e contrassegnato da mancate assegnazioni e non rispondenza degli importi de vuti ai Comuni con il totale dei passeggeri viaggianti. La proposta di emendamento non comporta copertura finanziaria poiché si riferisce ad una più razionale procedura di ripai to dell'addizionale aeroportuale, a fronte di gettiti già di parziale competenza comunale.



SALDO DI COMPETENZA E SEMPLIFICAZIONE CONTA BILE

Modifiche al saldo di competenza

All'art. 65 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole ", nonché l'applicazione dell : sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208" sono soppresse;
- b) al comma 3, dopo le parole "ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione." è aggiunto il seguente per lodo "Sono esclusi dagli obiettivi di finanza pubblica di cui al periodo precedente, per il quinquennio successivo all'anno della loro istituzione, i comuni istituiti a seguito dei precessi di fusione.
- c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma
 - "4-bis. Per gli anni 2017-2019, per i Comuni f no a 1.000 abitanti nel saldo individuato ai sensi del comma 4 è considerato i fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, derivante dal ricorso all'indebita nento;"
- d) al comma 5 le parole "e a condizione che il bilancic di previsione 2017 2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017" sono abolite;
- e) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma
 - 5-bis "Per l'anno 2017, nel saldo individuato ai sensi del comma 4 non sono considerati:
 - a) gli oneri sostenuti, a fronte di accantonamenti (perati in esercizi precedenti, per gli interventi straordinari di chiusura delle di cariche per rifiuti solidi urbani nonché per gli interventi di gestione successi i alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione "post mortem");
 - b) gli impegni di spesa assunti per far fronte ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della .egge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria

VERSIONE ALTERNATIVA

5-bis "Nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al precedente comma 4 confluiscono le quote annual dell'avanzo di amministrazione vincolato, accantonato in esercizi precedenti, e final zzate a:

- a) sostenere gli oneri per gli interventi straordin iri di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani nonché per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta ges ione "post mortem");
- b) sostenere gli impegni di spesa assunti per lar fronte ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'ar icolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanni dell'Italia in sede comunitaria;
- f) al comma 12, dopo le parole "saldo di cui al comma " inserire il seguente periodo ", nonché gli enti che registrano un miglioramento del 1 roprio posizionamento, pur nel mancato conseguimento del saldo di cui al comma 4";
- g) al comma 13, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
 - "d) nell'anno successivo a quello di inadempienze, la capacità di indebitamento riconosciuta all'ente è ridotta di un importo pari alle percentuale dello scostamento registrato rispetto al saldo programmatico di riferir ento moltiplicata per cinque. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con stituzioni creditizie o finanziarie

per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti la oglia massima di indebitamento di cui al periodo precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamen o del prestito in assenza della predetta attestazione".

- h) al comma 17, lettera d), le parole "75 per cento" sono sostituite dalle parole "100 per cento"
- i) al comma 23, dopo le parole "di cui 300 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia scolastica" aggiungere le seguenti: "e ud interventi di costruzione, riqualificazione, manutenzione ordinaria e straordinari i sugli asili nido";
- 1) al comma26
 - a. dopo le parole "nell'attuazione degli interver ti di riqualificazione dell'edilizia scolastica" aggiungere le seguenti: " e degli interventi di costruzione e riqualificazione di asili nido";
 - b. alla lettera b) dopo le parole "interventi li nuova costruzione di edifici scolastici" aggiungere le seguenti "e di asili n do";
 - c. alla lettera c) dopo le parole "interventi di dilizia scolastica" aggiungere le seguenti "e di interventi di riqualificazione e nanutenzione di asili nido".

Motivazioni

La revisione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del saldo programmatico 2017 di cui al comma 1 dell'art. 65, rappresenta la prima applicazione dei criteri di proporzionalità ragionevolezza ed efficacia esplicitamente previsti dalla egge 243 e da sempre invocati dall'ANCI. La revisione permette di chiudere con la stagione delle sanzioni irragionevoli seguite dalle inevitabili richieste di abbattimenti e sai atorie. Proprio in virtù di tali considerazioni, la proposta di modifica del comma 1 (lettera a) dispone l'immediata abrogazione delle vecchie sanzioni contenute nella legge 2 98/2015, mutuate da quelle del patto, al fine di applicare il nuovo impianto sanzionati rio anche ai casi di mancato rispetto del saldo programmatico 2016, primo anno di applicazione dei nuovi vincoli di finanza pubblica. Il 2016, pertanto, si configurerebbe op portunamente come un anno di rottura rispetto alla normativa previgente sul patto di sta ilità, sia in termini di vincoli di finanza pubblica che di sanzioni previste per il mancato rispetto degli stessi.

La lettera b), modificando il comma 3, riprende una rego a già in vigore con il precedente vincolo del Patto di stabilità interno, esclude dalle regole di finanza pubblica i comuni istituiti a seguito di fusione, per il primo quinquennio successivo alla loro istituzione. L'esclusione dal saldo per il solo 2016 è stata una mera mis ura-tampone che occorre mettere a regime in modo coerente con le aspettative di forte svih ppo degli investimenti locali che molte delle fusioni in atto degli ultimi anni avevano pre grammaticamente previsto, forti dell'esclusione quinquennale dal vecchio patto.

La proposta di cui alla lettera c) mira a neutralizz ire temporaneamente gli effetti negativi sui bilanci degli enti già esclusi dai vincoli del Pa to di stabilità interno nel 2015, dovuti al sopravvenuto obbligo di conseguire, al netto delle entrate e delle spese rivenienti da debito, un saldo finale di competenza non negativo. Si ti atta dei Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti, che hanno contratto debito per fin inziare investimenti locali fino al 2015 in assenza di vincoli finanziari specifici e che ora si r troverebbero a dover coprire con ulteriori risorse le spese derivanti da tale indebitamento. L'intervento regionale in fase di patto di solidarietà rischia di essere incerto a seconda de la situazione finanziaria e della propensione delle singole Regioni a far fronte a queste problematiche, che peraltro assorbono un ammontare di risorse complessivamente molto esiguo.

La proposta normativa di cui alla lettera d) abolisce l'i condizione di approvazione anticipata del bilancio di previsione per poter a sicurare la continuità degli appostamenti nel Fondo pluriennale vincolato 2016 (FPV) nel caso di mancato perfezionamento entro il 31 dicembre degli affidamenti de e opere previste. La facilitazione di cui al comma 5 dell'art. 64 è rivolta, molto opportunamer te, a far fronte ad una situazione di oggettiva difficoltà verificatasi nel corso del 2016, a eguito dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (decreto legislativo di recepi unto delle direttive europee su appalti e concessioni), che ha comportato il rallentamento c egli iter di gara, determinando in molti casi l'esigenza di riavviare le procedure, con tempi in ompatibili rispetto alla previsione ordinaria del punto 5.4 del principio contabile della compi tenza finanziaria. Trattandosi di una difficoltà oggettiva, si ritiene che la possibilità di mar tenere le risorse già confluite nel FPV non possa essere vincolata ad un anticipo dei tempi di approvazione di bilancio resi già molto ravvicinati (28 febbraio 2017) da altra norma inserita nel ddl Bilancio.

In ogni caso, anche volendo mantenere una condizione più restrittiva, la norma dovrebbe far riferimento ad una data anticipata, non assoluta ma corre zta al termine per l'approvazione del bilancio, che potrebbe essere prorogato ("e a condizione che il bilancio di previsione 2017-19 sia approvato entro l'ultimo giorno del me e precedente mese quello del termine per la deliberazione del bilancio di prevision").

Con la modifica di cui alla **lettera e)** si intende pon e rimedio a due problematiche particolarmente sentite dai Comuni, soprattutto quelli di mii ori dimensioni:

- successivi trent'anni (c.d. gestione post mortem, me nutenzione, controllo e costante smaltimento del percolato). Per fare fronte a tali interventi di manutenzione, obbligatori per legge, gli enti hanno accumulato nel tempo notevo quote di risorse ora confluite in avanzo di amministrazione vincolato, sulla base del piano tariffario e degli accantonamenti previsti dal D. lgs 36/2003. Alla luce delle nuove regole di finanza pubblica, l'avanzo di amministrazione non contribuisce elle risorse in entrata del saldo di competenza con il conseguente rischio di non rispette re il vincolo di saldo. Poiché la gestione c.d. "post mortem" delle discariche dismesse costituisce un onere a carattere pluriennale, senza la modifica proposta è elevato il rischio di compromettere la gestione finanziaria di molti enti, in particolare quelli precedente ente esclusi dai vincoli del Patto di stabilità interno.
- dalle somme dovute a titolo di recuperi a seguito dell'azione di rivalsa dello Stato nei confronti degli enti territoriali inadempienti per sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria. L'art. 43 della legge 24 dicembre 2012, ... 234, che disciplina l'azione di recupero da parte dello Stato, prevede la possibilità di i correre, previa intesa con gli enti interessati, a piani di rientro pluriennali. Al fine di r ndere effettivamente sostenibile l'onere finanziario in questione, anche in considerazi ne del fatto che le sentenze di condanna della UE hanno spesso ad oggetto atti o fatti isalenti nel tempo e pertanto non ascrivibili alla responsabilità delle amministrazioni in carica, appare opportuno prevedere l'esclusione di tali impegni di spesa dal nuo o saldo di competenza finale. La misura proposta non comporta oneri per la finanza publ lica.

La proposta viene formulata in due versioni: oltre a l'ipotesi di esclusione delle voci indicate, si ipotizza la confluenza delle somme oggetto di accantonamento nel Fondo pluriennale vincolato di parte corrente, con effetti sostanzia mente analoghi.

La proposta di cui alla lettera f) prevede che sia data egli enti che hanno conseguito un saldo di competenza negativo e che registrino però, decorsi sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto, un miglioramento del proprio posizionamento rispetto

all'obiettivo di saldo, la possibilità di inviare una nuova ce tificazione. In tal modo, potranno essere riparametrate le sanzioni previste in capo all'ente, : anzioni che a decorrere dal 2017 assumono una nuova valenza in virtù del criterio di propo zionalità previsto per le sanzioni stesse.

La **lettera g)** introduce un meccanismo di proporzionaliti della sanzione che impedisce il ricorso all'indebitamento per gli investimenti, prevista in c po agli enti che non rispettano il saldo di competenza, analogamente a quanto previsto per le restanti sanzioni previste dall'art. 65. In particolare, la norma prevede che la capacità di indebitamento non sia esclusa a priori, ma venga ridotta di una percentuale correi ta allo scostamento registrato.

La **lettera h)** eleva al 100 per cento la quota di turn ove che gli enti possono coprire nel caso registrino un avanzo sul saldo di competenza noi superiore all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali. La premialità è opport ina e motivata dall'esigenza di stimolare il massimo utilizzo degli spazi di saldo dispon bili. La percentuale di turn over ricopribile deve però essere innalzata al 100%, almeno per i Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, per i quali già con il dl 113 è s ata determinata una percentuale pari al 75%.

La proposta normativa di cui alle **lettere i) ed 1)** est nde la concessione degli spazi finanziari anche agli interventi sugli asili nido, settore c re, al pari di quelli sugli edifici scolastici, necessita di adeguati interventi manutentivi e di sviluppo. Si tratta di un'esigenza emersa più volte nel corso degli ultimi anni, come din ostrato, da ultimo, anche dalle numerose domande escluse presentate nell'ambito della procedura avviata ai sensi della comma 713 della legge di stabilità 2016.

Razionalizzazione comunicazioni contabili

Dopo l'articolo 65 inserire il seguente:

Articolo 65-bis Razionalizzazione comuni azioni contabili

- 1. Al fine di contenere i costi di amministrazione di rivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle Amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle Autorità indipendenti e della Corte dei (onti, nonché, in via generale, di tutti i soggetti istituzionali nazionali e comunitari, a parti e dal 1° gennaio 2017, anche in deroga a obblighi determinati dall'ordinamento vigente, ron può essere richiesto agli enti locali di fornire i dati e le informazioni contabili già rile rate tramite la banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), gestita dalla Ragio neria Generale dello Stato ed istituita in applicazione dell'articolo 13 della legge 31 dice abre 2009, n. 196, e dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011.
- 2. Ai medesimi fini di cui al comma precedente, con dec eto del ministero dell'Interno di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze e dei ministeri eventualmente competenti per materia, da emanarsi entro 180 giorni da l'entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei d ti e delle informazioni ricorrenti non ancora acquisiti nella banca dati delle Amministrazic ii pubbliche (BDAP), che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente, ai finiste della acquisizione da parte della stessa BDAP. Il modello ci rilevazione, realizzato mediante tecnologia web, può essere aggiornato ad intervalli noi inferiori al biennio. A seguito dell'acquisizione da parte della BDAP delle informaziori i in questione, si applicano dell'Economia e delle finanze che certifica la data di decor enza della acquisizione.

Motivazione

Le comunicazioni obbligatorie gravanti sugli enti locali ha mo assunto dimensioni abnormi per effetto di una normativa fortemente vincolistica e non c ordinata. L'aggravio in termini di costi e di impiego di professionalità qualificate nelle dive se articolazioni degli uffici locali determina un disagio crescente e aggravato dalla scar ità di personale e di mezzi in particolare per ciò che riguarda i Comuni di minore dimensi me.

La norma proposta interviene distintamente su due fronti:

- si prende atto anzitutto dell'avvio della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) nella quale confluiscono i dati contabili relat vi al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione, al bilancio consolidato, con presi i relativi allegati, al piano degli indicatori e ai risultati attesi di bilancio, alle va iazioni al bilancio di previsione, secondo gli schemi di bilancio "armonizzati" delle regic ni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali. In un'ottica di semplificazion degli oneri informativi, la norma dispone che la BDAP costituisca l'unico canale di rileva ione delle informazioni e dei dati contabili degli enti territoriali. Viene pertanto esclusa, unche in deroga alle disposizioni vigenti, la possibilità di richiedere agli enti territoriali i essuna informazione già rilevata tramite la BDAP, alla quale devono rivolgersi come pr visto dalle norme in materia le istituzioni nazionali e comunitarie per il soddisfo imento delle proprie esigenze informative;
- si prevede inoltre un intervento governativo finalizzato a ricondurre in un unico sistema di rilevazione dei dati le esigenze di informazione ricorrenti di natura diversa, prevalentemente extra-contabili, abbattendo ulter pri rischi di duplicazioni e

appesantimenti burocratici, attraverso l'acquisizione ulla BDAP anche di questo set informativo.

Armonizzazione contabile. Adeguamenti normativi e semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti.

Dopo l'articolo 65 inserire il seguente:

Articolo 65-bis Armonizzazione contabile. Adeguamenti r ormativi e semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abi anti.

- 1. Con effetto dalle scritture contabili relative all'esercizic 2016, l'ente locale è autorizzato ad accertare il contributo a rendicontazione, di cui al prir cipio contabile della competenza finanziaria potenziata, punto 3.6, in relazione all'e sigibilità della spesa dell'ente beneficiario a prescindere dalla contabilizzazione dell'ente erogante. Nel caso in cui il contributo a rendicontazione sia stato erogato senza ten ir conto del cronoprogramma di spesa dell'ente beneficiario, la somma incassata coi corre a determinare il fondo pluriennale vincolato da parte dell'ente locale anche se l'o ibligazione non è giuridicamente assunta entro il termine di cui al vigente principio.
- 2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'art. 151, comma 1, le parole "entro il 31 luglio" sor o sostituite dalle seguenti "entro il 30 settembre";
- b) all'art. 170, al comma 1, le parole "Entro il 31 lu dio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni" sono sostituite dalle seguenti "Entro il 30 settembre di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità";
- c) all'articolo 193, comma 2, le parole "entro il 31 luglio di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre di ciascun anno"
- d) all'art. 227, al comma 2 è aggiunto il seguente perioco: "Il conto economico e lo stato patrimoniale possono essere deliberati successivame: te, e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo dall'organo esecutivo."
- 3. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il comma 6 dell'art. 170 è abrogato e lostituito con il seguente: "6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti nin sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".
- 4. All'art. 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 2 i giugno 2011, dopo le parole "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello".
- 5. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contab: i relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del l'esto unico, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessa i per il consolidamento dei conti

pubblici. Entro sei mesi dalla data di entrata in v gore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del Testo unico, pplicabili a partire dall'esercizio 2017.

- 6. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 18 a osto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dopo le parole ", gli enti locali" inserire le seguenti parole: ", ad esclusione dei Comuni con popola zione fino a 5.000 abitanti".
- 7. Gli articoli 229 e 230 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", non si applic mo ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
- 8. Per gli anni 2017 e 2018, i comuni già esclusi dai vin oli del Patto di stabilità interno per il 2015 includono nelle entrate rilevanti ai fini del rispetto del saldo finale di competenza la quota del fondo pluriennale vincolato, li entrata e di spesa, riveniente dal ricorso all'indebitamento.
- 9. Dopo il comma 1 dell'art. 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 al itanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidei za pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un ui ico istituto bancario o non siano presenti sportelli."

Motivazione

In base al comma 1, in attesa della piena attuazione de principio contabile, gli enti locali sono autorizzati ad accertare i contributi sulla base de l'effettiva esigibilità delle spese sostenute dagli enti stessi, indipendentemente dalla rodalità di contabilizzazione dei contributi da parte dell'ente erogante, tipicamente la Regi ne. Conseguentemente, nel caso in cui il contributo sia stato erogato senza che lo stesso sia stato comunicato all'ente locale, ed indipendentemente dagli stati di avanzamento dell'enta che ne determinano l'esigibilità, tale somma confluisce nel FPV dell'ente.

Il comma 2 dispone alcune modifiche al Testo un co degli enti locali a fini di armonizzazione e semplificazione delle regole contabili.

La norma di cui alla lettera a) mira a fissare un nuoi e più realistico termine (il 30 settembre dell'anno precedente) per la presentazione del Documento unico di programmazione da parte della Giunta comunale, termine c ttualmente indicato nel 31 luglio.

Con la lettera b), si specifica che le modalità di sottoposi ione del documento al Consiglio comunale sono demandate al regolamento di contabilità d'ell'ente. La versione attuale della norma, infatti, ha ingenerato difficoltà interpretative ed organizzative concernenti in particolare l'eventualità che il processo di determinazione e el Dup dovesse necessariamente precedere in modo autonomo il più generale e cogente processo di determinazione del bilancio di previsione. La versione emendata, invece, lascia la facoltà agli enti di definire la procedura per la presentazione e la successiva approvizione del Dup e della relativa eventuale nota di aggiornamento, che devono essere allegati allo schema del bilancio di previsione finanziario e che pertanto devono essere apprevati nella medesima sessione di bilancio.

La lettera c) propone in via ordinaria il termine per la salve guardia degli equilibri di bilancio dal 31 luglio al 30 settembre. Tale nuovo termine risul a maggiormente in linea con le scadenze e gli adempimenti contabili riguardanti la gestion finanziaria.

La lettera d) concede agli enti locali la facoltà di indivicuare un termine successivo alla presentazione del rendiconto, comunque entro il 30 giugro, per la deliberazione del conto economico e dello stato patrimoniale. Lo spostamento e el termine consente di avere a disposizione una migliore contabilità economica, con i sultati di più efficace valenza informativa, che costituisce un effettivo sostegno del bilanco consolidato.

I **commi da 3 a 8** introducono una serie di specifiche : emplificazioni degli adempimenti contabili richiesti dall'armonizzazione a favore dei Comuni :on meno di 5.000 abitanti.

La proposta di cui al **comma 3** riformula il comma 6 dell'articolo 170 del TUEL, introducendo alcune semplificazioni a favore dei Comu i con popolazione fino a 5.000 abitanti, abrogando, in particolare, l'obbligo per gli enti d minori dimensioni di dotarsi del Dup. Infatti, l'attuale modello del Dup, seppure nella sua versione semplificata già prevista per i Comuni di minore dimensione demografica, richi de uno sforzo eccessivo per le amministrazioni più piccole. L'obiettivo della programi azione pluriennale appare già sufficientemente garantito, per i comuni più piccoli, dalla d mensione pluriennale del bilancio di previsione e non necessita di ulteriori strumenti programmatori che rischiano di ingenerare un eccessivo ed inutile appesantimento.

La norma di cui al **comma 4** propone invece l'adozione di un modello semplificato del piano dei conti integrato, garantendo comunque la rilevazione de gli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Infatti, l'attuale mod ello del piano dei conti integrato richiede uno sforzo eccessivo per le amministrazioni più pi cole, le quali hanno sicuramente un'articolazione di bilancio meno complessa rispetto alle ultre realtà comunali di maggioni dimensioni demografiche.

Le norme proposte al **comma 5** danno impulso al processo di semplificazione dei documenti e delle comunicazioni contabili dei piccoli Comuni al fine li pervenire in tempi brevi ad un quadro effettivamente rinnovato ed efficace.

Le norme proposte ai **commi 6 e 7** escludono gli enti min ri da taluni adempimenti relativi al controllo di gestione (art. 196 TUEL) nonché alla red izione di documenti contabili di maggiore complessità (conto economico e stato patrimonial:, rispettivamente artt. 229 e 230 TUEL, di ben scarsa rilevanza, considerando la dimensio: e economica ridotta della platea dei Comuni interessati, ai fini dei controlli sostanziai sulla gestione. La contabilità finanziaria, infatti, appare totalmente idonea e sufficie ite a rappresentare l'attività di bilancio di un piccolo comune.

La proposta normativa di cui al comma 8 mira a n utralizzare temporaneamente gli effetti negativi sui bilanci degli enti esclusi dai vincoli del 1 atto di stabilità interno nel 2015, dovuti al sopravvenuto obbligo di conseguire, al netto del 2 entrate e delle spese rivenienti da debito, un saldo finale di competenza non negativo.

Va sottolineato che gli enti interessati dalla modifica ne mativa avanzata, vale a dire i Comuni fino a 1.000 abitanti, presentano bilanci e m elevato grado di rigidità, in particolare sul versante della parte corrente. Pertanto, in questi casi il nuovo quadro delle regole finanziarie rischia di compromettere la realizzazione degli investimenti programmati nel pieno rispetto del quadro normativo previgente, r entre gli oneri derivanti dalla precedente contrazione di mutui continuerebbero a gravi re sugli equilibri di bilancio dei medesimi enti.

Pur comportando un limitato aggravio dei conti pubblici in termini di indebitamento netto, si ritiene che l'accoglimento della proposta emendativa costit tirebbe una valida ed equilibrata soluzione per coniugare gli obiettivi di risanamento della f nanza pubblica con l'opportunità di offrire un quadro di sostenibilità finanziaria ai Comuni d minori dimensioni.

Con il comma 9, si permette ai comuni con meno di 5000 abitanti, spesso non dotati di sportelli bancari o con un solo sportello presente sul territorio di affidare direttamente il servizio di tesoreria, evitando il ricorso a procedure di evia enza pubblica che costituirebbero un inutile appesantimento formale




EQUILIBRI DELLE CITTÀ METROPOLITANE.

La situazione di prolungata sofferenza finanziaria dell'i itero comparto ex-province, dal 2013 in poi, ha duramente coinvolto gli equilibri delle (M, pur in presenza di correttivi specificatamente orientati a diminuire il peso della manov a sulle 10 CM delle RSO.

Di seguito si riportano gli **interventi sui quali focalizza e il confronto** per pervenire ad una gestione 2017 coerente con la straordinaria difficoltà finanziaria in cui complessivamente versano le CM.

Equilibri Finanziari

- 1) Superare la previsione dell'ulteriore taglio di risorse, attualmente previsto dal comma 418 della Stabilità 2015, come da richiesta formulata ad integrazione all'articolo 63 del ddl.
 - In alternativa, potrebbe risultare più agevole anche lal punto di vista delle scritture contabili, abolire la norma facendone espressamente alvi a regime gli effetti, gli effetti comprensivi dell'applicazione del taglio 2016 e del cont ibuto ad esso correlato.
- 2) prevedere anche per il 2017, come per il 2016, un for do di 70 milioni per il diritto allo studio degli alunni disabili; chiarire nella Legge il bilancio che la competenza a cofinanziare le eventuali risorse mancanti è della Regione (art. 117 comma 3 Cost.);



- 4) riprendere la proposta di **abolizione del carattere territoriale dell'IPT**, razionalizzandone il prelievo su scala nazionale e superando le attuali distorsioni nella sua applicazione. Si ritiene possibile così abolire il pre ievo diretto da parte dello Stato a valere sul gettito IPT delle CM e delle Province, medi inte la nazionalizzazione dell'IPT e la definizione di appropriate clausole di salvaguardia;
- 5) è necessario prevedere ai fini della semplificazione e della non ridondanza contabile di ridurre di pari misura i trasferimenti statali e i agli (quali rimborsi allo Stato) evitando doppie scritture in bilancio e rigonfiamenti art ficiosi della spesa corrente;
- 6) resta sullo sfondo il tema dell'applicazione del d.lgs. n. 68 del 2011, in materia di introduzione di **risorse tributarie autonome per le C VI**, sul quale l'Anci ha da tempo presentato la proposta di addizionale specifica sui dirit i portuali e aeroportuali;
- 7) assicurare urgentemente una soluzione definitiva sui costi dei Centri per l'Impiego, per i quali in molte Regioni non è stato rispettato l'accordo siglato con il Governo il 30 luglio 2015, in particolare sul fronte della piena cope tura del costo del personale né per il 2015 né per il 2016;
 - Inoltre, i due terzi di tali spese sono a carico della Stato che deve procedere ad impegnare la spesa immediatamente, così da consentire la neutralizzazione della quota nel bilancio corrente della CM. Attualmente l'impegno avviene nell'annualità sucessiva e, in sostanza, la CM deve anticipare con fondi propri i 2/3 delle spese attendendo il decreto ministeriale che ordinariamento si perfeziona con un anno di ritardo. In alternativa deve essere disposta la facolti di accertamento di almeno il 90% delle entrate dovute dallo Stato nell'anno di competenza dei costi e non nell'anno di approvazione e pubblicazione del decreto ministeriale.

Più in generale, ancora oggi nella maggior parte delle Re gioni non è assicurata la piena copertura delle funzioni non fondamentali dele gate o assegnate alle Città metropolitane. L'attuazione delle norme regionali ha aggravato nel 2016 i rischi sugli equilibri di bilancio delle Città metropolitane, attravers attribuzioni delle risorse non corrispondenti alla dimensione delle funzioni riassegnate nonché attraverso l'adozione di criteri unilaterali di trasferimento del personale che hanno addossato sulle Città metropolitane ulteriori problematiche organizzative e cost impliciti connessi ai lavori delle opere regionali in corso e ai relativi contenziosi. L'attua ione della Legge 56/14, non ha seguito alcun disegno comune, come sarebbe stato indispensabile in una riforma di tale respiro.

Norme per favorire l'equilibrio

8) Prolungare anche per il 2017 la facoltà di redigere il solo bilancio di previsione annuale e assicurare fin d'ora la regolazione dell'ese cizio provvisorio 2017 in modo che non risultino pregiudicate le possibilità di proroga di assunzioni a tempo determinato e sia derogato il divieto assoluto con assunzioni fino all'avvenuta approvazione del bilancio.

Per le CM che nel 2016 hanno approvato il solo bilancio annuale, il bilancio provvisorio deve corrispondere a quello assestato nel 2016.

Pertanto, il Consiglio Metropolitano può in tal caso entro il 31.12.2016 adeguare gli stanziamenti del bilancio provvisorio 2017 prevedendo in aumento, per la missione o programma competente, gli stanziamenti di entrata e di spesa finanziati con entrate accertate negli esercizi precedenti a valere sul bilancio del 2017. Durante l'esercizio provvisorio 2017 è possibile applicare avanzo di ammi ristrazione vincolato in aumento rispetto alla situazione assestata 2016 per missione e rogramma".

In sostanza si verifica questa situazione: Missione/F rogramma 04/02: stanziamento uscita /entrata 2016 pari a zero: nel 2016 accertate/ii ipegnate 1.000 euro sul bilancio 2017. Con il ribaltamento 2016 sul 2017, sussist rebbe l'impegno di 1.000 con stanziamento pari a zero. Non sarebbe altrimenti possi bile aumentare, senza previsione normativa specifica, l'importo dello stanziamento della missione /programma del 2017 in esercizio provvisorio.

9) Rinnovare anche per il 2017 i dispositivi di cui ai commi 756, lett. b) e 758 della Stabilità 2016 (applicabilità degli avanzi alle previ ioni e svincolo degli avanzi da trasferimenti regionali), superando le difficoltà incon rate nella definizione dell'intesa con le Regioni e assicurandone l'efficacia anche ai fini del rispetto del saldo di competenza;

Città metropolitane e Province - Oneri per il funziona: nento dei Centri per l'impiego Articolo 64

(Interventi concernenti gli ent: locali)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10bis. Per l'anno 2017 il contributo previsto al capitolo 1: 32/1 Lavoro per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego è attribuito direttamente alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario. I riparto del contributo è operato con decreto del ministero dell'Economia e finanze, previa i itesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 31 gennaio 2017.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad attribuire direttamer te alle Province e alle Città Metropolitane le risorse destinate alla copertura delle spece di personale e funzionamento dei centri per l'impiego, ciò in ragione dei ritardi che si sono verificati nel corso degli anni 2015 e 2016 nell'assegnazione di tali risorse da parte delle Regioni. Occorre il riversamento diretto alle Province e alle Città metropolitane in modo da consentire un normale svolgimento della funzione e certezza nella predisposizione dei bilanci.

Il fondo in parola è previsto nella tabella relativa alla sez II relativa agli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative

Città metropolitane e Province – Abolizione di riduzior i di risorse

Articolo 64

(Interventi concernenti gli enti locali)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10 bis. "Il comma 150-bis della legge 7 aprile 2014, n. 56, così sostitito:

"150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le province e le città metropolitane utilizzano i risparmi derivanti dal mai cato pagamento degli organi istituzionali per gli anni 2014 e seguenti, per importi par a 100 milioni per l'anno 2014, 60 milioni per l'anno 2015, 69 milioni a decorrere dall' nno 2016, per l'esercizio delle funzioni fondamentali."

MOTIVAZIONE

La norma è finalizzata a far mantenere nel bilancio degli unti di cui alla legge n. 56/14, i risparmi derivanti dal mancato pagamento di indennità e ettoni agli organi istituzionali di Province e Città Metropolitane; si tratta infatti di risorse esi enziali per garantire gli equilibri di bilancio degli enti e per l'erogazione dei servizi essenziali.

SOSTENIAMO IL RIEQUILIBRIO DEI BILANCI

Dissesto

Dopo l'articolo 65 è inserito il seguente:

65-bis- Disposizioni in materia di lissesto

- 1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) All'art. 268-bis, comma 1-bis è aggiunto il seguente pe iodo "Con il medesimo decreto è stabilita la durata della procedura che dovrà tenere cont i dell'entità della massa passiva residua e comunque non oltre 10 anni."
- b) Il comma 3 dell'art. 268-bis è così sostituito:
- "3. La commissione è composta da tre membri e dura ir carica per il tempo stabilito dal Decreto del Ministro dell'Interno che ha disposto la prosecuzione della procedura. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componeni, avente il requisito prescritto, e proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sino aco dell'ente locale interessato."
- c) All'art. 268-bis, comma 5, dopo le parole "in cias uno degli esercizi considerati" aggiungere "nei bilanci di previsione sino ad un massimo li 10 anni".
- d) All'art. 256 viene aggiunto il seguente comma:
- "12-bis. I Comuni in dissesto per i quali è stato approvate, dall'organismo straordinario di liquidazione, il rendiconto previsto dal comma 11, posso io ripianare il debito residuo e i debiti fuori bilancio non estinti mediante un Piano di impegno della durata massima di 10 anni."
- 2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono appo tate le seguenti modifiche:
 - a) all'art. 254, dopo il comma 3, inserire il seguente comma:
- "3-bis. E' in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre cell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato."
 - b) All'art. 259 sono apportate le seguenti modificazion :
 - 1. al comma 1-ter, primo periodo, le parole "Nei con nuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti" sono abrogate;
 - 2. al comma 1-ter, secondo periodo, dopo le parc le "Negli enti locali" aggiungere "diversi dai comuni";
 - 3. dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente comn a:

"1 quater) Gli enti locali per i quali, successivam inte all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sia intervenuto specifico provvedimento giurisdizionale di annullamento della deliber i di dichiarazione del dissesto finanziario o della procedura di dissesto, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare, entro 120 giorni dallentrata in vigore della presente legge, possono ripianare il disavanzo, determini to con il rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario precedente l'il otesi di bilancio stabilmente riequilibrato in anni trenta. I medesimi enti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare, entro 120 giorni dall' intrate in vigore della presente legge, possono procedere, altresì, al ripiano de debiti iscritti in bilancio e dei debiti fuori bilancio di competenza dell'OSL in ai ni dieci. Al fine di consentire un corretta gestione dei crediti e dei debiti già ci competenza dell'OSL, gli enti costituiscono specifici uffici per la gestione delle predette procedure sotto la direzione dei Dirigenti di settore, coordinati dal Dirigente del settore finanziario. I medesimi enti privi di personale in organico i i possesso di adeguata categoria e profilo professionale per ricoprire le funzioni li Dirigente o Responsabile del Sevizio Finanziario, possono procedere, anche i 1 caso di mancata attivazione delle azioni indicate nel presente comma, ad attivare le relative procedure di reclutamento, in deroga ad ogni altra disposiz one di legge, attingendo, in via prioritaria, alle graduatorie proprie vigenti, alle graduatorie di concorso vigenti anche presso altri enti o a procedure di mobilità.

- 4. dopo il comma 11 sono infine aggiunti i seguenti commi:
 - "12. Gli enti che hanno dichiarato il dissesto e non hanno approvato il bilancio stabilmente riequilibrato, possono approvare, ir deroga alle disposizioni vigenti, la delibera di riaccertamento straordinario dei re idui attivi e passivi.
 - 13. Gli enti dissestati sono obbligati a is rivere nell'ipotesi di bilancio riequilibrato la quota di disavanzo, come determinato nella delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi ε passivi, in quote costanti ed in applicazione del decreto del 5 aprile del 2015.
 - 14. Il disavanzo come iscritto dovrà essere cope to con entrate proprie. L'ente ha la possibilità, in deroga alla normativa vigent : di utilizzare entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibi , proventi che dovranno essere accertati nel rispetto del principio applicato dε la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 de 2011."

Motivazione

Il comma 1, lettere da a) a d) consente agli enti in dissesto :he abbiano presentato il piano di estinzione dei debiti di ripianare il debito residuo in 10 c nni, anziché in 3, equiparando il termine a quello previsto dall'art. 243-bis comma 5 del l'UEL per il ripiano del piano di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti in pre-disses). Analogo termine è previsto per la rateizzazione del pagamento dei debiti fuori bilancio.

Agli Enti in dissesto, per i quali la massa attiva non è si fficiente al pagamento dell'intera massa passiva (ipotesi molto frequente attesa l'impossibi ità di contrarre il mutuo a carico del Ministero e il Mutuo a carico dell'Ente e data le diffico tà nell'alienazione del patrimonio disponibile) dovrebbe essere data la possibilità di scegli re fra le due seguenti ipotesi: A (lettere a-c) e B (lettera d)), in aggiunta alla facoltà già r conosciuta dall'art. 15-bis del Dl

113/2016 di aderire alla procedura di riequilibrio finanzic io pluriennale, in modo da poter accedere al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter.

Il disposto di cui al comma 2 lettera a) nasce dall'esigenz i di assicurare l'anticipazione di tesoreria ai comuni in dissesto. L'elevato numero, infatti, i i comuni che hanno dichiarato il dissesto negli ultimi anni, unitamente alla posizione assunta da alcuni organismi straordinari di liquidazione - di inserire nella massa pa siva l'anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di l ilancio stabilmente riequilibrato, ha indotto gli istituti bancari dopo la dichiarazione di dissi sto dell'ente a non erogare detta anticipazione.

Poiché proprio i comuni in dissesto hanno bisogno di liquidità e nella considerazione che detto intervento emendativo non comporta maggiori oneri carico del bilancio dello Stato si richiede l'inserimento all'art. 254 del TUEL del comma 3 bis

Il comma 2 lettera b) punto 1 propone di estendere anche zi comuni sino a 20.000 abitanti che soddisfino le condizioni di cui al comma 1-ter dell'art. 2 59 (riequilibrio significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno ! 20% dei costi dei servizi e dalla razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati) la fa oltà di presentare un'ipotesi di bilancio che garantisca il raggiungimento dell'equilibrio, in ceroga ai commi 1 e 1-bis dell'art. 259, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizza ione dei servizi comunali e la razionalizzazione degli organismi partecipati, e comunque entro un massimo di tre armi compreso l'anno in cui viene dichiarato il dissesto. L'emen lamento chiarisce al punto 2 che tale facoltà può essere estesa a 5 anni soltanto per gli enti ocali diversi dai comuni.

Il comma 2 lettera b) punto 3 ha la finalità di colmare un vuoto normativo inerente la disciplina applicabile al caso degli enti la cui dichiarazione di dissesto sia annullata in forza di provvedimenti giurisdizionali successivi all'approvazion: dei relativi bilanci stabilmente riequilibrati, con specifico riquardo alla gestione delle pas ività riferite alla gestione subdissesto trattate dall'Organismo Straordinario di Liquida ione , le cui risultanze devono essere riallineate con i dati della gestione post-dissesto. La proposta propone, altresì, di consentire a tali tipologie di enti – tenuto conto della eccezionale difficoltà amministrativocontabile che sono chiamati ad affrontare - di costit iire specifici uffici deputati al coordinamento delle operazioni di gestione dei crediti e de debiti provenienti dalla gestione sub-dissesto, già di competenza della OSL e di proce lere, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, all'assunzione di un'unità di perso ale cui conferire le funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario, in caso di assoluta arenza d'organico. Ciò al fine di evitare l'insostenibile corto circuito nel quale gli enti in d ssesto e pre-dissesto privi della figura del Ragioniere Generale si trovano, in quanto impossibilitati a poter concretamente attuare il percorso di risanamento finanziario, a caus i dell'assenza di detta figura professionale infungibile ed indispensabile per assicurare I ripristino di una sana gestione contabile. Il blocco delle assunzioni, quale misura di conter imento della spesa pubblica, nel caso di specie, produce l'effetto contrario, in quanto il 1 erdurare di gestioni finanziarie disordinate ed inefficienti comporta inevitabili aumenti di spesa a carico dei bilanci degli enti, con pesanti costi a carico della collettività.

Il comma 2 lettera b) punto 4 è volto a favor e l'applicazione delle norme sull'armonizzazione ai casi di enti in dissesto. La normati a vigente non consente, ad oggi, ai comuni che hanno dichiarato il dissesto di applicare il à creto legislativo 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni.

In relazione a questa condizione, sono emerse nella real à casistiche in cui i comuni non riescono a chiudere un bilancio stabilmente riequilibrato pri o di disavanzi. L'allineamento ai sistemi contabili armonizzati sin dal 2016, come proposto dalla norma, consentirà agli enti che non hanno ancora approvato il bilancio stabilmente rie juilibrato di porre al sicuro anche l'equilibrio dei bilanci futuri.

Difatti, unitamente alla ipotesi di bilancio stabilmente riequ librato gli enti dissestati sarebbero messi in grado di approvare la delibera di riacce tamento straordinario dei residui attivi e passivi sulla base di preconsuntivi che potranno coi ucidere con gli esercizi relativi alle ipotesi di bilancio per esempio 2012- 2013- 2014 e 2015 e determinare così il disavanzo tecnico da distribuire sul più ampio arco temporale previsto dalla riforma della contabilità (dd.lgss. 118/2011 e 126/2016).



Dopo l'art. 65 aggiungere il seguente:

Art. 65 bis

Esclusione sanzione economica Patto 2014 per gli ent in dissesto.

XX. La sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera ϵ), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014 non trova applicazione e, qualora già applicata ne vengono meno ϵ li effetti, nei confronti degli enti locali in dissesto finanziario nel medesimo anno 2014.

Motivazioni

La proposta dispone la disapplicazione delle sanzioni finanziarie previste in caso di sforamento del Patto di stabilità 2014 per gli enti locali ir dissesto nel medesimo anno, al fine di non ostacolare il difficile processo di risanamento fir anziario e limitare le riduzioni del fondo di solidarietà comunale a quelle già previste dalla legge per la generalità degli enti.



Piani di riequilibrio finanziario pluriennale (Predisses o)

Dopo l'articolo 65 è inserito il seguente:

65-bis- Norme relative alla procedura di riequilibrio finar ziario pluriennale (predissesto)

- 1. L'art. 1, comma 714 della legge 28 dicembre 2015, n. 2 18 è sostituito dal seguente:
- "714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riec zilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo '43-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo (comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordina ia dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e) e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle inticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli arti oli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successiva a quello in cui viene erogata l'anticipazione".
- 2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1. All'articolo 243-bis, comma 9:
- le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
- "b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno cel dieci per cento delle spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi di cui al macroa gregato 03 della spesa corrente,

finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del comput della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminati gli stanziamenti dest nati:

- alla copertura dei costi di gestione del servizio il smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
- · al servizio di trasporto pubblico locale;
- al servizio di pubblica illuminazione;
- al finanziamento della spesa relativa all'acceglienza, su disposizione della competente Magistratura, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto."

"c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeni del venticinque per cento delle spese per trasferimenti di cui al magroaggregato 04 lella spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della perce ituale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasfer menti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfor iche;"

dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis) ferma restando l'obbligatorietà dei tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui agi. elenchi delle lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato".



"10. Dalla data di approvazione del piano di riequili rio da parte della competente sezione della Corte dei Conti e sino alla conclusione della sua durata non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei contronti dell'ente per i debiti censiti nel piano di riequilibrio pluriennale. Le procedure secutive pendenti alla data di adesione alle procedure di cui al presente articolo, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserin ento nelle passività dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

10-bis. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo l'ad sione dell'ente alle procedure di cui al presente articolo non vincolano l'ente ed il tesorie e, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.

10-ter. Dalla data di adesione alla procedura di cui al presente articolo e fino alla sua conclusione i debiti insoluti a tale data e le somme dov ite per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente ir seriti nel piano di riequilibrio a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità. '

4. All'articolo 243-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"9-ter. Per tutta la durata del piano di riequilibrio, tro a applicazione quanto stabilito dall'articolo 265, comma 1, secondo periodo, del presente Decreto."

5. Gli enti locali che hanno proceduto alla revisione de: residui nel corso degli esercizi 2012, 2013 o 2014, antecedentemente al riaccertamento : traordinario di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, c eterminando un piano triennale

di copertura del disavanzo riscontrato, ai sensi dell'articolo 193 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, possono riformulare tale niano, entro il 31 marzo 2017, secondo le modalità e nell'arco temporale previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.

: `

Motivazione

Gli enti che hanno avviato la procedura di riequilibrio fina iziario si sono trovati a coprire la quota di disavanzo inserita nel piano di riequilibrio nel ten po massimo di dieci anni, mentre la quota di disavanzo generata da una procedura sostanzialmente analoga – il riaccertamento straordinario imposto dalla riforma contal ile – è ripianabile in 30 anni. Il nuovo comma 714 recato dal comma 1 è pertanto fin ilizzato a rendere omogenee, con particolare riferimento all'arco temporale previsto per il r piano (30 anni), la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis, co: ima 8, lett. e) del TUEL, e l'art. 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (Ci mma 1)

La proposta di cui al comma 2 interviene infine sull'arti olo 243-bis, comma 9, lettere b) e c) del TUEL, con l'intento di rendere la disciplina del pre dissesto più flessibile in tema di riduzione delle spese. L'attuale previsione normativa preve le infatti un taglio netto del 10%, da programmare nei primi tre anni di adesione alla procec ura, delle prestazioni di servizio, intervento 03, della spesa corrente. Nel computo, devono e ssere incluse anche le spese con specifico finanziamento a carico del bilancio di altri enti. Poiché il taglio percentuale deve essere calcolato sull'intero importo della spesa rientran e nell'intervento 03 (precedente classificazione di bilancio), la previsione di un taglio del 1 %, combinata all'impossibilità di comprimere spese legate a finanziamenti specifici, determ na, di fatto, l'applicazione di un taglio superiore a quello previsto. Inoltre, la formulazione del taglio basata sul target di spesa, piuttosto che sulla mera riduzione lineare da mi urare al termine del periodo di riferimento, garantisce l'obiettivo stabilito dalla legge conte nendo, entro limiti più sostenibili in relazione all'attuale congiuntura economica, il sacrificio ii posto alla collettività.

Analogamente, il termine di tre anni per il raggiungiment i del target non appare congruo rispetto alla possibile durata massima del piano. L'esten: ione del periodo entro il quale il target di risparmio deve essere raggiunto appare più in i nea con la previsione di durata massima del piano.

La sottrazione dalla base di calcolo di una serie di v ci di spesa corrisponde altresì all'esigenza di rendere effettivamente evidente lo sforzo pn dotto dal singolo ente in tema di risparmio di spesa: le voci di spesa in questione si co figurano infatti o come somme integralmente finanziate, oppure come somme originate la fattori che non sono sotto il controllo dell'ente stesso. Più precisamente:

- l'esclusione del servizio di smaltimento rifiuti e del s rivizio acquedotto si spiega con il fatto che vi è un obbligo di copertura totale a carico della fis zalità locale, con l'applicazione di tariffe adeguate al raggiungimento di tale obiettivo e, quina, con un effetto neutro rispetto al risanamento;
- l'esclusione delle spese finalizzate alla pubblica illuminazione si spiega con la valenza strategica di tale voce di spesa in termini di dife: a dell'ordine pubblico delle aree urbane (spesso, succede che soprattutto nelle aree degrad ite gli organi preposti al rispetto dell'ordine pubblico richiedono un incremento del livello di i 'uminazione in determinate aree, producendo un incremento della spesa sostenuta dall'ente);

• l'esclusione delle spese relative a minori affidati dalla magistratura a strutture protette in casi di conclamata difficoltà delle famiglie di provenienza si spiega con la valenza strategica di tale voce di spesa in termini di protezione dell'infanzia e dell'alto valore sociale delle azioni, peraltro, imposte all'ente locale.

Per ciò che attiene al trasporto pubblico locale, l'esclusic ie deve invece essere messa in relazione con la consistente riduzione delle risorse che q esto comparto ha dovuto subire negli ultimi anni, cosa che ha determinato disagi e riduz oni di tipo quali-quantitativo del livello dei servizi erogati, in un settore che, peraltro, assun e valenza strategica in termini di difesa ambientale e volano di sviluppo economico delle arei urbane.

Inoltre, con la lettera c-bis) è introdotta la facoltà per l'ente aderente alla procedura pluriennale di riequilibrio di compensare, nel corso del quinquennio, le misure di rientro e contrazione della spesa corrente compensandone l'effet i totale pur non rispettando le specifiche prescrizioni. Si tratta di una scelta legata al fat i che ciascun ente, in attuazione di proprie scelte di carattere puramente gestionale, potr bbe avere necessità di allocare diversamente le somme in bilancio. La normativa attuale non prevede tale facoltà, determinando un evidente vulnus in termini di autonomia a egli enti.

La ratio della proposta di cui al comma 3 è che, an logamente a quanto previsto nel caso di dissesto, appare necessario tutelare la solvibilità c ell'ente e la certezza delle risorse da destinare al riequilibrio finanziario. Tale previsione ti telerebbe anche gli interessi dei creditori che hanno eventualmente sottoscritto transczioni con l'ente pubblico, che diversamente potrebbero veder vanificata la loro attesa di una rapida risoluzione della controversia economica con l'ente locale a causa dell'aggre sione al patrimonio o alle risorse liquide di cui questo possa disporre. A tal fine, si propor e quindi di estendere anche alla procedura di riequilibrio il sistema di tutela per il patrimo io degli enti locali previsto nella disciplina del dissesto finanziario.

La proposta normativa di cui al comma 4 mira ad el uiparare il trattamento di enti in dissesto e in pre-dissesto ai fini dei trasferimenti erariali.

La proposta di cui al comma 5 riguarda i casi di nà avvenuta effettuazione della revisione straordinaria dei residui (per effetto di sentenz: della Corte dei Conti o di altri eventi eccezionali), in un momento antecedente a cuanto previsto dalla revisione straordinaria di cui al d.lgs. 118/2011. In tali casi l'emer: ione di un disavanzo non poteva essere riassorbita secondo le più favorevoli condizioni celle norme relative alla riforma contabile e doveva contenersi nell'arco triennale previsto dall'articolo 193 TUEL. Tale sostanziale disparità di trattamento viene sanata dalla corma proposta, che consente di riformulare il ripiano del disavanzo da riaccertamento str iordinario dei residui nell'ambito delle norme relative al passaggio alla nuova contabilità (DII 2 aprile 2015).

Transazioni su debiti erariali e previdenziali

Dopo l'articolo 65 è inserito il seguente:

.

Articolo 65-bis

Disposizioni in materia di rateizzazione dei pagamenti per gli enti locali che hanno presentato il piano c'i riequilibrio finanziario

1. All'articolo 243-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 inserire i seguenti:

"7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagami nti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fis ali possono concordare accordi transattivi riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennal dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di trenta anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula coriformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'art. 243-quater.

7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali.

7- quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7- er si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio, a condizione che la quota di partecipazione non sia inferiore al 70% del capitale sociale."

Motivazione

L'art. 243-bis del D. Lgs n. 267/2000 prevede per gli Enti Locali la possibilità di ricorrere a una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Tale i: tituto, introdotto nel TUEL dal DL n. 174/2012, mutua di fatto la figura delle "procedure con ordatarie" già presenti nel campo civilistico per le imprese private le quali prevedono, ai : ensi della legge fallimentare, la possibilità di realizzare transazioni anche con il fis o, con riduzioni del debito e rateizzazione dello stesso. La stessa facilitazione è sta a introdotta al caso degli Enti dissestati, dall'art. 15-bis della DL n. 113/2016 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 160/2016. Sulla base di tali premesse, la proposta rormativa mira ad introdurre la medesima possibilità anche per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio pluriennale.

Al fine di rendere più sostenibile il percorso di riequilil rio finanziario e di evitare una pericolosa diffusione del default che, coinvolgendo anche i debiti fiscali e previdenziali delle aziende e delle società controllate, ridurrebbe esigibilità, li uidità e certezza dei crediti delle Agenzie e degli Istituti competenti, la norma propone che a tali Enti locali venga riconosciuta la possibilità di pianificare la rateizzazione dei pagar enti, attraverso l'attivazione di transazioni fiscali con l'erario, con gli enti previdenziali e con le società controllate per un periodo massimo di trenta anni.

In particolare, con riferimento alla rateizzazione dei di biti delle società controllate, si evidenzia che, in coerenza con il consolidamento dei bii inci delle società controllate nel bilancio degli Enti controllanti e con gli indirizzi per la redi zione dei piani di riequilibrio che suggeriscono l'inclusione nei piani del debito delle societì partecipate, appare necessario trattare in maniera consolidata anche l'esposizione erar ale del "gruppo pubblico locale" inserita nelle previsioni dei piani di riequilibrio.

Le transazioni non hanno carattere di automatismo, es sendo soggette all'assenso delle Agenzie fiscali ed Istituti previdenziali interessati. La n rma contribuisce inoltre a dare certezza ai crediti erariali e previdenziali, sia per ciò che riguarda il quantum, che per la scansione temporale.

RIFINANZIAMENTO FONDI POLITICHE DI INVESTIME: TO E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Dopo l'articolo 65 è inserito il seguente:

Articolo 65-bis. Rifinanziamento fondi politiche di investimento

1. All'articolo 1, comma 978 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire, ovunque ricorrano, le parole "per l'anno 2016" con le seguenti par le "per ciascuno degli anni 2016 e 2017".

Motivazione

L'emendamento proposto al comma 1 si propone di rifina ziare, anche per l'anno 2017, il Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di ntervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie in quanto il programma straordinario per la riqualificazione urbana ha suscitato grande interesse tra i Comuni che hanno presentato progetti di qualità che spingono a dare stabilità a questo tipo di finanziamento.

Art. 77

Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile

All'articolo 77, comma 1, dopo le parole "è incrementa o di 200 milioni di euro per" sostituire le parole "l'anno 2019" con "gli anni rispettivam nte 2017 e 2018". Al capoverso successivo sostituire la parola "2020" con "2019".

Motivazione

La dotazione del fondo per l'acquisto di automezzi destinati c' TPL prevede ad oggi un vuoto di finanziamento per gli anni 2017 e 2018. La copertura del i iennio, secondo le due modifiche normative proposte, è quanto mai cogente e necessaria per gli enti locali alla luce della Direttiva 94 del 2014, in recepimento in queste settimane, soprattutto illa luce dell'obbligo introdotto per le pubbliche amministrazioni e soggetti correlati di acquisire, cel momento della sostituzione delle autovetture autobus e mezzi di servizio/collettivi, almeno il 25% di veicoli alimentati con combustibili alternativi.

Aggiungere il seguente articolo:

Finanziamento diretto del Trasporto Pubblico Locale a le Città Metropolitane

"All' articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, c invertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. A partire dal 1° gennaio 2017 una quota del fondo li cui al comma 1 è assegnata, ai sensi dei commi seguenti, alle Città Metropolitane di cui al a Legge 56/2014, con criteri che tengano conto anche della quota di domanda di mobilit i riferita ai non residenti e non domiciliati (city users) e dell'offerta di servizi di Trasperto Pubblico Locale su impianti fissi. Fermo restando la quota complessiva di riparto, la quota assegnata alle Città Metropolitane è riportata nei decreti di riparto del fondo di cui al comma 1.

Entro il 15 gennaio di ciascun anno, le Regioni interessate comunicano al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero delle Infras rutture e dei Trasporti le risorse complessivamente assegnate a ciascuna Città Metropolitan 1. Il complesso delle risorse per il TPL nei Comuni sede di Città Metropolitane, relativamente igli impianti fissi, non può subire riduzioni annuali.

1-ter. Al fine di avere certezza sull'entità delle risorse pui bliche destinate annualmente ai servizi di trasporto pubblico locale ed ai servizi regionali ferroviari, entro il 30 giugno di ciascun anno, ciascuna Regione a statuto ordinario comu ica alla Conferenza Unificata le risorse del bilancio regionale destinate, l'anno precedente, alla copertura della spesa dei servizi medesimi, nonché quelle destinate all'anno in co so, identificando le cause delle eventuali modifiche rispetto ai valori dell'anno precedente, e gli andamenti individuabili per il biennio successivo."

Motivazione

L'assegnazione diretta delle risorse per il TPL alle Citt. Metropolitane, trova una sua giustificazione nella necessità di garantire risorse adeguat: e certe alle aree metropolitane, quali ambiti territoriali per il settore del Trasporto Pubblico Locale. Ciò vista l'urgenza di una pianificazione per dare risposte alla congestione cel traffico, problemi di qualità dell'aria ed inefficienza degli spostamenti in ambito urbane, ciò anche alla luce dell'obbligo della città con più di 100.000 abitanti di dotarsi di un Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) e potere programmare quindi interventi di mobilità urbana complementare e integrata al trasporto pubblico locale. Fermo restando le risorse complessive, tale quota dovrà essere calcolata tenendo conto degli effettivi fabbisogni del comparto in ogni area metropolitana e considerando gli inpianti fissi, ove presenti, la cui copertura dei costi va comunque garantita nel tempo.

E' necessario che i criteri di individuazione della quota cel fondo da destinare alle Città Metropolitane, possano sostenere un'offerta efficiente, o vero in grado di garantire un opportuno livello di accessibilità delle aree urbane e peri rbane con servizi affidabili e di qualità, tali da attrarre nuova domanda e, per questa via, avviare una fase di rilancio dell'intero settore.

Sostenibilità ambientale ed energetica

Aggiungere il seguente articolo:

(Assegnazione diretta alle amministrazioni comi nali dei fondi derivanti dal mercato delle quote CO2 – Emission Trading Sy: tem)

"All'articolo 19 (Messa all'asta delle quote) del decreto le gislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modific i la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, modificato e corretto dal decreto legisla ivo 2 luglio 2015, n. 111, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti commi:

"6-bis. Al fine di favorire la sostenibilità urbana e la riduzi ne delle emissioni di carbonio, è istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del erritorio e del mare un Fondo per gli investimenti destinato alla realizzazione di interventi da parte delle amministrazioni comunali, in coerenza con le attività di cui al comma 6. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, a partire dal 31 maggio 2017, il Fondo è alir entato da almeno il 40 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste".

"6-ter. Le modalità di funzionamento e di erogazione del F ndo sono definiti con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del n are, di concerto il Ministero dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, di cu al precedente comma 3, previa intesa da acquisire in Conferenza Unificata."

Motivazione

L'Anci da tempo supporta i Comuni nell'affrontare da ur punto di vista organico il tema della sostenibilità ambientale ed energetica, che nei terri ori ha delle ricadute pesanti sia da un punto di vista finanziario sia per gli impatti de ruti ai cambiamenti climatici sostiene la necessità di costruire insieme alle amministra: ioni centrali e regionali dei piani attuattivi tarati sulla base della conoscenza dei beneficiari dell'intervento, del territorio, dei fabbisogni e dello stato dell'arte delle iniziative che ne sono espressione. Sulla sostenibilità, nonostante il tema dell'adattamento il cambiamenti climatici stia cominciando a radicarsi, lo strumento di pianificazione più ampio e integrato oltre che omogeneo rimane il PAES, che ad oggi interessa 3.163 l'omuni italiani (comprese molte Unioni). Anci chiede di destinare una quota parte dei findi ETS –derivanti dal sistema comunitario di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra "Emission Trading" – a interventi realizzati dai Comuni per incrementare la postenibilità urbana e ridurre la quota di CO2, tramite l'istituzione di un apposito Fondi di investimenti che ne finanzi quota parte dell'attuazione.

A istituire il sistema delle aste "Emission Trading" è la Di ettiva 2003/87/CE e successive modificazioni (Direttiva ETS) e traspone in Europa, pe gli impianti industriali, per il settore della produzione di energia elettrica e termica e per gli operatori aerei, il meccanismo di "cap&trade" introdotto a livello internaz onale dal Protocollo di Kyoto. Il recepimento a livello nazionale è arrivato con il Decreto egislativo 4 aprile 2006, n. 216 "Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferi mento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto", modificato dal successivo decre o legislativo 13 marzo 2013, n. 30, "recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che r odifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunit rio per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra" e corretto in parte dal de reto legislativo 2 luglio 2015, n. 111. Il decreto legislativo 30/2013 all'art. 6 enuncia qual sono le attività a cui destinare i fondi. In coerenza con tali attività, e per rafforzare mecca nismi finanziari che rischiano di

avere efficacia diversa sul territorio in relazione alla sii ergia attivata dalle Regioni sui fondi 2014-2020 (Conto Termico 2.0), il paniere degli interventi attuati dai Comuni potrà quindi interessare, a titolo esemplificativo e promuo endo la massima integrazione possibile, una tipologia di attività sintetizzabili in tal modo:

- efficientamento dell'illuminazione pubblica;
- produzione di energia da fonti alternative, risor e proprie del territorio, e con finalità prevalentemente termiche (piccoli impiant diffusi alimentati da stralci da potatura o boschivi)
- utilizzo anche in gestione associata per i comuni di piccole dimensioni di mezzi sostenibili per la mobilità all'interno del comune e, o tra comuni limitrofi, e/o per il collegamento a nodi di rete e punti di scambio serv: i a livello nazionale;
- incentivazione della sostituzione del parco automo bilistico privato verso veicoli da basse emissioni a zero emissioni, sostenendo fil ere locali in ottica di recupero risorse come quelle agricole o di manutenzione del verde urbano (ad esempio biometano) fino all'elettrico;
- sostituzione dei veicoli pubblici o ad utilizzo colletti /o (autobus o navette di servizio, taxi, car sharing, mezzi per la raccolta differenzi ata, mezzi pulistrada, ecc.) con veicoli a combustibili alternativi, sostenendo fili re locali in ottica di recupero risorse come quelle agricole o di manutenzione del erde urbano.



Amianto (criteri assegnazione spazi finanziari)

Art. 65 Regole di finanza pubblica per il rilancio legli investimenti

All'art. 65, comma 30, dopo la lettera c), inserire:

"d) interventi di bonifica dalla presenza di amiai to, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del proge to esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronopros ramma della spesa."

Conseguentemente, al comma 31, le parole "Ferme restan lo la priorità di cui alle lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "Ferme restando la priorità di cui alle lettere a), b), c) e d)".

Motivazioni

La proposta normativa individua come ulteriore prioritì nell'assegnazione degli spazi finanziari anche gli interventi di bonifica da amianto in cap) agli enti locali.

Riprendendo una delle priorità individuate dalla legge di : tabilità 2015, la proposta, anche sulla base delle numerose richieste non soddisfatte n quell'occasione, estende agli interventi di bonifica dell'amianto i criteri di priorità per l'assegnazione di spazi, purché finanziati con avanzo di amministrazione e gli enti dis songano del progetto esecutivo, completo del cronoprogramma della spesa.



Programma straordinario periferie

Aggiungere il seguente articolo

Programmazione pluriennale del Programma periferi

1. Con riferimento ai progetti di cui al comma 974 dell'a ticolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riguardanti il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropoli ane e dei comuni capoluogo di provincia, selezionati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2016, gli enti locali interessati sor o autorizzati a considerare nella redazione del bilancio di previsione 2017-2019, ai fini della programmazione pluriennale degli interventi, il finanziamento dell'intero importo richiesto, anche oltre il limite di capienza attualmente previsto e richiamato dall'articolo 4, comma 1, del predetto decreto.

Motivazioni

La norma proposta permette di dare seguito, dal punto di vista della programmazione pluriennale degli interventi, alla prospettiva di integrale fin nziamento dei progetti oggetto di selezione a seguito del "Bando periferie" (co. 974 della Lego e di stabilità 2016).

L'annuncio del finanziamento dell'intera somma richies la nell'ambito dei progetti che saranno selezionati a seguito della procedura in corso pri sso la Presidenza del Consiglio, necessita infatti di un più preciso riferimento normativo, sulla cui base i servizi tecnici e finanziari degli enti locali coinvolti possano procedere ali inquadramento finanziario degli interventi previsti su base pluriennale.



PERSONALE

Articolo ... (Disciplina del turn-over nei comuni)

- 1. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015 n. 208:
 - al primo periodo le parole "25 per cento" sono se stituite dalle seguenti: "50 per cento";
 - al secondo periodo le parole "la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: " per i comuni la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 100 per cento";
 - dopo il secondo periodo è aggiunto il seguer te "Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 m Iggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive mod ficazioni, non si applicano nei comuni individuati nel precedente periodo".

- è aggiunto infine il seguente periodo: "Resta ferr o quanto previsto all'articolo 3, comma 5, quinto periodo del decreto-legge 24 giu mo 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ε successive modificazioni".
- 2) All'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 ag 18to 2001, n. 267, dopo le parole "con decreto a cadenza triennale Il Ministro dell'inte no", sono inserite le seguenti ", previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomic locali,".

Motivazione

La disciplina delle assunzioni negli Enti locali è sottopo: ta ormai da un decennio ad un regime vincolistico motivato da esigenze di finanza purblica, che ha determinato una fortissima contrazione del personale in servizio (riduzione i i oltre 60.000 unità nel comparto dal 2007 al 2014 – dati Conto annuale 2014).

Tale dinamica si è ulteriormente aggravata negli ultimi due anni, a causa delle previsioni della legge di stabilità 2015, che hanno imposto ai Comuni un sostanziale blocco delle assunzioni finalizzato alla ricollocazione del personal: delle Province e delle Città metropolitane, e della legge di stabilità 2016, che ha dras icamente ridotto le percentuali di turn-over per i Comuni, abbattendole nel triennio 2011-2018 al 25% della spesa del personale cessato nell'anno precedente.

Con il decreto legge Enti locali del 2016 si è avuto una p irziale estensione dalla capacità assunzionale per i comuni con popolazione inferiore a 0.000 abitanti che abbiano un numero di dipendenti inferiore a quello ritenuto sostenib le per i comuni dissestati, sulla base del Decreto del Ministero dell'Interno di individuazi ne dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto.

Con la presente norma si intende consentire un ulteriore impliamento delle percentuali di turn-over anche per i Comuni di maggiori dimensioni, a cor dizione che gli stessi abbiano un numero di dipendenti inferiore al valore definito con il pre letto Decreto ministeriale. Per gli stessi Comuni appare del tutto ragionevole prevedere, fint into che permanga la condizione di virtuosità e di sotto-organico, il superamento alle l'nitazioni finanziarie sul lavoro flessibile, tenendo conto che la spesa è destinata comu ique a rimanere sotto controllo restando ferma la disciplina precettiva del contenimer to complessivo della spesa personale, sanzionata con il divieto di procedere ad assunz oni a qualsiasi titolo.

La norma non comporta oneri aggiuntivi in quanto riman, ono ferme le vigenti misure che impongono limitazioni alle spese di personale negli Enti Locali, oltre, a quelle che impongono un saldo di competenza non negativo tra entrate e spese jinali, anch'esso sanzionato con i divieti assunzionali.

Articolo ... (Fondi per il trattamento economico accessorio)

All'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2015 n. 208, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Ai medesimi fini, le regioni e gli enti loc di possono destinare a recupero i risparmi di spesa previsti in piani, programmi e locumenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati da competenti organi di controllo, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piar i di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettiva nente determinatisi derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicemb e 1997, n. 449, per la parte destinabile all'incremento dei fondi e non impiega a. Possono infine destinare

integralmente alle finalità compensative di cui al prese ite comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, per gli anni 2017, 2018 e 2019, i risparmi di spesa derivanti dalla scelta di non utilizzare, anche in parte, le risorse disponibili per le assunzioni a tempo indetermina o. Gli enti, le cui quote annuali di recupero, come determinate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, siano superiori al 10% del fondo costituito nel rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, possono estendere la durata del piano di recupero fino ad un massimo di 20 annualità".

Motivazione

Il DL 16/2014 prescrive, in caso di illegittima costituzione od utilizzo dei fondi per il salario accessorio del personale, il recupero degli importi indebita nente erogati sui fondi futuri. La norma consente di compensare gli importi da recupera e con le economie generate da processi di razionalizzazione e riqualificazione della spesa Molti enti sono oggi impegnati in pesantissimi piani di recupero che impattano drasticam inte sulle risorse destinate alla produttività del personale, rischiando di compromettere le politiche di sviluppo delle risorse umane e la regolare prosecuzione nell'erogazione dei servi zi. Peraltro gli errori più ricorrenti "(...) derivano i rincipalmente dalla particolare nella costituzione dei fondi storici complessità e stratificazione della disciplina legislativa di 1 ferimento e di quella contrattuale (...)", come testualmente evidenziato dalla circolare intermi: isteriale n. 60 del 12.5.2014. La norma proposta è allora funzionale a consentire agli enti in pegnati nell'attuazione di piani di recupero ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DL 16/2014, l'utilizzo di nuove e più ampie possibilità di compensazione degli importi da recuperare. In particolare si rende possibile valorizzare le economie di spesa già programmate e rea izzate dalle amministrazioni nei cinque anni precedenti. La normativa vigente, infatti, pe ializza gli enti più virtuosi, che abbiano concluso significativi processi di razionalizzazion e e riqualificazione della spesa, ancorché non formalizzati in piani di razionalizzazione, i cui benefici non possono essere portati in compensazione con le somme da recuperare. Ai fini del recupero inoltre consentito agli enti di utilizzare i risparmi di spesa de ivanti dalle sponsorizzazioni: le vigenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali per il co nparto Regioni e Autonomie locali consentono infatti di destinare una quota parte dei proventi derivanti da accordi di sponsorizzazione alla alimentazione dei fondi per il salario accessorio. Possono infine essere destinati a recupero il 100% dei risparmi derivanti da n lovi piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa e i risparmi generati dalla ter iporanea rinuncia volontaria alle facoltà assunzionali. Infine, a garanzia della continuità dei servizi, si prevede la possibilità di una diluizione temporale, fino a un massimo di 20 anni delle quote annuali dei recuperi, qualora le stesse siano superiori al 10% del valore del fonc o costituito nel rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa.

Articolo ... (Personale impiegato nei progetti SPRAR)

1. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati on il Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo di cui all'articolo 32 della Legge 30 luglio 2002, n. 189, non si

computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spera e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti. Nei Co: nuni interessati dall'applicazione del precedente periodo, le spese per il personale assunto con contratto di lavoro flessibile nel settore dei servizi sociali sono escluse dalle limitazio: i previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito i 1 legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Motivazione

Il continuo aumento dei flussi migratori in Italia ha richies e esta richiedendo ai territori del nostro Paese uno sforzo straordinario. Lo SPRAR, Sistema li Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, è costituito dalla rete degli enti locali che, per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. A livello territoriale gli enti locali, con il prezioso suppore delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di "accoglienza integrata" che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare a che misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico.

Lo SPRAR è, in estrema sintesi, un sistema pubblico, inanziato con risorse pubbliche, costituito da Comuni che accedono volontariamente alla re e. Rappresenta, ad oggi, circa un quarto del sistema complessivo dell'accoglienza del nostr. Paese. Lo SPRAR garantisce un sistema di governance e di leale collaborazione tra ent pubblici e del terzo settore sui territori, oltre che dare garanzie certe sugli standard di a coglienza e sull'utilizzo efficiente delle risorse pubbliche.

Come prevede l'Intesa del 10 luglio 2014, i cui contenuti : ono stati pienamente recepiti dal decreto legislativo 142/2015, lo SPRAR deve diventare il perno centrale del sistema di accoglienza italiano di secondo livello, sia per gli adulti s'a per tutti i minori stranieri non accompagnati e pertanto le eventuali soluzioni attivate ir via d'urgenza devono avere un ruolo residuale e comunque tendere ai requisiti del modello SPRAR. I Comuni che scelgono di aderire allo SPRAR vanno incontro a una maggiore comple ssità organizzativa (che incide in particolare nei settori dei servizi sociali, dell'anagrafe, a ella polizia municipale, oltre che negli uffici amministrativi), con un impatto che collide nett imente con le limitazioni imposte dalla legge alla spesa di personale nei Comuni. Sotto tale i rofilo occorre peraltro evidenziare come la copertura di tali spese di personale può essere individuata /è individuata negli stanziamenti del Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'A ilo di cui all'art.32 della Legge n. 189/2002.Con l'emendamento proposto si intende chiar re che il personale impiegato e rendicontato nell'ambito dei progetti SPRAR, non contribu sce alla determinazione dei tetti alla spesa di personale nei comuni, in quanto finanziati con risorse a carico del Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo. Si prevede ir oltre l'esclusione del personale impiegato con contratti di lavoro flessibile nel settore d i servizi sociali dalle specifiche limitazioni di spesa imposte dalla legge.

Articolo ... (Dirigenza delle Regioni e degli Enti locali)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, lopo il comma 219 è inserito il seguente: "219-bis. La concreta indisponibilità dei posti d lla dirigenza delle regioni e degli enti locali, vacanti al 15 ottobre 2015, è connessa al pe corso ricognitivo delle rispettive

dotazioni organiche ai sensi del comma 221. Tale ricogn zione è effettuata tenendo conto dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di s udio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspet ativa. Non rientrano tra i posti indisponibili quelli per i quali si sia programmata la cope rtura con atto antecedente al 15 ottobre 2015. E' comunque possibile prevedere la co ertura di posizioni dirigenziali specificamente previste dalla legge o connesse allo svols mento di funzioni fondamentali dei Comuni come individuate dall'articolo 14, comma 17, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 uglio 2010, n. 122, o di servizi essenziali."

Motivazione

La legge di stabilità per l'anno 2016 ha introdotto alcune nisure innovative della disciplina in materia di dirigenza degli enti locali e, in generale, de le pubbliche amministrazioni. In particolare, al comma 219 ha previsto che le pos zioni dirigenziali vacanti nelle amministrazioni pubbliche al 15 ottobre 2015 sono rese indisponibili, nelle more dell'adozione dei decreti attuativi di cui agli articoli 8, 11 e 17 della legge n. 124/2015 e dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'articolo della legge n. 190/2014.

A garanzia di continuità dei servizi, l'ANCI ha ottenuto un i deliberazione della Conferenza Unificata volta a chiarire l'esatta portata del combinato dis posto del comma 219 della legge di stabilità con il successivo comma 221, che prevede che le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organic ie dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze deg i uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni.

Con il presente emendamento si intende dare copertura no mativa a quanto deliberato dalla Conferenza unificata, tenendo conto che alcuni pareri di Sezioni regionali della Corte dei Conti (Puglia, n. 73/2016, Lazio, n. 87/2016, Lombardia, n. 209/2016) hanno espresso orientamenti particolarmente restrittivi e contrastanti con i provvedimento della Conferenza Unificata. Si rende quindi necessario un intervento normati o chiarificatore.



Articolo ... (Personale delle Unioni di Comuni)

- 1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il seguente: "557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso gli adempimenti relativi al con rollo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione". All'articolo 32, cor ma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito del seguente: "I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assu izionali all'unione di comuni di cui fanno parte". Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
- 2. Al fine di consentire un utilizzo più razionale ed una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte degli Enti Locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, second periodo, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si applicano al passaggi i di personale tra l'Unione ed i

Comuni ad essa aderenti, nonché tra i Comuni medi simi, anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di fur zioni o servizi.

Motivazione

La norma è finalizzata ad incentivare il ricorso alle gesti ni associate di servizi e funzioni da parte dei Comuni, attraverso lo strumento dell'Ui ione di Comuni anche ai fini dell'attuazione delle specifiche disposizioni in materia di gestione associata in forma obbligatoria delle c.d. funzioni fondamentali. Si ritiene in particolare opportuno fornire uno strumento di flessibilità nella determinazione dei tetti di spesa e delle capacità assunzionali tra gli Enti coinvolti nel processo associativo, e di semplificazione procedurale negli adempimenti relativi al controllo della spesa del personale ra gli Enti associati.

Si propone inoltre di chiarire che nel caso di passaggio di personale tra l'Unione e i Comuni ad essa aderenti nonché tra i Comuni medesimi la mobili à su base volontaria può essere effettuata in modo diretto e senza avviso pubblico e succes iva selezione, eliminando così un ostacolo procedimentale alla razionalizzazione e all'integra zione dei servizi e delle funzioni . L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto restano ferme le disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale renché gli obiettivi generali di contenimento dei saldi di finanza pubblica.

Articolo (Personale Città Metropolitane)

- 1. Dall'anno 2017 ripristinare le normali facoltà assun ionali, con possibilità di ricorso alla assunzione di nuovo personale a tempo indetermina o anche mediante procedure di mobilità in entrata, per far fronte alle carenze di organico : per coprire i posti vacanti delle figure infungibili;
- 2. eliminazione delle sanzioni in materia di personale per lo sforamento del patto di stabilità 2015, al fine di:
- a. garantire il servizio di protezione civile, anche mediante ulteriore proroga di assunzioni a tempo determinato in scadenza entro il 31 dicembre 2016 e con durata eccedente il termine massimo di tre anni previsto dalla le gge ordinaria, anche nelle modella programmazione assunzionale triennale;
- b. garantire il funzionamento dei Centri per l'Impiego a ache mediante ulteriore proroga di assunzioni a tempo determinato in scadenza entro il il dicembre 2016 e con durata eccedente il termine massimo di tre anni previsto dalla legge ordinaria, con copertura integrale della spesa da parte dello Stato e delle Fegioni, in attesa del riordino dell'esercizio della funzione;
- c. consentire la costituzione del fondo per il sal rio accessorio in deroga alla disposizione contenuta nel comma 236 della Legge 28 (icembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) (tetto annualità 2015 e riduzione proporzi male alla riduzione del numero dei dipendenti) per gli enti che, non avendo rispettato il ratto di stabilità nell'anno 2015, hanno perso la possibilità di attribuire al fondo 2015 la parte quota variabile, ancorché già finanziata.

SCUOLA

Aggiungere il seguente articolo:

Fondo per l'attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni

1. Ai fini dell'attuazione della delega di cui alla legge 13 l'aglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", art. 1, comma 181, lettera e) "istitazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni" è stanziata, a partire dall'anno 2017, la somma di euro 500.000.000,00.

Motivazione

In previsione dell'istituzione del sistema integrato di educa ione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, è fondamentale che lo Stato garantisci un cofinanziamento alle spese complessive del sistema con trasferimenti diretti ai Comuni o attraverso la gestione diretta di una quota delle scuole d'infanzia.

Aggiungere il seguente articolo:

Mensa personale scolastico statale

1. A partire dall'anno scolastico 2016-17, il Ministero fell'Istruzione, dell'Università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno par a quello attualmente erogato, il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4."

Motivazione

Il comma si riferisce al rimborso per i pasti degli insegnanti e del personale ATA nelle mense comunali, cioè per personale dipendente da altra amministi izione. 62 milioni di euro la cifra attualmente disponibile per i rimborsi ai Comuni per i costo dei pasti del personale scolastico statale, spesso ricevuti anche con notevoli ritari i. Meno di 2,80 euro il rimborso riconosciuto ai Comuni per ciascun pasto del personale sta ale a fronte di un importo tra i 5 e i 6 euro speso dai Comuni. Una spesa complessiva an tuale che ammonta a circa 145 milioni di euro: di questi il 60% è sostenuto con risorse prop le dei Comuni.

La sentenza del 2009 del Tar Lombardia, Brescia, sez. II, ha confermato la tesi sostenuta dai Comuni, precisando che il costo di ogni attività formatii a, quindi anche l'assistenza alla refezione, deve essere posta a carico dello Stato quale dai re di lavoro, gravando sull'ente locale la sola gestione dei servizi di assistenza scolastica.

Si fa presente che il Ministero dell'Istruzione, Univer ità e Ricerca, nell'incontro di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 28 lu lio scorso, ha consegnato un documento nel quale viene accolta la richiesta avanzata l'all'ANCI di un incremento delle risorse. Lo stesso Ministero dell'Istruzione, Università e l'icerca si è reso disponibile ad

avviare il relativo iter in collaborazione con il MEF al fine di reperire le necessarie risorse finanziarie anche in vista della prossima Legge di Stabilità.

Trattandosi pertanto a tutti gli effetti di personale dipendi nte dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca è opportuno che tali spese siano soi tenute per l'intero ammontare a livello centrale mentre le risorse dei Comuni siano destinate per servizi per i propri cittadini.

Aggiungere il seguente articolo:

Fondo TARSU-Scuole

1. A decorrere dell'anno 2017, è incrementata di Euro 4.5 70.000, la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle is ituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'art. 33bis della legge n.31/2008".

Motivazione

A partire dal 2009, a seguito della sentenza della Cor e Costituzionale n. 442 del 17 dicembre 2008, sono rientrati tra i destinatari delle risorse anche i Comuni della Sicilia, che hanno influito per un importo pari a 4.570.025,58 eure comportando una conseguente diminuzione complessiva dei trasferimenti per tutti gli eltri Comuni. L'importo forfetario complessivo, attualmente versato ai Comuni, per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smiltimento dei rifiuti solidi urbani, ammonta a 38,734 milioni di euro, cifra concordata in se de di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nel 2001.

Inoltre a seguito dell'Accordo di Conferenza Stato-città e au onomie locali del 2008, ai fini del riparto annuo della Tarsu viene riconosciuta una perce ituale aggiuntiva ai comuni che rientrano nelle percentuali di raccolta differenziata previs e nella normativa di riferimento. Neanche per questa finalità sono state previste risorse aggiuntive, infatti l'importo destinato ai Comuni che rispettano le percentuali di raccolta differenziata provengono sempre dai 38,734 milioni di euro!!

nontare

Si chiede pertanto che a partire dal 2017 sia incremi ntato ed adeguato l'ammontare complessivo dell'importo da corrispondere a tutti i Comuni.

Aggiungere il seguente articolo:

Libri di testo scuole primarie

1. A partire dal 2017, è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli artt.42 e 45 del 1).P.R. 616/77. Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 1574 del Ministero dell'interno, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti r chiesti, in riferimento all'art. 27 della legge 448/98.

Motivazione

I Comuni continuano a sostenere gran parte del costo dei li ri di testo delle scuole elementari di tutti gli alunni, circa 2.800.000, sia delle scuole stata i che private, a prescindere dal reddito, a seguito del trasferimento della funzione relativa ıll'assistenza scolastica, secondo quanto previsto dagli art.42 e 45 del D.P.R. 616/77. A ciò vanno aggiunti gli aumenti annuali e la percentuale di inflazione, cui non corrisponde ressun aumento dei trasferimenti relativi per tale spesa che sono fermi all' importo consolidat rel 1986.

Nell'anno scolastico 2015-16 il prezzo oltre ad essere incre nentato del tasso d'inflazione ha subito un aumento pari al 10% rispetto al prezzo dello score o anno passando dai 152,24euro dell'a.s. 2014-15 ai 167,46 euro per l'anno in corso. Ciò a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato che, a seguito del ricorso presentato dall AIE e da alcune Case editrici, ha condannato il ministero dell'Istruzione e quello dell'econo nia al pagamento della maggiori somme risultanti e all'adeguamento dei prezzi dei libri di testo ai maggiori costi della produzione libraria. Un adeguamento che è sostenuto escli sivamente da risorse proprie dei Comuni.

Per l'anno scolastico 2016-2017 l'aumento è stato ¡uello corrispondente al tasso programmato d'inflazione pari al 1%.

Considerando i circa 2.800.000 alunni delle scuole primare, comprese le scuole private, si arriva ad un costo complessivo annuale pari a circa 93 mili ni di euro sostenuto interamente dai Comuni.

Aggiungere il seguente articolo:

Istituti superiori di studi musicali

Nell'anno 2017 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per le finalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, co ivertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

Motivazione

In attesa dell'avvio del percorso di statizzazione degli isti uti superiori di studi musicali e tenuto conto dei tempi previsti nel ddl AS322 sarebbe oppor uno prevedere anche per il 2017 uno stanziamento di almeno 10 milioni di euro a sostegne degli enti locali per assicurare il regolare avvio e svolgimento delle attività.

Diversamente gli enti locali sedi di tali istituti, si trovere ibero in grave difficoltà dovendo trovare, ancora per un anno, risorse nei propri bilanci, pos sibilità che molte amministrazioni hanno già affermato di non poter sostenere senza il contributo statale, con reale possibilità della chiusura di alcuni istituti.

Vanificando in questo modo l'investimento di risorse fatto n questi ultimi anni dal Governo, molto apprezzato dagli enti locali, e determinando un gr. ve impoverimento per la riforma stessa, cui verrebbero a mancare istituti storici di riconosci ita valenza a livello nazionale ed internazionale, come testimoniato dai successi professionale e artistici di molti allievi.

Si tratta delle risorse previste per il 2014 nel D.L. 12 sette mbre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e con ermate negli anni successivi con diversi provvedimenti che hanno previsto un totale di 7,9 milioni di euro nel 2015 e di 10 milioni di euro per il 2016.



GESTIONI ASSOCIATE - PICCOLI COMUNI

Dopo l'articolo 65 è inserito il seguente:

Articolo 65-bis Gestioni associate -Pic coli Comuni

1. I termini di cui all'art. 14, comma 31-ter, del decret i-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i., sono sospesi".

Motivazione

La previsione normativa sull'obbligatorietà dei proces si associativi per le funzioni fondamentali dei piccoli Comuni, con vincoli spesso inattua illi e di varia natura, necessita di una revisione sia per le oggettive difficoltà nel realizzar processi di gestione associata efficienti con i vincoli attuali, sia in relazione al comples so riordino delle Province come previsto dalla legge 56/2014, nonché tenendo conto delle rormative regionali che sono state emanate nel frattempo in maniera non sempre organica e in alcuni casi non a ancora intervenute.

Per una reale ed efficace costruzione di tali processi as sociativi che l'ANCI sostiene da sempre, occorre innanzitutto un quadro normativo più ince tivante, premiale e semplificato, sia a livello statale che regionale, prendendo atto delle fo ti criticità che tuttora esistenti e che non hanno prodotto i risultati auspicati dal legisla ore, pur registrandosi un forte impegno in tal senso da parte delle Amministrazioni locali.



CANONI CONCESSIONE DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

All'articolo 64, è infine inserito il seguente comma:

"X.All'articolo 14, del D.Lgs. 23.05.2000, n.164 s.m.i., al comma 7, alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ", alle condizion previste nel previgente contratto di concessione. E' fatta salva l'attuazione dell'articolo 46 bis, comma 4, del dl 1.10.2007 n.159 convertito con modificazioni dalla Legge 29.11.200" n. 222 s.m.i. da parte dell'ente locale.""

In alternativa

All'articolo 64, è infine inserito il seguente comma:

"XX. All'articolo 14, del D.Lgs.23.05.2000, n.164, rec inte "Attuazione della direttiva n.98/30/CE recante norme comuni per il mercato inte no del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144", il se ondo periodo del comma 7 che recita "Il gestore uscente resta comunque obbligato a pri seguire la gestione del servizio, limitatamente alla ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento", si interpreta nel senso che il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente alla ordinaria amministrazione, alle condizioni previste dal contratto di concessione scaduto, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento, fermo restando, da parte dell'ente lo ale, la possibilità di attuazione dell'articolo 46 bis, comma 4, del dl 1.10.2007 n.159 ci nvertito con modificazioni dalla Legge 29.11.2007 n. 222 s.m.i., da parte dell'ente locale".

Motivazione

L'emendamento è assolutamente necessario al fine di man enere l'equilibrio originariamente stabilito dal contratto di concessione tra le due parti del redesimo (Comune e distributore del gas naturale) e, nel merito, per garantire ai Comuni la lisponibilità di importanti risorse su cui fino ad oggi hanno fatto legittimo affidamento anc e per le gestioni di fatto, aventi quindi contratti scaduti. Ciò si rende assolutamente neces sario considerando che i Comuni sono impossibilitati, a norma di legge, ad effettuare singoi irmente le procedure competitive per l'assegnazione delle concessioni di distribuzione del pas naturale non potendo quindi spuntare nuove condizioni tecniche né economiche, e sono quindi obbligati ad attendere le gare d'ambito.

Va pertanto espressamente chiarito che le condizio ii contrattuali, per l'ordinaria amministrazione, inclusa la corresponsione dei previsti cai oni per le concessione comunali, permangono anche nelle gestioni di fatto che prosegi ono oltre l'originaria scadenza contrattuale fino alla data di decorrenza del nuovo affidan ento d'ambito; in caso contrario i Comuni perderebbero parte delle proprie entrate con gravi ipercussioni di bilancio. I gestori infatti proseguono la riscossione dei proventi assicurati de le relative tariffe, sulla base del regime risalente al rapporto di concessione, pertanto pare ogico, corretto ed equo che anche

il rapporto tra gestore e Comune continui, analogamente, "ino all'aggiudicazione delle gare d'ambito, senza soluzione di continuità, secondo quanto st ibilito dal contratto intercorso tra le parti. Tale tesi è tra l'altro sostenuta sia dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas, il Sistema Idrico nel chiarimento fornito in data 19 maggio 1016 sia dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 3 agosto 2016, condivisa da l'ANCI in sede di cabina di regia sul gas. E' del tutto palese quindi che alcuni gestori, in ma viera strumentale, fanno leva sui tribunali per mettere in discussione la persistenza degli ol blighi contrattuali, dando luogo – inevitabilmente – a contenziosi di soluzione non facile né s illecita. In alternativa si propone un chiarimento interpretativo, nel senso su esposto ed alla luce delle richiamate indicazioni già fornite e condivise da Autorità competente, ANCI e Mi istero. Tutto ciò in coerenza con una ricostruzione sistematica della disciplina del rapporto oncessorio e con l'assenza, nelle norme vigenti, di specifiche previsioni contrarie.

00100 111/2016



Documento Upi

Punto 2. odg

Parere sul Disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019

Conferenza Unificata del 10 nove nbre 2016

1. Premessa.

Dopo due anni dalla prima attuazione della Legge 56/14, c uando tra settembre e ottobre 2014 si tennero le prime elezioni di secondo livello che portarono sindaci e amministratori comunali alla guida dei nuovi Enti di Area Vasta, il cambiamento delle ex Province appare ormai consolidato dal punto di vista istituzionale.

I 76 Enti di Area vasta riformati, infatti, hanno acquistato ne i due anni di attuazione della riforma il profilo loro assegnato dalla Legge 56/14. Sono ad oggi tut le guidate da Sindaci e amministratori comunali, che, oltre a governare i loro Comuni, si occupai o a titolo gratuito anche dei problemi delle Aree Vaste. Le elezioni, tra cui le ultime attualmente in corso, continuano a registrare picchi alti di partecipazione al voto, attestandosi in media ben oltre l'85% degli aventi diritto. Una conferma, questa, del riconoscimento da parte dei Sindaci e dei Consiglieri Comunali del ruolo del nuovo Ente e delle potenziali opportunità che questo pot à rappresentare per i Comuni e per i territori.

2. La situazione di bilanci al 2016: il quadro finanziario delle Province.

Il percorso di attuazione della riforma dal punto di vista istit izionale non è stato accompagnato dal necessario consolidamento finanziario dei nuovi Enti.

La situazione di grave emergenza finanziaria degli Enti di Area Vasta discende direttamente dal comma 418 della legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), che ha tagliato le risorse di Province e Città metropolitane per 1 miliardo nel 2015, 2 miliardo nel 2016 e 3 miliardi dal 2017.

Una misura che si è immediatamente dimostrata, dati alla n ano, insostenibile.

Tant'è che Governo e Parlamento, una volta compresa la siti azione, hanno immediatamente messo in campo strumenti eccezionali e urgenti per cercare di ripoi tare alla normalità il quadro finanziario di Province e Città metropolitane.

Per il 2015 e il 2016 sono state per questo previste misure s raordinarie a favore di Province e Città metropolitane, sia di carattere finanziario che di tipo conta bile, quali la possibilità di approvare il solo bilancio annuale, la possibilità di rinegoziare i mutui co itratti con la Cassa Depositi e Prestiti e la possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione (lib iri, destinati e perfino vincolati) per il raggiungimento degli equilibri, confermate con la Legge di s abilità 2016 e con il DL 113/16.

Il quadro attuale dei tagli e dei contributi sulla parte correnti relativi alle sole funzioni fondamentali delle 76 Province delle Regioni a Statuto Ordinario è rappre: entato nella seguente tabella.



TABELLA A. - TAGLI E CONTRIBUTI

Tagli e	contribut		RSO (Regioni o sull'eserciz				ovre finanziarie ch
Anno	DL 66/14	LS 2015	DL 78/2015	LS 2016	DL	.13/2016	TOTALE
2015	301	650	-27,3 (contributo equilibri i)				923,7
2016	301	1.300		-284,6 (fondo strade scuole e fondo equilibri)	(fondo fun	-48 oni fondamentali)	1.268
Dal 2017	301	1.950		-220 (fondo strade			2.031

Nel 2015 e 2016, dunque, con i risparmi derivanti dall'attuazione della Legge 56/14 e i prelievi delle manovre economiche, il comparto di Province e Città metropolitane ha contribuito al risanamento dei conti pubblici per più di 2 miliardi di euro.

NESSUNA ALTRA ISTITUZIONE È STATA CHIAMATA IN TALE MISURA A CONTRIBUIRE AL RISANAMENTO DEI CONTI PUBBLICI.

I risparmi imposti dalle manovre finanziarie sono stati operati att raverso scelte che hanno mirato a incidere con il minor impatto possibile sui servizi essenziali.

Guardando ai dati di bilancio dedotti dai CCC 2015 emerge che la spesa per le funzioni fondamentali (istruzione, viabilità, ambiente, assistenza ai comuni) è pari a crca il 61% del totale della spesa corrente. Un 31% è legato alle spese per le funzioni regionali, di cui il 23% per garantire il Trasporto Pubblico Locale, e circa l'8% % della spesa è destinata a coprire i custi dei Centri per l'Impiego, spesa che, nonostante gli accordi tra Governo e Regioni, non è stata ancura ristorata agli Enti di Area Vasta se non in minima parte per il 2016.

Analizzando la spesa per gli investimenti, emerge che gli Enti di Al ea Vasta hanno mantenuto, nella riforma, una grande capacità progettuale, utilizzando al megli o i finanziamenti statali messi a disposizione dal Governo in particolare per l'edilizia scolastica.

Stando ai dati dei Certificati di Bilancio 2015, infatti, la spesa in conto capitale destinata agli investimenti è stata pari a quasi 1 miliardo, il 23% della spesa totale dell'ente. Rientrano in questo ammontare le risorse ottenute dagli Enti di Area Vasta attraverso i bandi Scuole belle, Scuole Sicure Scuole nuove con Mutui Bei.

3. Gli effetti degli interventi straordinari 2016 e le risc rse che mancheranno nel 2017

Nella tabella seguente riportiamo gli effetti finanziari degli ir terventi straordinari previsti per il 2016 e non per il 2017.

TABELLA B. - FONDI AGGIUNTIVI 2016 E FONDI GIA' PREVIS 1 2017

	EFFETTI 2016	già previsti per il 2017
RINEGOZIAZIONE CASSA DDPP	140.000.000	-
CONTRIBUTO PER EQUILIBRI	39.600.000	-
CONTRIBUTO PER STRADE E SCUOLE	245.000.000	220.000.000
CONTRIBUTO PER FUNZIONI FONDAMENTALI	48.000.000	-
	472.600.000	220.000.000



VANNO INOLTRE CONSIDERATI I 100 MILIONI DI RISORSE ANAS ATTRIBUITI E TRASFERITI ALLE PROVINCE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE UTILIZZATE COME SPESA PER INVESTIMENTI.

A questi si devono aggiungere gli avanzi liberi, destinati e vir colati, che gli Enti di Area Vasta hanno utilizzato, esaurendoli, in via straordinaria per la chiusura c ei bilanci 2016.

Grazie a questi interventi straordinari gli Enti di Area Vasta st. nno in questi giorni chiudendo i bilanci 2016. Inoltre tali misure non hanno peggiorato la situazion i degli Enti di dissesto (che restano 3: Biella, Vibo Valentia e Caserta) e predissesto (che restano 10: Novara, Asti, Verbano Cusio Ossola, Varese, Imperia, La Spezia, Terni, Ascoli Piceno, Chieti, Potenza).

QUESTI INTERVENTI STRAORDINARI HANNO ASSICURATO RISORSI, CHE NON SONO DISPONIBILI NEL 2017.

Come immediatamente verificabile dalla tabella sopra riportata, infatti, nel 2017 i bilanci delle Province - oltre al taglio di 650 milioni previsti dalla Legge il stabilità – si troveranno scoperti di ALMENO 252 milioni di euro relativamente alle SOLE funzioni fondamentali.

Ma il disavanzo è inoltre ulteriormente aggravato poiché a questa cifra devono essere aggiunti i circa 200 milioni di avanzi liberi e destinati che gli Enti di A ea Vasta hanno applicato nel 2016 e che nel 2017 non saranno disponibili: risorse che quest'i nno sono state indispensabili per il raggiungimento degli equilibri.

4. L'erosione delle risorse necessarie per i servizi essenzia : scuole, strade e ambiente

È necessario dunque che il Parlamento abbia piena contezza ch: , a causa del questo costante taglio alle risorse destinate ai servizi essenziali erogati dagli Enti di Area Vasta, il deterioramento del patrimonio pubblico gestito da questi enti (in particolare degli c ltre 5000 edifici scolastici superiori e dei 130 mila chilometri di strade provinciali) sta arrivando a liv illi tali da pregiudicare la sicurezza stessa dei cittadini!

Non si tratta, dunque, di finanziare un ente ma servizi esseni iali, che devono essere erogati, a prescindere dall'attribuzione a questa o quella istituzione: a prescindere, dunque dalle riforme costituzionali in via di definizione.

Questo principio vale sia per le funzioni fondamentali che r er quelle non fondamentali, che devono essere integralmente coperte dalle Regioni, pena l'impossibilità per gli Enti di assicurare i servizi e la conseguente sospensione degli stessi.

Questo, anche per dare seguito a quanto espresso nella risoluz one parlamentare unitaria al DEF 2016, che impegna il Governo a "la garanzia dell'effettivo eserci !io delle funzioni fondamentali da parte delle aree vaste, anche mediante l'attribuzione di adegua e risorse finanziarie" azzerando il taglio aggiuntivo per il 2017 previsto a carico del comparto così la garantire agli Enti di Area Vasta risorse sufficienti a coprire la spesa per le funzioni fondamenta i.

Un atto che seguiva anche i richiami continui della Corte Costit Izionale e della Corte dei Conti ad assicurare agli enti risorse sufficienti a garantire la copertura delle funzioni, come attestato nelle due sentenze della Corte Costituzionale contro la Regione Piemo 1 te (188/2015 – 10/2016).

Inoltre, le criticità dovute alla mancata attuazione di riforme di G werno e Regioni non possono più essere abbandonate in capo agli Enti di Area Vasta: è ormai di ca rattere emergenziale la questione relativa alle spese per i Centri per l'Impiego, che, con l'approssimarsi del 2017 si complica ulteriormente. Per questo occorre un intervento normativo cie confermi l'integrale copertura finanziaria dei costi dei CPI, sia per quanto riguarda le spese del personale sia per quanto riguarda le spese di funzionamento fino ad oggi rimaste interamente a car co delle Aree Vaste. Lo stesso vale per il personale sovrannumerario non ancora ricollocato preser te sul Portale della mobilità (circa 500 dipendenti) e per le spese per la garanzia dei servizi di assis enza agli alunni disabili, i cui costi non possono ricadere sulle Province.

Vogliamo in conclusione anche in questa sede, pure se tali questioni saranno oggetto di misure straordinarie e di emergenza, sottolineare la drammaticità della il tuazione del patrimonio di strade e scuole provinciali nei territori distrutti dai diversi sismi che dal rese di agosto stanno colpendo in particolare il Lazio, le Marche e l'Umbria.

5. Legge di bilancio 2017: azzerare il taglio per gi rantire i servizi. Le proposte Upi

Il quadro fin qui descritto mostra Enti che si sono pienamente impegnati nell'attuazione della Legge 56/14 e che, grazie a questo impegno, hanno contribuito alla riduzione della spesa pubblica improduttiva, cercando al contempo di continuare a garar lire ai cittadini l'erogazione stabile ed efficiente dei servizi essenziali.

La Legge di Bilancio 2017 licenziata dal Governo ed ora all analisi del Parlamento non interviene con chiarezza in questo senso, e anzi assegna solo agli Enti i Area Vasta e alle Città Metropolitane tra gli Enti territoriali, un taglio ai bilanci.

A fronte dunque di un ulteriore richiesta di contributo per g i Enti di Area Vasta di 650 milioni, non vi è infatti alcuna certezza rispetto alle misure finanziarie contabili a disposizione degli enti per evitare il dissesto e la chiusura dei servizi.

Una certezza che può essere garantita sc o a condizione che:

- 1. si azzeri il taglio di ulteriori 650 milioni assegniti agli Enti di Area Vasta, la cui insostenibilità è ormai pienamente appurata;
- 2. si permetta agli Enti di Area Vasta e alle Città me tropolitane di utilizzare i risparmi ottenuti dall'attuazione della Legge 56/14 con la cancillazione dei costi della politica per coprire i costi delle funzioni fondamentali ed assicurare l'erogazione dei servizi essenziali. Si tratta di 229 milioni di risparmi dal 2014 ad oggi e c i 69 milioni di risparmi previsti dal 2017 in poi dovuti al fatto che i Sindaci amministra no i territori senza ricevere alcun compenso. Risorse che devono pertanto restare a disposizione dei bilanci degli Enti locali e non essere ricompresi nel bilancio statale:
- 3. si assegnino anche per quest'anno 200 milioni dei fondi a disposizione di Anas direttamente agli enti di area vasta, per assicurare la messa in sicurezza del reticolo viario provinciale, che dopo due anni di continui risparmi versa in condizioni di estremo disagio.



Di seguito quindi, le proposte puntuali dell'Upi di modifica alla Legge di Bilancio 2017.

Le misure necessarie per la copertura delle funzioni fonglamentali

- 1- L'azzeramento del taglio di 650 milioni per i 76 Enti di Area Vasta delle Regioni a Statuto Ordinario.
- 2- L'utilizzo dei risparmi dei Costi della Politica generati dall | L 56/14 da destinare alle funzioni fondamentali di Enti di Area Vasta e Città metropolitane 229 milioni dal 2014 al 2016 e 69 milioni dal 2017 in poi da stabilizzare a regime.
- 3- L'assegnazione di 200 milioni dal Fondo Anas direttamente agli Enti di Area Vasta per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali.
- 4- La predisposizione di bilanci preventivi anche annuali, cor la possibilità di applicare gli avanzi liberi e destinati.
- 5- La copertura integrale delle spese corrente e di investim into per le funzioni fondamentali, con risorse certe a fabbisogni standard.
- 6- La promozione degli investimenti attraverso la destinazione dei ricavati delle alienazioni a favore degli investimenti.
- 7- La definizione di norme regolatrici dei piani di riequiliticio e di un corrispondente fondo speciale, per accompagnare quelle Province che nel 201! e 2016 sono state indotte al predissesto dai tagli della manovra economica.
- 8- Il ripristino delle normali capacità assunzionali almenc per la copertura delle posizioni vacanti infungibili nei limiti numerici e di spesa delle dota ioni organiche ridotte del 50%.

Le misure necessarie per la copertura delle funzioni i on fondamentali delegate dalle Regioni agli Enti di Area Vasta

- 1- La certezza della copertura integrale da parte delle Regior i per le funzioni non fondamentali delegate agli Enti di Area Vasta.
- 2- L'assegnazione diretta agli Enti di Area Vasta delle risorse destinate a coprire tutti i costi dei Centri per l'Impiego: personale e spese di funzionamento
- 3- L'incremento di almeno 30 milioni delle risorse destinate lla copertura dei costi per i servizi a favore degli alunni disabili.
- 4- La ricostituzione del Fondo per la copertura delle spese del personale soprannumerario, ancora presente sul portale della mobilità (circa 500 dipendenti fonte portale funzione pubblica), così da coprire i costi rimasti fino a definitiva ricollocazione.



N

EMENDAMENTI AC 4127 BIS

Disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019

Punto 2 odg) Conferenza Unificata

10 novembre 2016

NEUTRALIZZAZIONE MANDVRA 2017

ķ.

EMENDAMENT(AC 4127 BIS

Versione 1

Articolo 63

(Fondi a favore degli enti territoriali)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3bis: Per l'anno 2017, l'incremento di 900 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 418, della legge n. 190/14, relativo al concorso al contenimento della spesa pubblica, è ripartito per 650 milioni di euro a carico delle Province delle regioni a statuto ordinario, e per 250 milioni a carico delle Città metropolitane; il fondo di cui al comma 3, è assegnato, per un ammontare complessivo di 650 milioni, alle Province delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a garantire lo svolgimente dei compiti e dei servizi essenziali correlati alle funzioni fondamentali assegnate dalla 1.50/14 alle Province, in particolare la manutenzione, la gestione ordinaria e la messa in sicurezta degli oltre 5.100 edifici scolastici che ospitano le scuole secondarie superiori italiane e d i 130 mila chilometri di rete viaria provinciale.

Senza tale assegnazione, per l'anno 2017 si profila il sostanziale default del comparto e l'azzeramento dei servizi, anche minimi, erogati alle col ettività.

Ciò in ragione del fatto che il contributo per il risanan ento della finanza pubblica (pari a complessivi 3 miliardi per il 2017) viene previsto in modo incrementale, per il medesimo importo già previsto per il 2016, ovvero 650 milioni per le aree vaste e province montane delle Regioni a statuto ordinario.



NEUTRALIZZAZIONE MANOVR A 2017

EMENDAMENTO AC 4127 BIS

V

Versione 2

Articolo 63

(Fondi a favore degli enti territoriali)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3bis: "L'ammontare delle risorse a valere sul fondo di cui al comma precedente assegnate alle Province delle regioni a statuto ordinario, è individuata in misura pari all'ammontare del concorso al contenimento della spesa pubblica ad esse assegnato in misura incrementale per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, compa 418, della legge n. 190/14."

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a garantire lo svolgimento del compiti e dei servizi essenziali correlati alle funzioni fondamentali assegnate dalla 1.56/14 alle Province, in particolare la manutenzione, la gestione ordinaria e la messa in sicurezza a gli oltre 5.100 edifici scolastici che ospitano le scuole secondarie superiori italiane e dei 1:0 mila chilometri di rete viaria provinciale.

La formulazione dell'emendamento <u>collega in maniera sistematica l'incremento del contributo alla finanza pubblica che sarà previsto ai sensi del comma 418 art. 1 della legge di stabilità 2015 a carico delle Province delle regioni a statu o ordinario, all'assegnazione a queste ultime di quota parte del fondo previsto al comma 3, che attualmente ammonta a complessivi 969.6 milioni.</u>

La finalità è quella di garantire la <u>definizione celere e hiara degli importi del fondo</u> <u>assegnati, nonché del contributo alla finanza pubblica aggi untivo per il 2017</u>, entro tempi certi e dunque entro il 31 gennaio 2017.

APPLICAZIONE AVANZO E GESTIONE/ESERCIZIO PROVVISORIO

EMENDAMENTO AC 4127 BIS

Articolo 64

(Interventi concernenti gli enti locali)

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10 bis: "Per l'esercizio 2017, le province e le città metropolitane possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017, e possono applicare, per il mantenimento degli equilibri finanziari, l'avanzo libero e destinato anche presunto".

10 ter: "Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2017, le province applicano l'articolo 163 del citato decreta legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016 riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"

MOTIVAZIONE

L'emendamento consente alle Province di approvare, a la stregua della disciplina speciale già in vigore per gli enti negli anni 2015 e 2016, un bila scio solo annuale, e non triennale.

Il comma 10 ter consente invece alle Province, che neg i ultimi due anni non hanno potuto procedere ad una regolare predisposizione di bilanci viennali, di avere una disciplina di riferimento in caso di esercizio o gestione provvisorio.

COSTI POLITICA PER FUNZIONI FON DAMENTALI

EMENDAMENTO AC 4127 BIS

-Sa∯

Articolo 64

(Interventi concernenti gli enti locali)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10 bis: "Il comma 150 bis della legge 7 aprile 2014, n. 56 così riformulato:

150bis: In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Città metropolitane utilizzano i risparmi derivanti dal mancato pagamento degli oneri relativi agli organi istituzionali per gli anni 2014 e seguenti, per amporti pari a 100 milioni per l'anno 2014, 60 milioni per l'anno 2015, 69 milioni per l'anno 2016 e 69 milioni per l'anno 2017, per l'esercizio delle funzioni fondamentadi. Alla copertura dell'onere relativo alla disposizione di cui al periodo precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo previsto all'articolo 24 della presente legge"

MOTIVAZIONE

La norma è finalizzata a far mantenere nel bilancio degli e iti di cui alla legge n. 56/14, i risparmi derivanti dal mancato pagamento di indennità e ge toni agli organi istituzionali di Province e Città Metropolitane; si tratta infatti di risorse esse iziali per garantire gli equilibri di bilancio degli enti e per l'erogazione dei servizi essenziali

La copertura necessaria è pari <u>complessivi 298 milioni</u>, di ci i 218 riferiti alle Province e 80 riferiti alle città metropolitane.

MANCA COPERTURA

EMENDAMENTO AC 4127 BIS

Articolo 64

(Interventi concernenti gli enti locali)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10bis. Per l'anno 2017 il contributo previsto dal decreto legislativo 185/2016, art. 4, co.2 per i centri per l'impiego è attribuito direttamente alle Province e alle Città Metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario. Il riparto del contributo è operato con decreto del Ministero dell'Economia e finanza previa intesa in Conferenza Stato città entro il 31 gennaio 2017.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad attribuire direttamente alle Province e alle Città Metropolitane le risorse destinate alla copertura delle pese di personale e funzionamento dei centri per l'impiego, ciò in ragione dei ritardi che si sono verificati nel corso degli anni 2015 e 2016 nell'assegnazione di tali risorse da parte de le Regioni. Occorre il riversamento diretto alle Province e alle Città metropolitane in modo da consentire un normale svolgimento della funzione e certezza nella predisposizione dei bilanci.

Il fondo in parola è previsto nella tabella contenuta ne la Seconda Sezione della Legge di Bilancio - Stati di Previsione, relativa agli effetti de le riprogrammazioni e variazioni quantitative ed è pari a 220 milioni.

PROROGA PRECARI CENTRI PER L'IMPIEGO

EMENDAMENTO AC 4127 BIS

JV

Articolo 64

(Interventi concernenti gli enti locali)



Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. "Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le città metropolitane possono stipulare o prorogare, in relazione ai lavoratori che abbiano già maturato tre anni di servizio alle proprie dipendenze, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con seadenza non successiva al 31 dicembre 2017, anche nel caso di mancato rispetto dei viscoli di finanza pubblica per il 2016.

MOTIVAZIONE

Questa disposizione si impone per consentire a Province e C ttà metropolitane di assicurare la continuità dei servizi per l'impiego nelle more dell'attuazio se del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro.

In attesa della definitiva riforma dei Servizi per l'impiego, il personale impegnato in via temporanea nei 550 Centri per l'Impiego presenti in tutto il Paese è indispensabile per assicurare la tenuta dei servizi.

Si tratta infatti di personale altamente specializzato, che ha ri evuto una formazione specifica rispetto ai nuovi servizi da erogare ai cittadini anche a seguit i dell'entrata in vigore del Jobs Act, i cui profili non sono reperibili tra il personale dipender !e.

EMENDAMENTO AC 4127 BIS

Articolo 64

(Interventi concernenti gli eati locali)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10 bis: "Per l'anno 2017, alle Province delle Regioni a statuto ordinario sono assegnati 200 milioni di euro per l'attività di manutenzione straordinaria della relativa rete viaria. Al relativo onere, pari a 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a valere sullo stanziamento per infrastrutture stradali in gestione Anas. Le risorse sono ripartite previa intesa in sede di conferenza Stato Città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2017.

MOTIVAZIONE

Per garantire migliore sicurezza della rete viaria provinciale e consentire agli enti la necessaria attività manutentiva, vengono assegnate al e Province delle Regioni a statuto ordinario risorse per complessivi 200 milioni per l'anne 2017.

Nota. Nella tabella 10 (stato di previsione del ministero dei Trasporti e infrastrutture) Missione 1. Programma "sistemi stradali autostradali ec intermodali" (unità di voto 1.1.) vi sono i fondi per ANAS



DEROGA COMMA 420 PER ENTI CON PIA JI DI RIASSETTO

EMENDAMENTO AC 4127 BIS

Articolo 64

(Interventi concernenti gli enti locali)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. "L'art. 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2114, n. 190, non si applica agli enti che approvino piani di riassetto organizzativo, allegati al bilancio di previsione approvato in equilibrio finanziario secondo quanto previsto dalla presente legge."

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a ripristinare le ordinarie procedure di assunzione del personale per le Province che hanno ormai completato i processo di trasferimento del personale soprannumerario.

EMENDAMENTO AC 4127 BIS

A

Articolo 64

(Interventi concernenti gli enti locali)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

"10bis In deroga all'articolo 33, comma 8 ter del decreto legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56 bis del decreto legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 228 del 2012, e dell'articolo 1, comma 443, della legge n. 228/2012, fino ad importo massimo pari al 50 per cento delle risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata nel 2017 dalle province delle regioni a statuto ordinario, può essere destinato al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2017."

MOTIVAZIONE

L'emendamento consente alle Province delle regioni a su tuto ordinario, data l'eccezionalità della fase di riordino istituzionale e di emergenza finanzi via, di utilizzare, solo per le finalità di conseguimento degli equilibri di bilancio 2017, fino ac un massimo della metà dei proventi da alienazione di beni immobili e patrimoniali, in dero; a alla disciplina vigente in tema di fondi immobiliari (dl 98/11), riduzione del debito (dl 69/2013) e di principi contabili.

RISTRUTTURAZIONE DEBIT O

EMENDAMENTO AC 4127 BIS

Articolo 64

(Interventi concernenti gli enti levali)

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10bis. Il ministero dell'economia e delle finanze è tutorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle Province con rita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 1 milia rdo di euro. Per il riacquisto da parte delle Province dei titoli obbligazionari da queste emessi, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 febbraio 2016 al Ministero dell'Economia e finanze – Dipartimento del tesoro.

10ter. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazio ari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuale di importo costance. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE479/2009.

MOTIVAZIONE

Alla fine del 2015 province e città metropolitane registra o circa 7,6 miliardi di debito complessivo, di cui per la maggior parte con CassaDDPP (c. rca 3,5 miliardi), con aziende e istituti di credito (1 miliardo circa) e per oltre 2,1 miliardi rappresentato da prestiti obbligazionari.

Per garantire maggiore disponibilità di risorse per l'anno 20'7, alla stregua dell'operazione avviata nel 2014 per le regioni, occorre prevedere un processo di riacquisto di titoli obbligazionari emessi dalle Province, da parte del Ministero dell'Economia e Finanze, trasformando tale debito in mutui trentennali con tassi di inte essi ridotti. Ciò riduce il debito complessivo degli enti e riduce la spesa per interessi.

MOBILITA' IN ENTRATA PER NFUNGIBILI

EMENDAMENT() AC 4127 BIS

Articolo 64

(Interventi concernenti gli e nti locali)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. "Nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli enti interessati possono attivare procedure ci comando e mobilità in entrata in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 20, lettere c) e d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per coprire posti vacanti di figure infungibili necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge, anche nel caso non abbiano conseguito per l'anno 2016 gli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 710, art. 1 della legge n. 208/15."

MOTIVAZIONE

Questa disposizione si impone per consentire agli enti a area vasta che hanno ormai ridotto la spesa delle dotazioni organiche nei limiti previsti a illa legge di stabilità 2015 di poter assumere personale attraverso procedure di comando e di mobilità in entrata al fine di coprire posti vacanti di figure infungibili necessari a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge. Il ricorso a procedure di mobilità e di comando in entrata non comporta oneri per la finanza pubblica e favori ce i percorsi di "amministrazione condivisa" fra gli enti locali, in attuazione di quanto pre isto dall'articolo 1, comma 88, della legge 56/14.

L'emendamento contempla una deroga anche per gli e iti che non potranno conseguire gli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo, essendo l'intero comparto delle Province in una situazione giù speciale e "derogatoria" rispetto i tutti gli altri comparti della PA, dovendo dimostrare tale obiettivo solo a consuntivo.

DURATA DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO

EMENDAMENTO AC 4127 BIS

Articolo 64

(Interventi concernenti gli enti la cali)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10 bis. All'articolo 243 bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, al comma 5, e parole "di dieci anni" sono sostituite dalle parole "di quindici anni"

MOTIVAZIONE

L'intervento emendativo sul TUEL, in particolare sulla durata massima dei piani di riequilibrio finanziario, si rende necessario per tutti gli ent che, a fronte dei tagli imposti dalla legge di stabilità 2015 (art.1 comma 418 legge n. 190/4) si trovano nella necessità di avere un tempo adeguato per ripianare la situazione econom co-finanziaria

EMENDAMENTO

Articolo 64

(Interventi concernenti gli enti locali)

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10 bis: Al fine di consentire l'erogazione di contribusi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle Province delle Regioni a statuto ordinario, è istituito, nello stato di previsione del ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 15 milioni per l'anno 2017.

MOTIVAZIONE

Al fine di sostenere la difficile fase finanziaria delle Province, occorre utilizzare tutti gli strumenti possibili per alleggerire la situazione corren e degli enti: l'emendamento stanzia risorse ad hoc per consentire agli enti di ridurre al nassimo le spese per gli indennizzi correlati ad estinzione anticipata di mutui e prestiti ob iligazionari, spesso molto alti e che disincentivano ad una riduzione delle esposizioni debito rie.

MANCA COPERTURA

TE 10/11/2015....

FONDO PER PROVINCE PRE-DISSESTATE

EMENDAMENTO AC 4127 BIS

Articolo 64

(Interventi concernenti gli enti lecali)



Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10bis Per il supporto e il risanamento finanziario delle Province che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 2/3 bis del TUEL nonché per le Province che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2015 e 2016, sono stanziati 20 milioni di euro da ripartire con decreto del Ministero dell'Interno entro il 31 gennaio 2017 previa intesa in Conferenza Stato Città Autonomie Local.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a supportare il piano di riequilibrio finanziario delle dieci Province che, per via degli ingenti tagli alle risorse proprie hanno deliberato le procedure di predissesto nonché per gli enti in dissesto che non rientran i nell'esclusione della manovra di cui all'articolo 1, comma 418, legge n. 190/14, per dichi razioni antecedenti la data del 15 ottobre 2014.

MANCA COPERTURA

EMENDAMENT() AC 4127 BIS

Articolo 64

(Interventi concernenti gli enti locali)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10 bis. Nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni e del trasferimento definitivo del personale soprannumerario nelle amministrazioni pubbliche, è previsto nello stato di previsione del ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 10 milioni di euro da destinare alle Province e Città metropolitane a ristoro delle spese sostenute nai mesi da giugno a dicembre 2016 per la corresponsione dei trattamenti stipendiali del personale soprannumerario. Il riparto avviene entro il 31 gennaio 2016 con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, previa intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, in proporzione alle unità di personale dichiarato in soprannumero e non ancora ricollocato, secondo le resultanze del monitoraggio attivato ai sensi dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

MOTIVAZIONE

Non essendo ancora perfezionato il processo di ricollocamento del personale soprannumerario delle Province, è necessario che vengo rimborsato a queste il costo di tale personale che tuttora grava sui rispettivi bilanci, esse do non coperti i mesi di giugno – dicembre 2016, essendo stato rimborsato solo il trattamento stipendiale erogato dal mese di gennaio a maggio 2016.



EMENDAMENTO AC 4127 BIS

Articolo 65

(Regole di finanza pubblica per il rilancio degli investimenti)

Al comma 23 aggiungere alla fine del periodo:

", e di questi il 30 per cento è destinato ad interventi di ecilizia scolastica delle scuole superiori di secondo grado"

MOTIVAZIONE

L'edilizia scolastica per le scuole superiori è una compete za propria fondamentale delle Province ai sensi della legge n. 56/14; la perdurante situazi ne di criticità finanziaria degli enti impone una maggiore attenzione a questa tipologia d istituti, attraverso un plafond riservato.

REGOLE DI ACCANTONAMENTO FPV - B. LANCIO SOLO ANNUALE

EMENDAMENTO AC 4127 BIS

Articolo 65

(Regole di finanza pubblica per il rilancio degli investimenti)

Al comma 5, sopprimere le parole "2017-2019"

MOTIVAZIONE

Occorre, in considerazione del fatto che in larga parte le Province e le Città metropolitane non potranno approvare bilanci triennali, non precli dere a questi enti la possibilità di conservare nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 le risorse relative ad opere con progetto esecutivo redatto e validato comple o di cronoprogramma, derivanti da risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 ma non spese.

L'emendamento dunque serve a mantenere la condizionalità del bilancio di previsione approvato, senza però fare riferimento al bilancio di previsione triennale.





FONDI PER INVESTIMENTI PRIORITATI A VIABILITA' EDILIZIA E DIFESA SUOLO

EMENDAMENTO AC 4127 BIS



Articolo 21

(fondo da ripartire per il finanziamento degli investiment' e lo sviluppo infrastrutturale del Paese)

Dopo il primo periodo aggiungere il seguente.

"Tale fondo è assegnato, per il 60% ai settori di spesa di :ui alle lettere a), d) ed e)"

Il secondo periodo è così riformulato:

"L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie Locali, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti locali."

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a utilizzare le risorse messe a lisposizione di tale fondo dando priorità e rilevanza a quegli interventi indispensabili per ass curare la messa in sicurezza del Paese. In primo luogo, quindi, la viabilità locale, l'edilizi i scolastica e gli interventi per contrastare il dissesto idrogeologico e la difesa del territoria. Investimenti che, per la natura stessa dei piccoli cantieri che attivano, corrispondono pier amente all'idea di 'rammendo' adottata quale parola chiave dagli urbanisti, e costituiscono un volano indispensabile per le economie locali. Per tale motivo, poiché tali settori sono rife riti principalmente a patrimonio pubblico degli enti locali nonché a funzioni fondamenta i da questi espletate, si rende necessario il coinvolgimento di tali Enti nella individuazioni del riparto e degli interventi da realizzare, attraverso la Conferenza Stato Città Autonomie i cali.

FONDI PER INVESTIMENTI – QUOTA PARTE A DENTI L'OCALI PER EDILIZIA VIABILITA' E DIFESA! UOLO

EMENDAMENTO AC 4127 BIS

Articolo 21

(fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese)

Alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: "di cui il 30 per cento è riservato agli enti locali che dovranno finalizzarlo agli investimenti di cui alle lettere a), d) ed e)"

Di conseguenza, al termine del secondo periodo aggiungere:

"sentita la Conferenza Stato Città Autonomie Locali in relazione ai programmi presentati dagli enti locali."

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a destinare il 30% delle ri orse del fondo di cui all'articolo 21 agli Enti locali esclusivamente per gli investimenti i ecessari alla messa in sicurezza e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaric locale, dell'edilizia scolastica e agli interventi straordinari e ordinari di difesa del suolo e contrasto al dissesto idrogeologico. edilizia scolastica e messa in sicurezza del territorio.

L'emendamento risponde pienamente agli obiettivi st ssi dell'articolo, poiché utilizza le risorse messe a disposizione dando priorità e rilevanza i quegli interventi indispensabili per assicurare la messa in sicurezza del Paese. In prime luogo, quindi, la viabilità locale, l'edilizia scolastica e gli interventi per contrastare il a ssesto idrogeologico e la difesa del territorio. Investimenti che, per la natura stessa dei piccoli cantieri che attivano, corrispondono pienamente all'idea di 'rammendo' c dottata quale parola chiave dagli urbanisti, e costituiscono un volano indispensabile per e economie locali.

Per tale motivo si rende necessario il coinvolgimento degli enti locali nella individuazione del riparto e degli interventi da realizzare, attraverso la Conferenza Stato Città Autonomie locali.

